



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.


Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF  BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-



P. A. 62. E. 43.

43693 - B.

Biblioteca Cancell. Italica

NUOVA RACCOLTA

DI LEGGI

E CARTE PUBBLICHE,

PROMULGATE PER ORDINE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

PARTE SECONDA

DAL DÌ 4. FEBBRARO 1799.

DOPO LA CESSAZIONE

DEL GOVERNO MILITARE.

TOMO SECONDO.

V E N E Z I A

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Sovrana Approvazione, e Regio Privilegio.

1 7 9 9.

T. Livius. *præf.*

DOCUMENTA IN ILLVSTRI POSITA
MONVMENTO INTVERE: INDE TIBI
TVAEQVE REIPVBLICAE , QVOD
EMITERE , CAPIAS ; INDE FOEDVM
INCOEPTV , FOEDVM EXITV ,
QVOD VITES.

IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITA'
DI VENEZIA.

ATtesè le circostanze attuali di rinnovate ostilità anche sul mare, trovando necessario il Regio Supremo Tribunale di Sanità, che siano richiamate a comune notizia le severe, e caute prescrizioni intorno ai riguardi di Sanità, ordina perciò, che sia pubblicato lo Statutario, e provvido Proclama 28. Giugno 1793. per la sua inviolabile esecuzione, ec.

Dat. dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia li 16. Aprile 1799.

- (*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente*)
- (*Lunardo Dolfin Aggiunto* .
- (*Marco Molin Aggiunto* .
- (*Mattio Zambelli Aggiunto* .
- (*Zan Domenico Almerò Tiepolo 2. Aggiunto* .

Agostino Bellato Segr.

Segue il Proclama.

A 2 PRO-

P R O C L A M A

*Degl' Illustrissimi, ed Eccellentiss. Signori*SOPRA PROVVEDITORI,
E PROVVEDITORI

ALLA SANITA'.

CON molteplici Terminazioni di questo Eccellentissimo Magistrato, furono di tempo in tempo richiamate all'osservanza le Leggi, e le Discipline di Sanità intorno alle riserve, con le quali dovranno esser guardati li Bastimenti, Barche, e Legni tutti primacchè siano licenziati dall'Offizio, e posti a pratica, onde allontanare li fatali pericoli, che dalle commescolazioni delle persone, e degli effetti potrebbe risentire la Pubblica Salute.

Necessario però di fermare con robusti mezzi, e con severi esempj ogni licenza di chi si sia, che in avvenire risultasse; determinano gl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sopra Provveditori, e Provveditori alla Sanità di ripetere ad universal cognizione il precetto dell'esatta obbedienza delle Leggi tutte già pubblicate, e diffuse anche recentemente dirette al bene comune, e di

co-

comandare singolarmente, che non vi sia chi ardisca avvicinarsi a qualunque Bastimento, Barca, o altro Legno, nessuno eccettuato, così dentro, come fuori delli Porti con qualunque pretesto senza espressa licenza di questo Magistrato eccezionando però li Peota d'Istria, che entrano nei Bastimenti per scorta, e restano in essi sequestrati.

Sia proibito parimenti a chiunque portarsi in Mare, in Istria, Dalmazia, ed altri Luoghi a levar da' Bastimenti di Sospetto poco, o molta quantità di merce, effetti, o suscettibili, o non suscettibili, Tramessi, ed altro, comunicar, o commerciar con essi senza espressa licenza del Magistrato, esteso tal generale divieto per ogni sorta di Legno di qualsisia provenienza, ed a qualunque Persona indistintamente.

Li soli Remurchianti, quelli però, che saranno muniti della licenza a stampa, che dovranno presentarsi a ricevere, e che sarà loro rilasciata *Gratis* dal Magistrato Eccellentissimo numerata d'anno in anno, e in Ammiragli di Malamocco, e Lido potranno con le riserve tutte di Sanità, e con l'uso de'soliti Cavi Catramati, e di Resca, esclusi quelli, che fossero logori tradurre li Bastimenti, e Legni sospetti alla loro destinazione.

Proibendo espressamente, che nelle Barche d'essi Remurchianti, o Ammiragli abbia

bia ad esservi alcun Vivandiere, o Cadrai, li quali non potranno neppure accostarsi ai Bastimenti con altre Barche, nè con altre Persone, ma unicamente cogli ordini, e con le gelosie statuite esercitare a tempo debito le loro incombenze.

Proibito parimenti, a chi si sia di asportare cosa alcuna da' Bastimenti sospetti, Tramessi, Invogli, Cassette, Cesti, Carte, Lettere, ed ogni altra cosa, niente potrà esser estratto senza licenza, ed ordine in iscritto del Magistrato Eccellentissimo.

Sia pure espressamente proibito agli Offizj della Dalmazia, dell' Istria, ed a tutti gli altri sotto qualunque colore, o pretesto il permettere scarico, o asporto da quelli Bastimenti, Barche, che avessero in parte, o in tutto diretto il Carico per Venezia, per dove devono incamminarsi a drittura senza prender pratica in alcun Porto sotto le più rigorose pene ad arbitrio di questo Magistrato tanto verso gli Uffizj, che mancassero, quanto verso li Capitanj, e Padroni di Barche, che si procurassero queste vietate facilità, e clandestinamente tentassero qualche Asporto dal proprio Bordo.

Per l'esatta esecuzione di così necessarie, ed interessanti Provvidenze sarà tenuto Processo aperto d'Inquisizione, saranno ricevute Denunzie, saranno premiati li Denunzianti, oltre all'esser tenuti secreti con Ducati
effect+

effettivi cinquanta, rilevata, che sia legalmente la gravissima colpa, e li trasgressori, come rei di violata materia saranno puniti coll'afflittiva, ed anche con il massimo rigor della pena.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso ad universal intelligenza per l'immancabile sua esecuzione, & sic &c.

Dat. dal Magistrato Eccellentissimo alla Sanità di Venezia li 28. Giugno 1793.

(*Zuane Minotto Sopra Provveditor.*

(*Francesco Lippomano Sopra Provveditor.*

(*Marco Zen Provveditor.*

(*Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.º Provved.*

(*Fabio Iseppo Gritti Provveditor.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

Addi detto.

Pubblicato alli Luochi soliti.



NOTIFICAZIONE.

LE voci sparsesi a pregiudizio delle Cedole del Banco di Vienna, che sia stato ordinato ai Ricettori, ossia Cassieri di Finanza di non ricevere dette Cedole, non possono

no avere altro fondamento, che l'avidità di alcuni Aggiotatori, colla colpevole mira di screditarle in queste Provincie. Non è mai stato dato un simil ordine dall'Intendenza Gen. delle Imper. Reg. Finanze, e non sono autorizzati per conseguenza gli anzidetti Ricettori a declinare dalla pratica di ricevere pure in pagamento di Dazj le Cedole suddette. Ad ogni buon fine però, e anche ad insinuazione dell'Imperial Regio Governo Generale, per togliere qualunque invalso dubbio, od arbitrio, l'Intendenza Generale si fa premurosa di rendere noto al Pubblico, che resta vietato a tutti li Ricettori, ossia Cassieri di Finanza di ricusare dette Cedole del Banco di Vienna in pagamento di qualunque Dazio, il quale formi, o sorpassi il valore della più piccola di esse Cedole, cioè di Fiorini 5., ossia Lire 25. Venete.

Venezia 23. Aprile 1799.

Dall'Intendenza Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

D E L O T T I N G E R .

DI-

DILETTI SINDACO, E REGGENTI.

L rapido avanzamento dell' Armata di Sua Maestà Imperiale per le riportate vittorie, ha fatto che si siano presentati all' Ufficio del Corpo Territoriale alcuni Capi dei Comuni Veronesi, erano Cisalpini, ed ora riuniti al restante di questa Provincia, per chiedere istruzione, chi fra di essi dovesse sopravvegliare alla direzione del proprio Comune, ed eseguire li pubblici Ordini che furono, e venissero emanati.

Rivoltisi li Spettabili Sindici al Regio Delegato di Polizia per le opportune prescrizioni nell' argomento, venne egli con ossequiate Lettere 9. corrente ad ingiungere l' istantaneo provvedimento, e che ritenuta l' epoca del Gennaio 1796. abbiano ad essere installati nei detti Comuni quei Sindaci, ed altre Cariche, ed Officj che a quel tempo erano in attualità di servizio, ben intesi però, che se in qualche Comune ve ne fosse stato taluno che siasi reso indegno di coprire un tale impiego rimanga assolutamente escluso, mentre devono essere tutte persone probe, portate per il ben pubblico, mai di sentimenti equivoci, nè attaccate al fanatico Patriotismo, di sana morale, e decisamente attaccate al Sovrano.

Tom. 2. N.º II.

B

Nell'

Nell'atto però che detti Spettabili Sindaci si fanno un preciso dovere di rendere a notizia di tutti li Comuni ex-Cisalpini riuniti alla Veronese Provincia le sudette pubbliche determinazioni, ne ingiungono a' medesimi l'istantanea esecuzione egualmente alli Reggenti Direttori di dover produrre nel termine di giorni tre successivi la nota di tutte le persone che saranno state rimesse in Ufficio come sopra, le quali per altro dovranno in via meramente provvisoria fungere la rispettiva Carica, sino che dalla Regia Delegazione di Polizia saranno significati nuovi Ordini, che verranno abbassati dietro alli rapporti fatti al Reale Governo.

Nella sicurezza della più esatta, ed immediata esecuzione, si desidera al Comune la più compiuta felicità.

Verona li 10. Aprile 1799.

Affezionatissimi

(Antonio Sembene)
(Gio: Battista Ambrosi) Sindaci del Territ.

Ab Extra

Diletti Sindaco, e Reggenti

PRO.

PROVISORES SANITATIS

VERONÆ.

E' Volontà del Supremo Cesareo Regio Comando Generale di Armata, che questo Ufficio di Sanità estenda le cure del proprio istituto anche in codesto vostro Comune. Quinci importando troppo, che non restino trascurate anche nel vostro paese le discipline che nella Veronese Provincia furono promulgate per la sepoltura de' cadaveri che non patisce dimora, vi si trasmette intanto un esemplare del relativo Proclama qui pubblicato, che farete pur voi pubblicare ed eseguire immediatamente, facendone giunger con diligenza a questo Ufficio medesimo la relazione. E vi si augura ogni bene.

Verona dall' Ufficio di Sanità

Ab Extra

Alli Reggenti Comunali

di

LI PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI

IL CONSIGLIO GENERALE

DI VERONA.

Ordinano che l' infraregistrato Decreto dell' Imperiale Regio Governo Generale sia consegnato alle stampe per l'immediata sua diffusione in tutta la Città, e Territorio. In fede ec.

Verona 11. Aprile 1799.

(Gaspare Co: Bevilaqua Lazise Provedit.
(Gio: Carlo Co: Da Lisca Proveditor .

Girolamo Rivaneli
Cancell. del Gener. Cons.

VENEZIA 9. Aprile 1799.

LA valorosa Truppa dell' Augustissimo Nostro Sovrano continua a versare con profusione il proprio Sangue per tenere lontano da

da queste Provincie il nemico, che fa ogni sforzo per invaderle; e renderle infelici al pari, e fors' anche più di quelle, che è giunto ad occupare in tanta altra parte della sventurata Italia. Il Coraggio della Truppa sudetta, e l'ottima direzione di chi la guida, vengono coronati dai successi li più fortunati. Il Comune interesse perciò, ed una doverosa riconoscenza, devono eccitare ciascuno di questi buoni Sudditi della Maestà Sua a prestare alla medesima Truppa, ed a quella massime, che ferita ritornò dai varj combattimenti già seguiti, l'assistenza, della quale essa ha bisogno, e che si è tanto bene meritata. Non è da dubitarsi, che la popolazione del Territorio Veneto soggetta al felice dominio di Sua Maestà Imperiale, non sii per dimostrare in questo caso, che non è spenta in lei quella umanità, e dolcezza di carattere, con cui si è sempre distinta in tutte le circostanze. Li Cittadini di Verona in fatti, di Legnago, e di altri Luoghi hanno già col lodevole proprio contegno verso li sudetti Feriti dimostrato il proprio interessamento al bene della causa comune: e quantunque debba credersi con ogni buon fondamento, che tale esempio sarà seguitato in qualunque altra Città, e Comune dello Stato, ciò nulla meno il Governo Generale non ommette di rivogliersi alli Nobili Proveditori di Verona sollecitan-
do

do il loro Zelo ad animare maggiormente gli Abitanti di codesta Città, e Provincia a voler prestare ogni possibile maggiore soccorso ai Soldati feriti, comprovandogli col mezzo anche di carte circolari stampate, che quanto da essi si attende nella presente occasione, se dall'un canto è un debito di gratitudine, devono dall'altro riguardarlo come un' opera diretta immediatamente al loro proprio interesse, giacchè quanto più potrà essere rinforzata l' Armata Imperiale con la sollecita guarigione dei Soldati, altrettanto saranno poste maggiormente al sicuro la Religione, le Sostanze, l' Onore, e la Vita delli Abitanti summenzionati.

PELLEGRINI.

Patroni Regio Segr.

Verona Adi 11. Aprile 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Inoltratasi la poderosa Imperiale Regia Armata in Paesi depauperati, e pressocchè spogli di generi inservienti al vitto, ponno bensì alla medesima pervenire le proviggioni più necessarie, ma li riesce malagevole l'aprontamento d'ogni bastevol copia di que' requisiti, che render potrebbero assai più comoda la sua sussistenza.

Sensibile, siccome si è dimostrata questa Popolazione ai bisogni della valorosa Truppa, ed affezionata al servizio dell'Augusto Sovrano, ha senza ricercarla in tali circostanze un'occasione prontissima a distinguere il proprio zelo per il ben'essere de' bravi Combattenti, ed a conciliare col merito di servire al Sovrano, ed all'Armata le viste d'un sicuro, e riflessibile guadagno.

Quando un sufficiente numero d'oneste Persone solite impiegarsi nel minuto commercio di Viveri riconoscer voglia il proprio sicuro vantaggio nel provvedersi di Carretti, ed Animali da Trasporto, e costituirsi Vivandieri seguaci, ed Approvvigionatori dell'Armata resterebbero senza dubbio nel più pronto, ed opportuno modo compiuti
gli

gli oggetti di servizio al Sovrano, e quelli d'un lucro riflessibile, e certo alle persone, che non fossero lente a prestarvisi.

Restano quindi in ogni più efficace modo eccitati questi Abitanti, che hanno modi, e bastevole conoscenza ad assumere un tale impiego, a volersi produrre, e mettersi in attività prontamente, sicuri d'aver anco nell'esercizio del medesimo li vantaggj infrascritti.

Tutte le oneste persone, che si presenteranno fino a quel numero, che comparirà bastevole avranno da questa Regia Delegazione di Polizia il loro Passaporto, che sarà anche firmato dalla competente autorità Militare per poter uscire dalla Città con il loro carico, e condurlo ove s'attrova il Quartier Generale dell'Armata esistente ora in Villafranca.

Qualunque genere di Vettovaglia anche voluttuoso, che sarà permesso tradursi in tutta la maggior possibile quantità al di sopra del bisognevole alla sussistenza della Popolazione, anderà esente da qualunque Dazio alle Porte in uscita, e da qualunque Gabella, ed Imposta nel passare li Posti delle Ricetorie del Distretto.

Dovranno per altro prima di partire dalla Città notificare li generi che sono per tradurre nella loro quantità, ond'essere scortati dalli Provveditori di Comun d'una Licenza per l'estrazione, che non potranno

cc-

eccedere, la quale sarà loro consegnata *Gratis* dalla Cancellaria del Generale Consiglio.

Pervenuti al Quartier Gen. sarà loro dalla superior' Autorità Militare concesso un Passaporto, onde possano andar liberamente, e senza molestia alcuna in ogni appostamento dell' Armata, o dove credesse più opportuno il Militare Comando, a far lo smercio de' proprj generi con quella sola limitazione di prezzo, che convenir può all'onestà non disgiunta da una discreta facilità a giusto premio de' benemeriti approvvigionatori.

Saranno al numero occorrente de' Vivandieri, o sia Approvvigionatori come sopra somministrate le necessarie giornalierè razioni di Fieno, ed Avena per il mantenimento de' loro Animali da Attiraglio, e da Somma. E per esse non avranno a corrispondere ai Magazzini dell' Armata se non la contribuzione di Fiorini tre al Mese per ogni testa d' Animale.

In vista delle cose superiormente enunciate ben si lusingano li Proveditori di Comun di vedere dietro il presente eccitamento la più desiderabile prontezza di non pochi onesti Individui ad offerirsi, ed a render distinto anche in tale circostanza il sentimento, e l'opera non inerte, ed industriosa di questa Popolazione.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e
Tom. 2. N.° III. C dif.

(18)

diffuso in questa Città, e Luoghi tutti della Provincia ad universale notizia,

Verona 11. Aprile 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.
(Gio: Carlo Co: Da Lisca Provveditor.

Il Cans. del Gen. Cons.

Adi 12. Aprile 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



NOTIFICAZIONE.

SE dall' un canto è stato di vera compiacenza così al Governo Militare di questa Città, che a questa Regia Delegazione il ravvisare a tanti non equivoci segni qual sia l'attaccamento di questa Popolazione all' Augustissimo Suo Sovrano, è riuscito dall' altro di scontentezza il rilevare, che all' occasione di venir tradotte a queste Regie Carceri alquante persone detenute, trasportati alcuni da un troppo vivo sentimento, siansi avanzati non solo a vilipendere e dileggiare, ma anco ad offendere le medesime persone.

nè, quantunque fossero o tra la Forza Militare, o per mano di bassi Ministri della Giustizia.

Non è permesso a chi che sia l'oltraggiare, e molto meno offendere alcuno, che sia nelle pubbliche forze, quantunque creduto, o sospettato colpevole.

Appartiene a chi amministra giustizia in nome del Sovrano il riconoscere le accuse, il fondamentarle, e castigar poscia i delinquenti in proporzione dei loro delitti, e colla scorta delle Leggi.

Dietro dunque questi principj, e dietro altresì le precise commissioni del prelodato Governo Militare.

Si fa col tenor del presente pubblicamente intendere, e sapere.

Che di qui in appresso non siavi alcuna persona di qualunque grado, e condizione esser si voglia, la quale ardisca di oltraggiare, vilipendere, offender, e maltrattare alcuna persona, che in qualità di retenta venisse tradotta a queste Regie Carceri, poichè altrimenti il contravventore richiamerà sopra di se que' castighi, e quelle emende, che la Delegazione crederà convenirgli.

Si persuade la Delegazione, che appieno conosce la docilità della Popolazione Veronese, e la rassegnata sua obbedienza ai Pubblici Ordini, che richiamato ognuno al proprio dovere si conterrà con quella modera-

zione, che conviene, e quindi le risparmiarà il dispiacere di devenire alle comminate alternative.

Ed il presente, dopo stampato, sarà pubblicato, ed affisso in questa Città ai luoghi soliti, e dove altro occorresse a comune notizia, e per la sua inviolabile osservanza.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li 13. Aprile 1799.

(Moccia Delegato.

Salis Segr.

Adi 14. Aprile 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



IL MAGNIFICO COLLEGIO ALL' ADIGE.

Essendo state accolte dalla Regia Commission Straordinaria di Venezia, e Terraferma le rappresentazioni fattele dalli Nobili Deputati di questa Città, la Nobile Congregazion Delegata in vista de' speziosi privilegi-

leggi della Città stessa, e delle circostanze di desolazione dalla medesima risentite nelle passate vicende, dietro l'accoglimento delle rappresentazioni suddette delli 13. Marzo decorso è discesa benignamente a rimettere a questo Collegio all'Adige per la Provincia Veronese, compreso Legnago, quella parte di procedura, che in argomento di acque relativamente alle altre Provincie di Terra-Ferma fu riservata all'immediata intendenza del Nobile Dipartimento Acque, Fiumi, e Beni inculti a metodo dell'Appendice stabilita per la Città di Verona.

Risultando quindi, che ogni supplica per concessione di nuove Acque, ed Edificj, per Traslati, commutazioni di uso, ovvero per commutazioni di possesso; qualora le Acque da supplicarsi nascano nella Provincia Veronese, compreso Legnago, e resti pure nel Veronese l'uso delle Acque predette, debba prodursi in questo Collegio per gli ulteriori Atti, e procedura dalla prelodata Nobile Congregazion stabilita. Si rende ad universale cognizione tale provvidenza. E si fa pure pubblicamente sapere: siccome da riveribili Lettere del Nobile Dipartimento Lagune, Lidi, e Fiumi delli 7. Marzo decorso venne autorizzato questo Collegio nella continuazion de'suffraggi anche all'i ricorrenti per esigenze de' Consorzi in questa Veronese Provincia esistenti, onde gl'interessa-
ti

ti possano approfittarne, e risentirne li conseguenti utili effetti.

Dalla Cancellaria dell'Adige, Acque, e Strade di Verona li 16. Aprile 1799.

(Giacomo Co: Verità Prèsid. Deputato.
(Bartolamio Co: Dal Pozzo Pres. Dep.

Francesco Rivanelli Canc.

Adi 18. Aprile 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



A V V I S O.

NEl giorno 9. del corrente Mese di Aprile sono fuggiti al Regimento de' Dragoni Karaczay N. 4., i seguenti Cavalli cioè:

Uno di pelo bruno scuro, senza macchie d'anni 11. alto 14. palmi.

Altro senza macchie di pelo bruno, ma più chiaro, dell'età di 9. anni, alto 14. palmi, e 2. linee, ed una Cavalla con pelo di equal colore, alquanto bianco al piede di dietro sinistro, d'anni sei, alta 14. palmi, e 3. linee.

Tur-

Tutti senz' altro fornimento che colla pura Cavezza .

Chi li avesse ritrovati è pregato di restituirli al sudetto Regimento , o di farne intesa la Deputazione del Regio Ufficio Alloggi , e Sussistenze Militari di questa Città, che del rinvenimento ne passerà notizia a chi s' aspetta onde possa eseguirsi la dovuta restituzione .



AVVISO AL PUBBLICO.

L Rublo Russo Nuovo vale Fiorini 1. Karantani 28. , il quale ha l'Impronto segnato I. nel mezzo, e vale —L. 7:7:~

Il Rublo Russo Vecchio ha l' Aquila d' una sola Testa da una parte, e dall' altra il Busto dell' Imperatrice Cattarina . Questo vale Fiorini 1. Karantani 45. , cioè de' correnti —L. 8:15:~

Vi sono dei 20. Karantani , che vagliano —————L. 1:13:~

E delli 10. Karantani piccioli , i quali vagliano —————L. ~:16:6

Verona 17. Aprile 1799.

AV-

A V V I S O.

Chiunque applicasse a prendere in affitto per il corrente anno 1799. li Murari tutti tanto interni , che esterni di questa Fortezza di Verona , come pure quelli esistenti nelli tre Castelli San Felice, San Pietro, e Castel Vecchio, ed anco li Capari tutti nelle mura di detti luoghi esistenti, potrà prodursi al Sig. Antonio Valcava abitante in questa Città nella Contrà di San Pietro Incarnario al Num. 678. dal quale vengono condotti in affitto in forza della Scrittura 27. Novembre 1798. riportata dal Comando Militare , ove sarà deliberata l' Affittanza di detti Morari , e Capari nelle forme, e modi che saranno stabiliti.

Questo giorno Aprile 1799.

LI

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

SE nel bollore de' militari movimenti, e delle memorabili Battaglie negli ultimi dello scorso, e ne' primi del corrente mese seguite in vicinanza di questa Città fu indispensabile il sospendere l'azione de' Tribunali della Civile Giustizia, onde nell'assentamento; e rispettiva necessità di trattenersi nelle loro case di molte delle Parti contendenti, e per tant' altri impedimenti, ed ostacoli in allora frapposti al corso libero de' litigj, e massime per i Villici al loro accesso alla Città, ed a' loro Diffensori, a perir non avessero le azioni, o difese rispettivamente promosse; ridotte in ora per divina adorabile Providenza le circostanze di questa Città, e Provincia in calma bastevole a poter richiamare anco le Civili procedure al consueto lor Ordine, si fa perciò col presente pubblicamente intendere.

Che nel primo giorno di ragione dopo giorni tre immediatamente successivi alla pubblicazione del presente per gli Abitanti in Città, e dopo giorni sei per gli Abitanti nel Distretto dovrà intendersi ritornata alla sua progressiva metodica continuazione ogni

Tom. 2. N.º IV.

D

cau-

causa incoata; e si ripiglierà l'azione de' Tribunali anche per le cause da incoarsi con li metodi, ed ordini, che procedevano al tempo della seguita sospensione.

A risseccamento di tutte le questioni, che insorger potessero nel proposito di termini legali, e del numero de' giorni prescritti alla rispettiva progression dell'Atteggio tanto riguardo alle Parti Attrici, quanto rapporto alli Rei convenuti si stabilisce, che lo spazio di tempo, nel quale è corsa la sospensione, a computarsi non abbia nè per una, nè per l'altra Parte, come non fosse trascorso, e come se il primo giorno giuridico fissato alla continuazion delle Cause fosse il giorno primo, in cui n'è seguita la sospensione.

Il presente sarà dato alle stampe, pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso per la sua affissione in tutte le Ville del Distretto, onde non vi sia chi possa ignorarne il contenuto, ed a sortir abbia la piena sua esecuzione. In quorum fidem &c.

Verona 18. Aprile 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.
(Antonio March. Maffei Proveditor.

Il Can. del Gen. Cons.

LA

LA DEPUTAZIONE

Del Regio Ufficio Alloggi , e Sussistenze
Militari .

Alli Reggenti , e Consiglieri di

Divengono talmente di giorno in giorno pressanti e vigorosi gli ordini Sovrani, che non si può far a meno di darvi positivo risoluto ordine di trovarvi per la mattina dei . . . del corrente Mese alle ore . . . in con Carri del vostro Comune tirati da Bovi l'uno , e forniti di foraggio, accompagnati dal Massaro del luogo, in pena di Ducati 10. per cadaun inobbediente. Qualunque altro ordine, che vi venisse mandato non dovrà essere a questo preferito ; ed in attenzione della più pronta, e sicura esecuzione, e vi resta augurato ogni bene.

Villanova li 1799.

LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

NOn a Noi soltanto, ma a Voi tutti egualmente, o fedeli Veronesi della Città, e del Distretto, è diretta quell' Aurea ossequiata Lettera di Sua Eccellenza il Signor *Barone di Thugut*, che abbiamo letta con trasporto di esultazione, e che con equal giubilo del nostro cuore ci affrettiamo di recare a vostra notizia.

Se quella gara plausibile, con cui vi faceste un vanto di consecrare tutti gli affetti, ed ogni vostra forza agli oggetti eminenti del Reale servizio, e della gloria dell' *Augusto Adorato Sovrano* altro non fu che un dovere di quella fedeltà, e ferventissimo attaccamento, che a Lui fortemente vi stringe, gustate ora nei sensi del cuore paterno, e dal gradimento umanissimo, con cui vi troverete onorati, il maggior premio, e conforto, a cui possa aspirare chi è suddito ossequioso, e fedele, ed un certo preludio di quella felicità, che ben potete promettervi del più grande, e generoso fra i Monarchi di questa Terra. Leggete, ottimi Veronesi,
i sen.

ī sentimenti clementissimi del Vostro *Sovrano, e Padre*; e decidete se aver possa limiti quel naturale impulso, che tutti spinge dolcemente i nostri pensieri, ed ogni poter nostro a qualunque oggetto, che interessi il dovere di quegli amanti, e fedelissimi sudditi, che voi siete.

ILLUSTRISSIMI SIGNORI.

SUa Maestà; sensibile alle prove di suddito attaccamento datele dagli Abitanti della Città, e Territorio di Verona all'occasione dei fatti d'Armi ultimamente seguiti in quelle Vicinanze, mi ha graziosamente ordinato di far render palesi per mezzo delle S.S. L.L. Illustrissime al Pubblico tali clementissimi sensi del Sovrano suo aggradimento, acciocchè sieno codesti fedeli Abitanti assicurati, che il paternò cuore di Sua Maestà si compiacerà ad ogni occasione nel far loro gustare, i benefici effetti d'una particolar protezione: All' adempimento pertanto di sì grato comando io non posso che aggiungere i miei più vivi rallegramenti pei nuovi meriti, che ha saputo Verona acquistarsi presso l'ottimo nostro Sovrano, ed avvivare le più fondate lusinghe che l'attivo zelo de' bravi Veronesi ne sarà sempre più

più animato a cooperare con ogni mezzo alla difesa del loro Territorio contro gli sforzi dell'avidità nemica.

Sono coi sentimenti della più distinta stima.

Delle S.S. L.L. Illustrissime

Vienna 12. Aprile 1799.

Div. Oblig. Serv.

IL BARONE DI THUGUT.

Alli Signori Provveditori della Città di Verona.

Verona 19. Aprile 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provved.

(Antonio March. Maffei Provveditor.

Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.



L A R E G I A

DELEGAZIONE DI POLIZIA.

DIvenuti di ragione dell' Augusto Sovrano tutti li Diritti Daziali, che all' Epoca primo Gennaro 1796. erano affetti alle due Abbazie di S. Zeno Maggiore, e della SS. Trinità, e dovendo questa Regia Delegazione di Polizia tutelare nel più robusto modo tali Pubbliche Rendite; e togliere tutti
li

li arbitrij invalsi a danno del Sovrano Diritto; fa quindi colla presente Notificazione pubblicamente intendere, e sapere.

Che non vi sia alcuno di che grado, e condizione esser si voglia, che ardisca di vender Vino, macellar Animali, vender Carni di nessuna sorte; e così pure esercitar Pistoria, nè defraudare l'esazione dei Dazietti in pregiudizio dell' Augusto Sovrano, e delle Persone, che per Affittanza riportata dal R. Economo esercitassero i rispettivi Jus sopradetti nei luoghi tutti, ove le dette Abbazie possedevano tali Diritti; altrimenti contro cadaun Trasgressore saranno praticati gl' Atti di esecuzione voluti dalle Leggi vigenti all' Epoca sopradetta, e contro tali defraudatori del Regio Patrimonio passerà pure questa Regia Delegazione a quelle pene afflittive, che saranno adattate alla qualità della trasgressione.

La presente a comune intelligenza, ed esecuzione sarà stampata, pubblicata, ed affissa tanto in questa Città, quanto nelle Ville tutte del Territorio, dove le sunnominate Abbazie possedevano all' indicata Epoca i rispettivi Daziali Diritti.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li 19. Aprile 1799.

(Moccia Delegato.

V. Co: Carlo Crivelli R. Avvocato Fiscal.

Salis Segr.
LA

LA DEPUTAZIONE -

Del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari.

Sono tanto pressanti le ricerche, che riceve ad ogni ora questa Regia Deputazione, perchè abbiano ad essere servite con pronti, e numerosi Carri da trasporto le Imperiali Truppe Russe che marciano per questa Provincia, che non può essa a meno di incaricare il Commissario da essa eletto in Villanova a prendere le più risolte misure, onde tutti quelli abitanti de' Comuni soggetti al suo Riparto, e che qui sotto saranno descritti, prestar si debbano per Turno o colle loro Boarie, o con Cavalli, e Carretti a questo importante servizio, per norma del quale vengono rilasciati li seguenti ordini.

Primo. Li Massari, Sindici, e Consiglieri di ciascun Comune saranno attenti a far capitare in Villanova tutti quelli Carri, o Carretti con Cavalli, che dal Nob. Sig. Commissario verranno ordinati.

Secondo. Il Turno dovrà cadere tanto sopra le Boarie, quanto sopra li Carretti tirati con Cavallo, e con riparto di Giustizia, sicchè il peso abbia a cadere eguale a tutti di qualunque condizione si siano.

Ter-

Terzo. E siccome potrebbe darsi, che qualche proprietario di Boarie ordinato al servizio, o avesse qualche Bove ammalato, o qualche particolare lavoro di necessità, in tal caso, che gli sia concesso di supplire con due Carretti con Cavallo per Boaria, e che i Carrettieri siano obbligati a rimpiazzarlo, e contentarsi della paga di Lire 8. al giorno per cadaun Carretto ad un Cavallo, non essendo di Giustizia, che lo stesso suddito abbia a proffittare sulla circostanza dell'altro.

Quarto. Quel Proprietario, che ha Boaria, e anche Carretto, che non possa esser obbligato per Turno a servire, che con una, o con l'altro.

Ferme queste disposizioni, restano incaricati li qui sotto Comuni ad ubbidire sul momento a quanto verrà loro ordinato dal Nobile Signor Commissario di Villanova in tale, e qualunque altro Rapporto, che relativo fosse al servizio delle Imperiali Truppe Russe tanto raccomandato dal NOSTRO AUGUSTO SOVRANO, e non avranno, che a incolpare se stessi tanto in generale, che in particolare di que' castighi, che certamente saranno inflitti ai disubbidienti.

Ed il presente sarà pubblicato dai Reverendi Parrocchi dall'Altare nel maggior concorso del Popolo ad universal cogni-

Tom. 2. N.º V.

E zio-

zione, ed osservanza, ed affisso alle Pubbliche Case di Comun.

Verona li 19. Aprile 1799.

- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato .
- (Bartolommeo Co: Cavalli Deputato .
- (Girolamo Co: Lando Deputato .
- (Bartolommeo Co: Cipolla Deputato .
- (Carlo Franchini Deputato .
- (Luigi Francesco Bongiovanni Deputato .

Seguono li Comuni .

S. Bonifacio .	Marzemigo , e Monti .
Porcile .	Centro .
Caldier .	Cogolo .
Cazzan .	Vago .
Celore d' Illasi .	Rotta .
Cognola .	Lepia .
Gambellara .	Arcole .
Illasi .	Bionde di Porcil .
Layagno .	Castel Cerin .
Montechia .	Brognoligo con Costalunga .
Monteforte .	
Soave .	Ronca con Terrossa .
Tregnago .	

A V V I S O.

ESigendo l'importante oggetto del Dazio Uscita della Seta, che anche dagli Abitanti dei Paesi recentemente passati sotto il felicissimo Dominio di Sua Maestà l'Imperatore, e Re Nostro Signore, non abbia a trascurarsi il legale obbligo delle relative Notifiche, a norma delle Leggi, che providamente vigevano all'Epoca primo Gennaio 1796. L'Intendenza Provinciale delle Imperiali Finanze di Commissione della Regia Intendenza Generale fa perciò sapere, che nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del presente, dovrà ciascun Proprietario di Sete tanto raccolte su' propri fondi, che acquistate per compera avere eseguita la Notifica della quantità, che terrà presso di se all'Ufficio del Dazio Uscita, e Transiti Seta esistente nella Regia Dogana di questa Città, da cui sarà rilasciato *Gratis* il corrispondente Responsale a scarico del Proprietario medesimo.

Chiunque poi non si facesse carico dell'esecuzione di tale disposizione, che a scanso d'ogni frode si vuole nel suo pieno vigore, non potrà che imputare a se stesso quelle determinazioni, che l'Intendenza Provinciale sarà con dispiacere costretta di pren-

dere per la necessaria salvezza dei Reali Diritti; dovendo perciò il presente essere pubblicato, ed affisso nei soliti regolari modi a comune intelligenza, e perchè non abbia ad allegarsene ignoranza.

Dall'Intendenza Provinciale delle Imperiali
Regie Finanze.

Verona 20. Aprile 1799.

Il Regio Intendente GIORGI.

Pellizzari Segr.

Adi 20. Aprile 1799. Pubblicato il presente ai luoghi soliti per il Pubblico Trombetta Francesco Stabui in forma ec.



P R O C L A M A .

LE Cedole di Banco di Vienna hanno sempre meritata la pubblica fede a differenza di qualunque altra Carta monetata per tutti li Stati della Germania non solo, ma anche ora nelle Provincie Venete di Sua Maestà Imp. nell'Italia dove hanno corso facile, ed eguale al danaro contante. Egli è per-

perciò, che anche nei paesi che vanno acquistandosi dalle Armi gloriose di Sua Maestà nell'Italia è necessario, che queste vengano accettate da chiunque, e nella contrattazione, e nella vendita de' generi di qualunque sorte, e perciò restano avvertiti tutti li Abitanti dove sono stazionate le Truppe di Sua Maestà a doverle ricevere come denaro corrente, e chi osasse perciò di contrattare a maggior valore li generi, o valutare di meno quello delle Cedole sudette sarà castigato a norma dei casi, e delle circostanze ad arbitrio di S. E. il Sig. Generale Comandante, quale per altro è nella ferma persuasione, che tutti si presteranno a questa sua disposizione, e daranno a Sua Maestà questa riprova di zelo, e di ubbidienza, che in nessun modo compromette l'interesse particolare.

Dal Quartier Generale dell'Armata Imperiale di Montechiaro 20. Aprile 1799.

M E L A S.

LI

LI PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI

IL CONSIGLIO GENERALE

DI VERONA.

STabilito dal Sovrano Editto 6. Febbraro 1798., che tutti debbano essere repristinati nei proprj diritti, come lo erano all' Epoca primo Gennaro 1796., ed essendo il Nob. Sig. Co: Gomberto Ridolfi Erede Recalco il Padrone, e Proprietario in forza dei speciosi suoi Titoli del Dazio sive *Jus* di far Osteria, Magazzen, Bettola, e Beccaria in Villa d'Isola Porcarizza; e cosi delli Dazietti della Toppa, e del Contratto del Vivo delli Animal, esclusi quelli che sono di Ugnafessa; ed esponendoci, che dall' arbitrio di alcuni vengono apportati dei pregiudizj, e discapiti ad esso Co: Ridolfi, ed al di lui Affittuale rapporto a detti Dazj; sicchè in aperta lesione dei Diritti sudetti, e delle Leggi nel proposito si avanzano a praticar la vendita del Vино al minuto, macellar Animal, e vender Carni in detta Villa, e nelle situazioni di Confin con la medesima, e di defraudarlo egualmente nell' esazione delli Dazietti.

Ricercati perciò dell' opportuno suffraggio

va-

valevole a render presidiato detto Nob. Sig. Co: Ridolfi nel ripristinato Possesso, e godimento dei Diritti predetti, e togliere nel tempo stesso qualunque pregiudizio, ed arbitrio, si diviene quindi col presente ad espressamente ordinare, e commettere.

Che non vi sia alcuno di che grado, e condizione esser si voglia, che ardisca di vender Vino al minuto, macellar Animali, e vender Carni di sorte alcuna in Isola Porcarizza, e neppur nei Confini delle Ville confinanti con la medesima in pregiudizio delli Diritti, e *Jus* privativo del predetto Nob. Sig. Co: Ridolfi, e del di lui Affittuale; e così pure, che non sia lecito ad alcuno di defraudarlo nel pagamento dell' Dazietti; altrimenti contro cadaun trasgressore saranno con tutta la robustezza eseguite le Leggi nel proposito vigenti all' Epoca sopradetta.

E perchè da alcuno non possa esser allegata ignoranza, sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso tanto in questa Città, quanto in Isola Porcarizza, e nelle Ville confinanti alla medesima ad universale notizia, e per l'innalterabile sua esecuzione.

Verona li 22. Aprile 1799.

(Gaspare Co: Bevilaqua Lazise Proved.

(Antonio March. Maffei Proveditor.

Vidit Co: Crivelli R. Avv. Fiscal.

Antonio Tanara R. Not. Fiscal.

NOI,

NOI MARCHESE

FRANCESCO DIONISI PIAMARTA

Regio Giudice all' Ufficio Griffon di Verona.

A Debita repressione delle ulteriori appropriazioni, ed arbitrij del Nob. Sig. Co: Cesare Malfatti sulle rendite comuni, e divisibili colli Nobili Signori Coo: Monsignor Canonico Bonifacio, e Luigi di esso Fratello, facciamo col presente pubblicamente note ad universale notizia le deffinitive Sentenze 15. Settembre, e 4. Marzo ultimamente decorsi, colle quali fu giudicata la divisione tanto dell' intiera facoltà fraterna, quanto delle rendite tutte fraterne, e materne tra li prefatti Signori Coo: Fratelli Malfatti, e fu anco deciso, che il Co: Luigi Malfatti abbia ad essere l' Amministratore dei beni, e rendite dell' Eredità del qu: Co: Gio: Francesco Malfatti; in conseguenza di che resta a qualsisia persona comandato di riconoscere il solo Co: Luigi in Amministratore de' beni, e rendite della detta Eredità, e di corrispondere a lui solo le rendite, ed affitti di essa Eredità; e resta pure in pari tempo a qualsisia persona inibito di far col Co: Cesare Malfatti contratti di qualsisia sorte

te delle rendite fraterne, e materne, finchè rimangono indivisi i Beni, come pure di fare allo stesso Co: Cesare esborsi di affitti, livelli, e crediti comuni, o di consegnargli rendite dipendenti da beni comuni in quantità maggiore della di lui giudicata terza parte, sotto pena a qualunque contravventore non solo della perdita del danaro esborsato, della rimessa de' generi malamente consegnati, del risarcimento de' danni, che per la contravvenzione patire potessero i Co: Canonico Bonifacio, e Luigi; ma ancora di Ducati cento, fisco, e di ulteriori castighi secondo la qualità, e circostanze delle trasgressioni.

Ed affinchè non possa chi che sia allegare ignoranza, dovrà essere il presente pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti di questa Città, e in qualunque altro luogo occorresse, in quorum fidem &c.

Dat. dall' Ufficio sudetto li 22. Aprile 1799.

(March. de Dionysiis Judex.

Giovanni Fontana Not.

Adi 24. Aprile 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

Tom. 2. N.º VI.

F

AV-

A V V I S O.

Confermata dalla Regia Intendenza Generale delle Imperiali Finanze la Franchigia della solita Fiera di Bestiami, che a tenore della pratica in addietro avrà luogo in questa Città dal giorno 25. corrente a tutto il giorno 9. prossimo venturo Maggio, l'Intendenza Provinciale nel dedurla a notizia del Pubblico, fa altresì sapere, che dovrà detta Fiera procedere coi metodi, e discipline imposte dalle Leggi vigenti all'Epoca 1796., venendo a tal effetto assegnato sul Luogo della Fiera istessa il Cedolaro, per quelle ispezioni, cui a salvezza dei Reali diritti furono sempre soggette, in virtù delle Leggi accennate, tutte le Bestie in contrattazione ad uso di Macello.

Perchè quindi pervenga il presente Avviso a comune intelligenza, dovrà il medesimo essere pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti di questa Città.

Dall'Intendenza Provinciale delle Imperiali
Regie Finanze,
Verona 23. Aprile 1799.

Il Regio Intendente **GIORGI,**
Pellizzari Segr.
LI

LI PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI

IL CONSIGLIO GENERALE

DI VERONA.

Quanto è stata gradevole, e degna dell'animo docile di questi abitanti la pronta loro obbedienza agl'ordini di S. E. il Sig. Tenente Maresciallo e Governatore Barone de Riese pubblicati colli due Proclami 27. e 29. Marzo pross. decorso in relazione a precedente affisso 26. detto per quei salutari oggetti Governativi, che oltre gli ordinarj riguardi di pubblico decorò, e comodo, richiedevano l'universale notturna Illuminazione d'ogni parte, ed angolo di questa Città, osservabile riesce altrettanto, ed eccita grave senso il rilevare che a fronte de'chiarj articoli 3. e 4. del Proclama 27. Marzo sudetto, co' quali è vietato il desistere dall'Illuminazione fin'a tanto che non sia altramente disposto, e il rimuovere le collocate Lanterne dal luogo ove sono state affisse, sotto l'alternative in calce di esso Proclama comminate, non pochi s'abbiano oggimai fatto lecito in continuazione delle circostanze, dalle quali è derivato un tal ordine, e senza che sia ema-

F 2

na-

nata alcuna diversa disposizione, di sospendere la rispettiva incumbente Illuminazione, con abbandono di quel dovere d' eseguir i pubblici Ordini, dal quale nessuno può esimersi, e con colpevole non curanza delle provide discipline che riguardano la comune tranquillità, e sicurezza.

Avrebbe potuto fin dalla prima scoperta inobbedienza correggersi un tale disordine coll' uso de' comminati arresti, e meritate penalità. Ma se, nella fiducia di veder emendato ogni abuso è stata fin' ad ora sospesa l' alternativa de' precedenti Proclami sarà dal pubblicarsi del presente in appresso abbandonata ogni sofferenza riguardo a quelli, che si mostrassero tuttavia contumaci, nè potranno li medesimi ascrivere che a propria colpa quelle incresevoli conseguenze, che susseguiranno a ben giusta, e conveniente lor correzione.

Sarà il presente consegnato alle Stampe, pubblicato, ed affisso in tutte le Contrade di questa Città, onde possano li negligenti correggere da se stessi le proprie mancanze, e sempre più inescusabile si renda la colpa de' refrattarj. In quorum fidem &c.

Verona li 25. Aprile 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.

(Antonio March. Maffei Proveditor.

Il Canc. del Gen. Cons.
MA-

M A N I F E S T O

*Della Nazione Belgica al Direttorio Esecutivo
di Parigi.*

da Wacktendonck 24. Marzo 1799.

Cittadini Direttori! Noi vi poniamo sott'occhio in brevi parole, le dichiarazioni, che vi facciamo al cospetto del Mondo tutto. Noi siamo stati forzati a sottometterci per qualche tempo al sistema di riunione, allo stato dispotico, che voi chiamate vostro Governo. Con tutto ciò non vogliamo più appartenere alla vostra sedicente *Gran Nazione*, perchè il potere tirannico, che avete saputo usurparvi, ha messo il colmo alle sventure della vostra propria nazione, e motivá lo sterminio di tutti i Popoli che sottomettete al vostro dominio o colla forza aperta, o col mezzo de' Traditori, che trovate dovunque, e che sono tanto vili da vendervi infamemente i loro Compatrioti. Era necessario, che noi divenissimo vostri sudditi, o per dir meglio vostri schiavi. Abbiamo almeno imparato a conoscere il giogo di ferro, con cui ci opprimete. Un giorno noi cessaremo di portare le vostre catene, perchè gli è certo, che noi siam divenuti i vostri schia-

Schiavi per la maniera con cui vi prendete giuoco della nostra libertà personale, e delle nostre sostanze; ma lo siamo diventati per far comprendere alle Nazioni, che quella che voi chiamate Repubblica Francese, non è altro, che un Governo, il quale si è usurpato il potere d'impossessarsi di tutte le risorse numerarie per arricchire primieramente i cinque Membri del Direttorio, e l'orda Proconsolare dei Commissarj del Potere Esecutivo; e secondariamente i 120. Automati dei due Consigli Legislativi, i quali fanno, e sanzionano delle Leggi per impinguare i quattro mille Capi di Dipartimento, ed è di tale guisa, che si amministrano le Finanze. Noi dovevammo divenir vostri schiavi, onde conoscere per esperienza tutti gli orrori contro dei quali declama il vostro labbro nell'atto stesso, che prosegue ad esercitarli la vostra mano per tormentare, e disonorare l'umanità abbiamo riconosciuto pur troppo, che dal primo momento, che ci avete parlato del diritto dell'Uomo voi non avete tralasciato di opprimere gli Uomini con una serie non interrotta di concussioni, e di rapine. Voi siete costretti a mantener delle Armate numerosissime: questa necessità ha motivata la Legge coscrizionaria, che toglie migliaia d'individui alle pacifiche loro Famiglie, e alle loro occupazioni prescritte dal diritto della natura, e del-

delle genti, per portarsi a rinforzare le Armate destinate a conservare le vostre usurpazioni, e a dilatarle fin presso le Nazioni le più lontane, delle quali non abbiamo ora nè il tempo, nè la voglia di fare la numerazione. L'Universo risuona de' vostri misfatti. La estensione dei Mari non ha potuto metter limite alla vostra cupidigia, e alla vostra ambizione. Vi facciamo riflettere di passaggio, che se i vostri coscritti avessero la fortuna di scansare la falce della morte, che ha mietuti tanti vostri compatrioti, essi riporterebbero nelle loro famiglie tutti i vizj, e tutti i delitti, che sono stati obbligati di commettere in nome vostro, e sopra tutto lo scandalo delle azioni sacriligue, che Voi, e i vostri commessi in disprezzo di tutte le Religioni esercitaste per ogni dove. Noi dunque vi dichiariam formalmente, che Noi, Popolo Belgio i quali formiamo le 17. Provincie da Voi usurpate non vogliamo in modo alcuno partecipare, nè essere vincolati alle vostre crudeltà, ai vostri debiti, alle vostre Leggi, ai vostri delitti. Voi avete annientata ogni Religione sotto il pretesto di tollerarle tutte. Ma come può esservi Religione, se non ha ella un culto riconosciuto, se non si accorda colle massime del Vangelo? I vostri decreti, e le operazioni che ne furono il risultato, hanno ricoperta la terra di Cadaveri. I sac-

cheg-

cheggj ed i massacri, che hanno avuto luogo e qui, ed altrove, sono una prova delle vostre crudeltà. Noi non vogliamo, nè possiamo incaricarci di una parte dei vostri debiti; eglino sono l'amaro frutto del vostro sistema concussionario, e degli sforzi, che voi fate per divenire il flagello di tutto il Mondo. Malgrado l'aver esaurito il numerario del Regno facendo accettare molti milioni di assegnati di niun valore in cambio dell'argento sonante, di cui avete voi stessi dichiarato il non valore; malgrado i prestiti forzati, ed il confiscamento di tanti beni dei quali avete fatto morire, o deportare i Proprietarj. Voi avete contratti dei debiti immensi, perchè non sapeste fare un uso convenevole delle risorse, e dei tesori, che avete trovati, o trasportati dai Paesi sottommessi alle vostre armi. Quand'anche voi doveste fare maggiori conquiste Noi non vogliamo più appartenere ad una Nazione colma di delitti, e divenuta l'obbrobrio dell'Universo; e se mai mancasse qualche energia a questa nostra Protesta, noi finiremo col dirvi, che il Belgio non ha posto in dimenticanza il Regno glorioso di Maria Teresa, la cui Figlia avete ignominiosamente trascinata su di un patibolo. E' colla morte di questa Augusta Principessa, che avete portato un colpo mortale al riposo dell'Europa, che non cesserà di compiangersela. Separan-

randoci intanto da Voi , ci separiamo dai vostri misfatti dei quali noi ci laviamo le mani , ed esortiam tutti i Popoli , per quanto è il nostro potere , a scuotere un giogo sì vergognoso , e a rigettar con orrore ogni alleanza diretta , o indiretta con dei Mostri , che non lascieranno giammai di adoperarsi al disorganizzamento dell'ordine sociale di tutto il Mondo , e a consumare la rovina di tutte le proprietà , e di tutti gl'individui .

Verona 30. Aprile 1799.

IL REGIO

TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO

Di Prima Istanza di Venezia.

Chiunque avesse Effetti in Pegno appresso l'ora qu. Israel, sive Angelo Malta qu. Marco descritti nella Nota esistente presso il Cancellier di questo Regio Tribunale Civile, ovvero appresso Dom. Aron qu. detto Angelo Malta solo di Lui Figlio, ed Erede, parimenti descritti in altra Nota presso detto Cancelliere, e volesse ricuperarli, debba entro il periodo di giorni 40., dal giorno della pubblicazione del presente, portarsi al Negozio del sudetto Dom. Aron Malta qu. Angelo posto in Ghetto Nuovo, a verificarne il ricupero col solo esborso del Capitale avuto sul Pegno senz'alcun aumento di Prò; altrimenti spirati detti giorni 40., si procederà alla Vendita degli Effetti medesimi sul Pubblico Incanto, per essere deliberati al maggior Offerente, e per essere il ricavato applicato prima a solo rimborso del prezzo da detto qu. Angelo Malta, o da detto Dom. Aron esborsato effettivamente, come appar da' Registri presso di esso Dom. Aron esistenti, e che saranno ad ogni Comando della Giustizia, o Ricerca di cadaun
in-

interessato da detto Dom. Aron complessivamente, e a parte a parte giurati, come sarà ordinato, o richiesto, ed il soprappiù, che si ricavasse rimane in Deposito nel presente Regio Tribunale per esser dato a' rispettivi Proprietarj degli Effetti medesimi, o loro legittimi Rappresentanti, dietro a quanto sarà riconosciuto dalla Giustizia del Tribunal stesso.

E perchè il presente sia a piena cognizione di cadatuno, onde non possi in alcun tempo essere allegata ignoranza, sarà il presente pubblicato ne' luochi soliti; affisso ne' luoghi più frequentati della Città, ed alle Porte del Ghetto.

Venezia dal Regio Tribunale Civile suddetto li 22. Aprile 1799.

(Niccolò Corner Capo.

Medini Canc.

Publicato per me Gio: Francesco Bagetti
Pubblico Comandador.

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE

*All' Esazione della Tansa Insensibile, e Taglion
dalli Corpi Obbligati; Disponibilita, e Disci-
plina de' Traghetti di Venezia, e Terra-Ferma.*

CHe a preservazione del Regio interesse, delli diritti de' Particolari acquirenti, ed a disciplina, e vantaggio delli Barcajuoli Affittuali, volendosi totalmente levate le arbitrarie contraffazioni, che a grave danno, e pregiudizio del Traghetto di Meolo vengono tanto in questa Città, che nella Terra-Ferma praticate, inerendo alle Leggi vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796., in passato più e più volte repubblicate, e confermate dal Regio Proclama 31. Marzo 1798. Resta risolutamente proibito a cadaun Barcarolo di che Barca, e qualità esser si voglia, niuno eccettuato, il fermarsi con le loro Persone, e Barche a far qualunque Nolo di Persone, o di Robe tanto al grosso, che al minuto, così nella Terra-Ferma, nel Canal di Meolo, nelle Ville di Monestier, Fornase, Rovere, S. Pietro Novello, ed altri Luoghi esistenti sopra detto Canale, come in questa Città alla Fondamenta della Scuola di
San

San Marco a Santi Gio: e Paolo, dal Ponte di Pietra in faccia la Chiesa, sino al Ponte di Legno detto de' Meloni; in pena a cadauno, che fosse trovato a far Nolo di sorte alcuna nelli Luoghi sudetti, di Ducati dieci, applicabili metà al Denunziante, (che volendo sarà tenuto secreto), e l'altra metà a beneficio del Traghetto stesso. Restando obbligati il Gastaldo, e Compagni del Traghetto medesimo, ogni volta accadessero contraffazioni, portarne immediate le notizie a questa Deputazione, in pena, quando trascurassero, di Ducati dieci, da esser disposti metà al Denunziante, e metà alla Regia Cassa.

E la presente Notificazione, dovrà esser a chiara intelligenza di cadauno, pubblicata in questa Città, e nelle Ville sunnominate. Et sic &c.

Venezia dalla Deputazione sudetta li 26.
Aprile 1799.

(*Alvise Contarini Deputato.*)

Giacomo Pittarini Canc.

FE.

FEDERICO MARIA

Del Sacro Romano Impero

CONTE DE GIOVANELLI,

Consigliere Intimo Attuale di Stato di Sua
Maestà, Imper., Reale, Appost. ec. ec.

PER DIVINA CLEMENZA

PATRIARCA DI VENEZIA,

E PRIMATE DELLA DALMAZIA, &c.

*Alli diletti Parrochi, Cappellani Curati, e
Rettori di tutte le Chiese Parrucchiali, come
pure alli Superiori di Regolari, di Monache,
di Luoghi Pii, e de' Collegj alla Spiritual
Nostra Giurisdizione soggetti, Salute nel
Signore.*

Nella somma nostra afflizione, per le
attuali dolorose vicende; dopo di esserci an-
nientati al Trono augusto della divina Gran-
dezza; dopo di aver adorati gl'imperscruta-
bili arcani dell'eterna Sapienza; dopo di
aver offerta la vita nostra medesima alla di-
vina Giustizia, per il ben della Chiesa, e
per

per la sacra Persona del supremo Vicario di Gesù Cristo, Pio VI., nel vostro zelo, e nella religiosa vostra cooperazione, o amatissimi Parrochi, e Rettori delle Chiese a Noi soggette, mettiamo il nostro conforto.

Voi ben sapete quale sia stata la condotta de' primi Cristiani, al momento che il Vicario di Gesù Cristo, S. Pietro, si trovava nelle mani di Erode. Egliino notte, e giorno pregavano continuamente il Signore per la sua liberazione: *Oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo.* (A&T. XII. 5.) Facciamo adunque lo stesso anche noi, mentre in Pio VI. vive lo stesso S. Pietro, sopra del quale la santa, cattolica, ed apostolica Chiesa s'appoggia.

Che però avvicinandosi le Feste di Pentecosta, si farà un Settenario divoto, in tutte le Chiese Parrocchiali, incominciando Domenica prossima, sarà li 5. corrente, giorno dedicato alle glorie del Pontefice zelantissimo S. Pio V.

In detto giorno si canterà la Messa votiva dello Spirito Santo, con *Gloria*, e *Credo*, e con le Orazioni: *Concede nos famulos tuos, &c. Deus omnium fidelium . . . Deus regnum omnium . . . Deus refugium.* E dopo si canteranno le Litanie della Santissima Vergine unitamente col Popolo.

In ogni giorno del Settenario, si farà l'Esposizione della sacra Pisside, con il can-

to

to de' primi versi del *Pange Lingua*, e con il *Veni Creator Spiritus*, e dopo una mezz'ora in circa d'adorazione si canteranno le *Litanie de' Santi*, con le consuete Preghiere, chiudendo poi la Funzione con la Benedizione del Santissimo Sacramento. Se poi il vostro zelo, o benemeriti Parrochi, e Rettori, crederà bene di aggiunger qualche altra pratica di pietà, per sempre più eccitare il Popolo alla compunzione, e penitenza, e per placare l'irritata divina Giustizia, Noi ci rimettiamo alla nota vostra prudenza, purchè ogni divota Funzione si faccia solo dentro il recinto della propria Chiesa.

Nelle Chiese poi de' Regolari dell'uno, e dell'altro sesso, come pure in quelle degli Ospitali, Conservatorii, ed altri Pii Luoghi incomincerà il Settenario, nel giorno solennissimo di Pentecoste; ne' quali giorni si reciterà, o si canterà l'Inno *Veni Creator Spiritus*, con le *Litanie de' Santi*, restando in libertà i rispettivi Superiori, e Superiore di determinare, o nell'interno del Coro, o nella Chiesa esteriore tutto quello essi conosceranno di maggior Gloria di Dio, e di edificazione del Popolo.

A tutti quelli, che concorreranno a questa pia divozione accordiamo cento giorni d'Indulgenza, per ogni volta: e di più, chi sarà concorso a questi due Settenarii, con vero spirito di pietà, confessato, e comuni-

ca-

cato che sia, conseguirà nel giorno di Pentecoste, e nel giorno della SS. Trinità l'Indulgenza di cinque Anni, e cinque Quarantene. Quale Indulgenza di Gento giorni da Noi si concede anche a chi privatamente reciterà in ogni giorno de' due Sottennarii il *Veni Creator Spiritus*, le *Litanie de' Santi*, con cinque *Pater*, *Ave*, e *Credo* secondo l'intenzione del Nostro Sommo Pontefice. E avendo in ogni giorno fatte queste Preghiere, potranno pure nella Domenica delle Pentecoste, e della Santiss. Trinità, lucrar la suespressa Indulgenza di cinque anni; e di cinque quarantene, previa per altro la Sacramental Confessione, e Comunione.

Ma perchè la causa della Chiesa è collegata, con quella dell' Augusto nostro Sovrano, da Dio, solo, e supremo Arbitro di tutti i Regni, e Regnanti eletto ad esserne il Difensore, eccitate il Popolo a far per esso le più fervorose preghiere, perchè il Signor degli eserciti doni un compiuto trionfo alle Imperiali sue Armate. Ricordate pure al Popolo stesso, che si, per dovere di religione, e di gratitudine, come, per proprio interesse, deve in ogni modo possibile aiutar que' valorosi Soldati, che pel ben della Chiesa, e per nostra difesa hanno esposta la loro vita, o la stanno attualmente esponendo.

Finalmente abbiate compassione ancora di
 Tor, 2. N.º VIII. H Noi,

Noi, che benchè immeritevoli, posti da Dio su questa Cattedra Patriarcale, ci consideriamo come una vittima, sempre pronta ad essere sacrificata, e per la sua Gloria, e per salvezza di quella Greggia, che a Noi venne affidata: mentre ricordando a tutti le consolanti parole, che a' tempi di Giuditta, disse al suo Popolo il sommo Sacerdote Eliacimo: *Scitote quoniam exaudiet Dominus preces vestras, si manentes permanseritis, in jejuniis, & orationibus in conspectu Domini* (Judit. IV. 12.) vi doniamo la pastorale Benedizione.

Dal Palazzo Patriarcale di Venezia li primo Maggio 1799.

(FEDERICO MARIA Patriarca di Venezia.

Carlo Indrie Canc. Patr.

LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

E P E R E S S A

LA D E P U T A Z I O N E

All' interna Polizia delle Strade , e Canali

Fa intendere, e Sapere.

CHe in adempimento al Decreto dell' Imperiale Regio Magistrato Camerale 26. Aprile prossimo passato, deliberar dovendo sul Pubblico Incanto l' Escavazione delli Pubblici Rivi denominati dell' Umiltà, de' Catecumeni, e de' Saloni in Contrada di S. Gregorio, non che il Rielo morto in Contrada di Santa Soffia, e l' altro in quella di S. Fantino detto dell' Albero, con tutti li patti, modi, e condizioni, che risultano dalla Polizia d' Incanto a stampa 16. Marzo prossimo passato.

Si porterà perciò il N. H. Deputato il giorno di Martedì sarà li 7. Maggio corrente verso il mezzo giorno sopra il Pubblico Incanto fuori delle Porte dell' ex-Magistrato del Cattaver a S. Marco per ricever l'esibizioni, che verranno fatte dagli aspiranti, e nel terzo Incanto deliberate al minor Offe-

H 2 ren-

rente, e col pronto Contante per il Pagamento tutte le sopradette Escavazioni, salva però sempre l' Approvazione della deliberazione dalla Nobile Congregazione Delegata.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso nelli luoghi soliti, e consueti; non che intimato al Gastaldo dell' Arte de' Burchieri, e consegnato in Copia allo stesso a tenor delle Leggi.

Venezia dalla Deputazione sudetta li primo Maggio 1799.

(*Girolamo Querini Deputato.*)

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

Addì detto. Pubblicato per Anzolo Franceschi
Pubblico Comandador.

D E P U T A T I

Rappresentanti il Consiglio Generale.

Sempre impegnata questa Nobile Deputazione per procurare possibilmente il maggior risparmio degli Attiragli, che devono servire per il trasporto dei Bagagli, e Vive-ri per l'Imperial Armata Russa, e per l'Imperiali Regie Truppe, hanno prodotto le più fervide supplicazioni all'Imperial Regio Comando Militare per un oggetto sì importante, ed avendo ottenuto grazioso Rescritto, con il quale viene prescritto, che non possano esser pretesi più Carri di quelli, che realmente saranno necessarij per li relativi trasporti, e per una sola Marchia, al qual effetto saranno presidiate tali disposizioni da apposito Sig. Ufficiale incaricato, dovendo essere cambiati, onde le rispettive Provincie abbiano a sostener un tal peso con pari proporzione.

Sue Signorie Illustrissime rendono nota una tale deliberazione a conforto dei rispettivi Condottieri, ed a loro tranquillità, e nel

nel tempo stesso, perchè sia a comune cognizione, che non viene omissa alcuna diligenza per minorare il peso di questa Popolazione.

Vicenza 27. Aprile 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Gaetan Agostino Ghellini
- (D. Bernardin Conti Barbaran
- (D. Coriolano Garzadori
- (D. Francesco Arrigoni.

*Giuseppe Maria Colletti
Ras. Mand. &c.*

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti premesso ec., molti presenti ec., così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GP

Gl' Illustrissimi Signori

D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

Sempre intente Sue Signorie Illustrissime Rappresentanti il Generale Consiglio al più pronto Sovrano Servizio, onde si effettuino le necessarie condotte per le Regie Imper. Armate, ed intente egualmente a compartire il carico con equa imparziale giustizia sopra tutti gli Animali d'Attiraglio, e da Soma di questa Città, e Provincia con l'oggetto di disimpegnare in quanto sia possibile gli Animali Bovini, affine di lasciarli ai necessarj eminenti lavori della Campagna a tenor dell' antecedente Proclama 15. Aprile cadente.

Ordinano, e comandano, che in termine di giorni otto abbiano in Città tutti gli Abitanti niuno eccettuato a denunziare all' Illustrissima Presidenza a Fatture, e Pubblici Quartieri il numero di tutti gli Animali d' Attiraglio, e da Soma, e così per le Colture, e Ville li Governatori denunzieranno dentro il fissato termine alla predetta Illustrissima Presidenza il numero de' Bovi, Ca-
 val-

valli, e Muli, che si attrovano nel Circondario delle rispettive Ville, onde con li dovuti confronti, e riconoscenze si possa formar quel pronto Piano che concilj gli eminenti oggetti del Sovrano Servizio con il possibile risparmio della spezie Bovina per salvarla agl'importanti oggetti dell'Agricoltura.

Vicenza 30. Aprile 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Porto Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Gaetan Agostino Ghellini
- (D. Bernardin Conti Barbaran
- (D. Gio: Giacomo di Tiene
- (D. Coriolano Garzadori
- (D. Francesco Arrigoni.

Il Ras. della Magnif. Città Mand. &c.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti premesso ec., molti presenti ec., così riferendo Pietro Brunello Guardia.

IL

IL CESAREO REGIO

MAGNIFICO MAGGIOR CONSIGLIO

Della Città di Belluno,

E PER ESSO

Li Nobili Signori

GIURATI DI GIUSTIZIA.

INtento il vigilante zelo de' Spettabili Giurati di Giustizia a procurare, ne' primordj di sua Carica, a questa Popolazione tutti quei maggiori vantaggi, che si rendono necessarj alla più comoda di lei sussistenza, che deriva specialmente dall'amministrazione della più retta, ed imparziale Giustizia, e fatto palese agl' infrascritti Giurati il disordine, e pregiudizio, che viene inferito, massimamente all' interesse de' Poveri, dalla licenza, ed ingordiggia de' Bottegaaj, e Venditori di Commestibili, tanto eccedendo nella vendita de' generi a' prezzi enormi, quanto servendosi di bilancie, stadiere, pesi, e misure non bolate, e talvolta non giuste, ed innabili all' uso: però essendo unanime parere de' mede-

Tom. 2. N.º IX.

I

si-

simi di divenire all'estesa de' seguenti ordini, per l'esecuzione de' quali, oltre la vigilante cura, che verrà praticata dalli Spettabili Giurati di Giustizia colle loro visite personali alle Botteghe, e Negozi, e dove più occorresse per le opportune osservazioni, e necessarij confronti, sarà anco rigorosamente proceduto contro li trasgressori, per venire poscia, oltre al lievo delle pene stabilite, e ad arbitrio dell' Ufficio a norma delle trasgressioni, anco al conveniente castigo personale de' Rej; e perciò col presente fanno pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che li sudetti Bottegaj, o Venditori di qualunque genere di Commestibili non abbiano ad eccedere nella vendita il prezzo, che verrà di tempo in tempo stabilito con le consuete tariffe, e sia loro assolutamente proibito il servirsi di bilancie, stadiere, pesi, e misure, che non siano state riscontrate dal Pubblico Bolladore in pena ad arbitrio de' Spettabili Giurati a norma della delinquenza.

II. Che tutti li Pistori di Città, Borghi, e Territorio devano in ogni tempo tener provveduti li loro rispettivi posti di Pane ben cotto, e di buona qualità, e che regga al peso, che verrà loro col solito Calamiere stabilito di tempo in tempo, e che sarà a medesimi consegnato, in pena a chi fosse provato contrastatore, o in qualità, o in pe-

peso di Duc. 25. per ogni contraffazione, oltre la perdita del Pane, ed altre ad arbitrio.

III. E perchè scoprono ogni giorno, che l'enorme prezzo dei generi, spesso proviene dalla poca quantità, che di questi viene a vendersi sulla pubblica Piazza; ordinano, che niun venditore de' Commestibili Villico, Pescatore, od altra persona, che porta generi, e frutta per vendersi in Città, non possa ciò effettuare, se non in questa pubblica Piazza; e perciò resta severamente proibita la vendita, che abusivamente si faceva sulle strade vicine alla Città, ne' Borghi, e nelle Contrade; volendo espressamente che tutto venga a vendersi sulla pubblica Piazza, in pena al trasgressore della perdita del genere, e di L. 24. per cadauna volta, e ad arbitrio ec. Non andando già esente qualunque siasi il Compratore, che dovrà anzi soggiacere alla pena medesima del Venditore contraffattore, e ad arbitrio ec. specialmente trattandosi degli Inchiattadori, e Persone contemplate nel seguente Capitolo; restando poi libero il genere a poter portare, vendere, e girare per le strade, e luoghi della Città dopo il segno del mezzogiorno.

IV. Resta nel più risoluto modo proibito ai Bottegari, Osti, Locandieri, Canevari, ed alli così detti Revendigoli, o Inchiattadori sì di Commestibili, che di frutta il

comperare nè per se, nè per interposte Persone qualunque sorta, e quantità di Frutti, Buttiri, Formaggi, o alcun altro genere di Commestibili prima dell'ora del mezzo giorno in pena di L. 24. da esser levata *toties quoties*; oltre ad altre maggiori *etiam* ad arbitrio delli predetti Spettabili Giurati di Giustizia.

E perchè il presente risoluto ordine abbia a riportare l'invioabile sua esecuzione sarà aperto l'adito alli ricorsi all'Uffizio de' Giurati di Giustizia per la denunzia dei delinquenti, e il denunziante, oltre l'essere tenuto occulto sarà ricompensato. Incaricando questo Capo della Guardia di Polizia per l'esecuzione di quanto fu col presente ordine prescritto, e stabilito, invigilando per li Borghi della Città, e dove più fosse il bisogno, onde cogliere li trasgressori infraganti, e levargli a vista il genere di contraffazione, denunziando l'operato all'Uffizio, che in seguito passerà contro li medesimi nelle forme metodiche per devenire alla Decretazione di quei castighi, e pene, che saranno riputate giuste, e convenirsi alla qualità delle trasgressioni, e dei delinquenti.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato tanto in questa Città, quanto diffuso per il Territorio, e consegnato alle rispettive Osterie, Locande, Caneve, Botteghe &c.

on-

onde non abbia alcuno a fingere ignoranza, ed anzi riportar abbia la sua puntuale, ed intera osservanza, ed esecuzione. In quorum fidem &c.

Belluno dall' Ufficio de' Spett. Sign. Giurati di Giustizia li 2. Aprile 1799.

(Antonio Doglioni Giurato di Giustizia.

(Eustachio Co: Rudio Giurato di Giust.

Gio: Battista Barcelloni Corte Giurato di Giustizia .

(Giacomo Persicini Giurato di Giustizia.

*Virginio Barcelloni Corte
Canc. dell' Uffiz.*

OR-

X 70 X

ORGANIZZAZIONE
D E L
CAPITANIATO D' AGORDO
O R D I N A T A
DALL'IMPERIALE REGIO
GOVERNO GENERALE.



Venezia 6. Aprile 1799.

Quali, e quante siano le inveterate quistioni, e le acerbe inquietudini, che fino da tempi lontani agitano li Comuni, ed Abitanti del Distretto d'Agordo nel Bellunese, tanto per il sistema di quell'Economiche Amministrazioni, quanto per l'intelligenza, ed esecuzione delle Terminazioni Sindicali Loredan 2. Aprile 1725., ben estesamente vennero di rilevarsi, non meno da un dettagliato Memoriale dei 23. Comuni componenti quel Distretto rappresentati dai due Sindicati Minori di Sotto, e Sopra Chiusa, che da tutti i documenti accompagnati dall'ora cessato Regio Collegio Fiscale incaricato

to dalla fu Regia Commission Camerale dell'esame de' medesimi, e d'intendere in formale ascolto le ragioni delle Parti interessate, e specialmente dal Consiglio d' Agordo, sopra del quale nacque il ricorso.

Della maggior importanza riconoscendo pertanto l'Imper. Reg. Gov. Gen. una pronta efficace provvidenza, che ritenute le viste di equità, di convenienza, e di ragione valga a cautare l'interesse de' rispettivi Corpi, e de' Contribuenti, e che con analogia di metodi, e di discipline serva a provvedere alla tranquillità di quelle Popolazioni, al buon ordine, ed all'osservanza delle Leggi, deviene perciò, inteso anche il parere del Regio Fisco, a fissare, e prescrivere le seguenti articolate discipline, e riforme, che per la loro comune intelligenza, ed esatta osservanza dovranno essere stampate, e pubblicate, ferme in tutto restar dovendo le precedenti prescrizioni, che a queste non ripugnassero.

I. Dovrà istituirsi nel Distretto surriferito un nuovo Corpo, che avrà denominarsi Deputazione Distrittuale Economica d' Agordo, composta questa del Nob. Capitano, di due Consoli del Consiglio d' Agordo; di due Sindici, uno del Comune di Sopra, l'altro di Sotto Chiusa tutti *pro tempore*, e di dodici Deputati Straordinarij, sei eletti dal suddetto Consiglio d' Agordo, e sei dal Sindi-

ca-

cato Generale, cioè tre del Riparto sopra Chiusa, e tre di quello sotto Chiusa.

II. Questo Corpo dovrà convocarsi nel Pubblico Palazzo di Agordo, e l'invito alla riduzione potrà, secondo le rispettive esigenze, esser fatto tanto dalli Consoli, che dalli Sindici, e s'intenderà legittimo il Corpo stesso, quando v'intervengano il Capitano, li Consoli, e Sindici rispettivi, e li dodeci Deputati Consiglieri, al qual'oggetto avranno ad esserne eletti due altri di riserva in ognuno delli tre Corpi, i quali saranno abilitati ad intervenire alla riduzione, nel solo caso, che alcuno degli attuali fosse legittimamente impedito.

III. Dentro il periodo al più d'un Mese dalla pubblicazione delle presenti sistematiche riforme dovrà verificarsi la elezione dei dodici Consiglieri predetti, e dei sei Aggiunti di riserva; quelli del Consiglio d'Agordo nella Convocazione dello stesso, e quelli di Sopra, e Sotto Chiusa nella Convocazione dei due Sindicati Minori, che formano il Sindacato Generale.

IV. I Consiglieri, ed Aggiunti sudetti dovranno esser sempre del Corpo, o Riparto rispettivo, dovranno avere almeno 30. anni d'età, e Soldi sei d'Estimo Reale per ogni Colta, nè potranno esser decotti, o falliti, nè debitori verso i Corpi stessi, nè con essi in Litigio, e si dovrà procurare, che siano

no

no li più probi, e capaci. La durata loro nel Carico sarà d'anni due continui, e saranno soggetti ad egual contumacia, a riserva di questo primo caso, poichè al terminare del prossimo venturo Dicembre dovranno sortire dal corpo dell'Offizio tre Deputati, ed un Aggiunto, che avessero avuto minor numero de' voti nella loro Elezione fatta dal Consiglio d'Agordo, ed egualmente tre Deputati, ed un Aggiunto del General Sindicato, e ciò all'effetto, che annualmente ne abbiano ad essere de' nuovi, e de' vecchi. Le elezioni, che si faranno sempre colli due terzi de' voti, in progresso, ed annualmente dovranno seguire in Dicembre per cominciare gli Eletti in Gennaro le incombenze della sudetta Deputazione.

V. Fermo il Gettito delle spese ordinarie, certe stabilite colla terza Sindicale Loredan 1725. 2. Aprile tanto sul Reale, che sul Personale da esser verificato dalla sudetta Deputazione, anche il Riparto delle spese incerte, e tutti i Gettiti straordinarj cadenti sull'intero Distretto tanto sul Reale, che sul Personale saranno riconosciuti, ed assegnati nelle relative proporzionate tangenti con Parte apposita della Deputazione medesima, alla quale soltanto viene demandata una tal facoltà.

VI. Tener dovendosi per inalterabile i Gettiti ordinarj fissi, le Parti delli medesimi;

mi, che tanto sul Reale che sul Personale dovranno prendersi con i due terzi de' voti, saranno dalla sudetta Deputazione immediatamente eseguite. Quelle Parti poi, che riguardassero spese incerte, ed straordinarie, sempre da esser prese come sopra, per qualisia eventualità, o bisogno, dovranno essere dopo otto giorni rispettivamente poste alla ballottazione, quelle dei Gettiti sul Reale nel Consiglio del Comune d'Agordo, e quelle sul Personale nel Sindicato Generale, per essere, o approvate, o rejette colla pluralità dei voti di questi Corpi rispettivi, convocati nei due terzi almeno del totale loro numero.

VII. Tutte le Parti dei Gettiti tanto sul Reale, che sul Personale dovranno esser proposte in essa Deputazione Economica dall'intera Presidenza, che sarà formata dal Nob. Capitano, Consoli, e Sindici, come nell'articolo Primo, i quali non dovranno aver fra loro nessuna preminenza, se non in relazione alla loro età, e dovrà essa invigilare all'esecuzione delle Leggi tutte, e discipline relative.

VIII. Dovendo esser provveduta la sudetta Deputazione d'un abile, ed sperimentato Cancelliere, il quale abbia l'obbligo di servirla in tutte le sue ispezioni, avrà questa Carica ad esser esercitata per turno biennale dalli tre Cancellieri *pro tempore* del Consiglio

siglio d' Agordo, del Minor Sindicato Sopra Chiusa, e del Minor Sindicato Sotto Chiusa. Rimanendo fermi però in presente li due Cancellieri attuali del Consiglio d' Agordo, e di Sopra Chiusa, dovrà il Sindicato Minore Sotto Chiusa a cui manca un tal Ministro subito eleggerlo, e tutti tre essi Cancellieri saranno posti prontamente alla ballottazione della Deputazione suddetta, cosicchè quello, che sarà superiore de' voti abbia ad intendersi il destinato, ed eletto per il primo biennio, e gl' inferiori vi succederanno ne' biennj successivi in ragione della rispettiva maggioranza de' voti, dovendo in caso di patta estraersi a sorte fra quelli, che avessero impattato; ed in progresso seguirà con ordine inalterabile il turno stabilito.

IX. Questo Cancelliere della Deputazione sarà il Custode degli Estimi Reali, e Personali di tutto il Distretto, dovrà tenere il suo Ufficio all' attuale Cancellaria d' Agordo, servirà la predetta Deputazione Distrittuale in ogni sua convocazione, ed operazione commessagli, terrà esatti separati Registri, eseguirà le fatture dei Gettiti, Riparti, ed altre ispezioni tutte a norma del consueto, ed al termine del suo biennio consegnerà ogni Documento, Libri, e Carte con relativi inventarj al suo successore.

X. Quanto alle discipline dei Gettiti, forme d' Imposta, metodi di Scrittura, scossio-

ni, e pagamenti saranno osservate le quattro Sindicali Loredan 2. Aprile 1725. in tutto ciò, che al presente sistema non ripugnassero. Avrà la Deputazione ad eleggere un solo Esattore per tutti i Gettiti, ch'essa verificasse, da eleggersi colle solite legali discipline, e che aver debba almeno Soldi cinque d'Estimo Reale per Colta. Non potrà verificarsi nessun pagamento di qualsivisa qualità dipendente dalla Deputazione medesima, quando non venga ordinato all'Esattore con bollettino a stampa indicante il motivo, numerato, e registrato in Libro apposito, sottoscritto dal Nob. Capitano, e dal Cancelliere sudetto, senza di che l'Esattore, che pagasse, sarà responsabile del proprio, a riserva però delle pubbliche Gravezze, che potranno esser esborsate dall'Esattore ai soliti tempi, anche senza di queste discipline.

XI. Le annuali rese de' Conti generali, tanto sul Reale, che sul Personale già prescritte dalle Terminazioni Loredan dovranno esattamente verificarsi innanzi alla sola Deputazione Economica per tutti gli argomenti di sua appartenenza, dovendo poscia da' Consoli, e da' Sindici essere istruiti li rispettivi loro Corpi per la relativa approvazione.

XII. Tutti i Libri degli Estimi tanto Reali, che Personali, niuno eccettuato, saranno consegnati nelle mani, ed in custodia del nuovo Cancelliere, e ciò dentro il pe-
rio-

spazio di giorni otto dalla data della sua ele-
 zione, da chiunque presso di se ne avesse,
 e verranno riposti dallo stesso nella Cancellaria
 preaccennata della quale gli verranno
 consegnate le chiavi. Seguita l'unione com-
 pleta di tutti gli Estimi Originali, o sia di
 quegli Estimi, che sono la Matrice, ed il
 loro deposito nella sudetta Cancellaria, sa-
 ranno rilasciate autentiche copie degli stessi,
 o sia gli esemplari rispettivi alli Rappresen-
 tanti del Consiglio di Agordo, a quelli del
 Minor Sindicato Sopra Chiusa, ed a quelli
 del Minor Sindicato Sotto Chiusa, e ciò
 nella rispettiva porzione, a cadauno spettan-
 te, cioè di quelle sole Partite, e Dite d'
 Estimo tanto Reale, che Personale, le qua-
 li fossero del rispettivo Corpo, o Riparto.
 Il lievo delle sopraindicate copie dovrà esser
 eseguito dentro il periodo di Mesi due da
 chi più piacerà a cadaun Corpo, saranno es-
 se firmate dal nuovo Cancelliere, e conse-
 gnate immediatamente al Cancelliere di Ri-
 parto rispettivo, ognuno de' quali ne sarà il
 parzial Custode, e Direttore, coll'obbligo
 di tenerle in apposito luogo, e sempre a
 soddisfazione del proprio Corpo, e Indivi-
 dui. Il dispendio, che occorresse per la for-
 mazione di dette copie dovrà cadere a peso
 del rispettivo Corpo, al quale appartenesse-
 ro, da cui verrà lo stesso parzialmente get-
 tato, dovendo la mercede relativa essere di

un Soldo per Dita, quanto al Giornale, di tre Soldi quanto al Quaderno, e di quattro Soldi quanto alla Vacchetta, non compreso l'occorrente per l'acquisto de' Libri.

XIII. Sopra i sudetti esemplari dedotti in copia come sopra, seguiranno i Traslati degl' Individui del Corpo rispettivo, dei quali al più dopo giorni otto della loro verifica- zione dovrà esserne consegnata copia al Canc- celliere della Deputazione predetta, ond' ese- guisca li necessarij registri, e regolamenti. Serviranno inoltre per norma nei casi, che ad alcuno dei tre Corpi sudetti occorresse qualche Gettito parziale per affari proprj quali sempre dovranno cadere a solo peso del Corpo rispettivo, a cui appartenessero, e li Gettiti saranno verificati colle solite di- scipline a norma delle Terminazioni Lore- dan 1725., sempre però dal solo Corpo sog- getto con rispettive legali convocazioni o in Agordo, o in Concenighe, o a Voltago, ed a solo peso de'suoi Individui, dovendo li bollettini essere rilasciati a tenor dell' artico- lo Decimo, firmati però soltanto dalli Sin- dici, o Consoli rispettivi, e loro Can- celliere, eleggendo ogni Corpo il proprio Esattore, ed accudindo alle proprie rese de' Conti.

XIV. Aggravato attualmente quel Distret- to per ciò che riguarda gli Estimi, e Get- titi di L. 1934. annuali per salario de' Can- cel-

cellieri, dovranno quest' esser ripartite fra li tre precennati Cancellieri *pro tempore* con qualche adattata proporzione alle Fatture, delle quali restano rispettivamente incaricati: Avendo però li Cancellieri di Sopra, e Sotto Chiusa l'incombenza parziale di accudire agli Estimi de' rispettivi Individui, che sono al Num. di 7000. circa per cadauno, quello del Consiglio del Comune, o sia Regola d'Agordo agli Estimi degl' Individui dello stesso, che sono 78., e quello, che fungerà il carico di Cancelliere della Deputazione Economica avendo a soprintendere agli Estimi universali, cioè di circa 15000. Individui, sarà quindi stabilito, che li due Cancellieri di Sopra, e Sotto Chiusa abbiano L. 520. all' anno per cadauno; quello del Consiglio d'Agordo L. 310., e quello fra essi tre Cancellieri, che accudirà *pro tempore* all' Ufficio Economico Distrittuale, abbia oltre il suo naturale salario sopradetto altre L. 630. all' anno, compresa ne' sudetti stipendj anche qualunque sorta d'indennizzazione per carta, pene, ed inchiostro la di cui partita fissata colla Terminazione Loredan restar deve perciò soppressa.

XV. Per quanto poi riguarda il Cancelliere del Sindicato Generale composto delli due Sindicali Minori di Sotto, e Sopra Chiusa, sarà levato il peso d'una tal carica ora in questione, giacchè per il Piano presente v-

nin-

nindo consegnati al Cancelliere dell'Offizio Economico gli Estimi Personali si rende affatto inutile la carica sopradetta, e quindi li due Cancellieri di Sopra, e di Sotto Chiusa dovranno impiegarsi nelle convocazioni del Generale Sindicato un'anno per cadauno alternativamente, senz'alcuna utilità maggiore, e dovendo poi anch'essi due Cancellieri essere riballotati di biennio in biennio dal Corpo rispettivo, sempre aperto l'adito a chiunque di potervi concorrere.

XVI. Intorno finalmente le cinque Parti dedotte pure in questione. Quella, ch' elegge li Deputati *ad Lites* restar dovrà nel suo pieno vigore. Quella riguardante la Carica del Nunzio s'intenderà pure approvata, dovendo però l'Imposta relativa esser gettata a solo peso dei Comuni dalli due Sindacati rispettivi; Quella dell'Imprestito per le Pubbliche Gravezze, essendo spirato il tempo, s'intenderà annullata, dovendo però la predetta Deputazione eseguire prontamente il Gettito per il pagamento di esse Gravezze, o per il saldo di chi le avesse nel frattempo soddisfatte. Quella circa il Cancelliere del Sindicato Generale s'intenderà cessata, non essendo più di nessun vigore, ed effetto col Piano presente; E quella finalmente circa gli aggravi derivanti dalle somministrazioni fatte alle Truppe Cesaree s'intenderà approvata, e sarà eseguita, dovendo però essere

assunta tale amministrazione, e materia dalla sola Deputazione Economica in ogni sua parte, puramente Economica, o essendone l'argomento, e tenuto dal suo Cancelliere, annullata qualunque posteriore elezione di Deputati, ed ogni altra Parte relativa, dovendo esser esaurita colli metodi nella surriferita prescritti, ed a norma delle ulteriori deliberazioni della Deputazione medesima.

XVII. Le spese incontrate nell'esaurimento dell'ascolto dovranno cadere a peso delli due Estimi rispettivi, cioè quelle del Consiglio sulli proprj, e quelle del Sindicato su quelli delli Comuni di Sopra, e Sotto Chiusa, dovendo venire quiditate dal suespresso nuov' Ufficio Economico Distrittuale colli metodi stabiliti dall'Articolo XIII., ed a norma delle Leggi.

XVIII. Le sei Parti prese dal Sindicato Minor Sotto Chiusa li 12. e 23. Gennaro prossimo passato prodotte tutte nel reclamo dei Sindici, e Deputati dei Comuni, essendo irregolari, incompetenti, offensive alle Leggi, e facoltà del Sindicato Generale aggravanti que' Contribuenti, e lesive in parte l'ascolto, ch'era pendente, restano tagliate, ed annullate, come se state prese non fossero.

Un tal Piano di riforma, e di discipline, che non distruggendo nè l'Accordo 1621.,
Tom. 2. N.º XI. L nè

nè le Sindicali 1725., assicura nel possibile miglior modo la loro osservanza, e che a ragione deve far confidare, che in grazia d'una maggior cautela nella loro Economica Amministrazione, tolte restino le cagioni delle sin quì corse discordie fra li due contendenti Corpi; li Nobili Consoli di Belluno restano incaricati dall'Imperiale Regio Governo Generale di pubblicarlo, e diffonderlo colle Stampe (che dovranno verificarsi a spese del General Sindicato) e ciò per la dovuta comune intelligenza, e perfetta esecuzione.

PELLEGRINI.

Buzenello Imp. Reg. Seg.

LI

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI
IL CESAREO REG. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO
INFRA SCRITTI.

Commettono alli Casalini, e Bottegari di questa Città, Borghi, e Territorio di tener provvedute le loro Botteghe degl'infra-scritti Comestibili da Grasso, e da Magro a beneficio, ed uso comune, e quelli vendere nel corrente anno alli prezzi qui sotto notati, oggi così limitati dal Magnifico Consiglio Minore, nè eccedere il prezzo nella vendita in alcuna maniera, in pena di L. 24. de' piccoli per cadauno, e cadauna contraffazione, oltre l'essere puniti anche con pene afflittive ad arbitrio della Giustizia, e sotto le pene predette dovranno tener la presente affissa, ed esposta sopra la porta, o balcone delle loro Botteghe verso la strada, acciò possa da ognuno esser veduta, eletta, al qual effetto restagli consegnata. Che tanto ec-

Seguono li Prezzi dei Comestibili.

L 2 Prez-

*Prezzi dei Comestibili da Grasso, che dureranno
fino a Giugno prossimo venturo.*

Presciuto senza osso alla libbra	L.2: 4
Ossocollo alla libbra	L.2: 4
Soppresse buone alla libbra	L.1:16
Saladi coll' aglio alla libbra	L.2: 8
Musetti alla libbra	L.2:—
Lardo alla libbra	L.1:10
Sonza alla libbra	L.1:12
Strutto alla libbra	L.1:16

*Prezzi dei detti Comestibili da Grasso per il
rimanente dell' Anno.*

Presciuto senza osso alla libbra	L.2: 8
Ossocollo alla libbra	L.2: 8
Soppresse alla libbra	L.2:—
Saladi coll' aglio alla libbra	L.2:12
Musetti alla libbra	L.2: 4
Lardo alla libbra	L.1:12
Sonza alla libbra	L.1:16
Strutto alla libbra	L.2:—

Prezzi dei Comestibili da Magro.

Formaggio Piasentin alla libb.	L.3:12
———— Bressan alla libb.	L.2: 4
———— di Pecora Vecchio alla libb.	L.1:12
———— di Pecora Fresco alla libb.	L.1: 4
For-	

Formaggio	Misciato Vecchio alla libb.	L. 1: 4
_____	Misciato Fresco alla libb.	L. -: 18
_____	di Armenta Vecchio alla libb.	L. 1: —
_____	di Armenta Fresco alla libb.	L. -: 16
_____	di Razzo Pecorino alla libb.	L. 1: 8
_____	Asino alla libbra	L. 1: 8

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica
Città li 12. Aprile 1799.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console .

(Daniel Doglioni Console .

(Girolamo Doglioni Console .

(Gio: Alpago qu. Francesco Console .

*Antonio Pagani Canc. del Magnif. Consig.,
e della Magnif. Città de Mand.*

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI
IL CESAREO REG. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO
I N F R A S C R I T T I .

Commettono alli Macellari di questa Città, e Territorio di dover per ora, e fino a nuova deliberazione vendere le Carni infrascritte alli prezzi stati già stabiliti interinamente dal Magnifico Minor Consiglio con sua parte del giorno d'oggi, e di non eccedere in alcuna maniera nella vendita delle stesse in pena di L. 24. per cadauna contraffazione, oltre altre afflittive ad arbitrio della Giustizia. Dovendo il presente esser tenuto affisso alla porta, o balcone della Bottega di ciascun Macellare, acciò possa essere da ognuno veduto, e letto, al qual effetto sarà a ciascuno dei predetti Macellari consegnato.

Segue li Prezzi presenti.

Prez.

*Prezzi presenti, e che dureranno fino a nuova
deliberazione ec.*

Carne di Manzo a soldi 18. alla libbra.
— di Vitello a soldi 17. alla libbra.
— di Castrato a soldi 16. alla libbra.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica
Città li 12. Aprile 1799.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console,
(Daniel Doglioni Console.
(Girolamo Doglioni Console.
(Gio: Alpagò qu. Francesco Console.

*Antonio Pagani, Canc. del Magnif. Consig.,
e della Magnif. Città de Mand.*



IL REG. GIUSDICENTE CRIMINALE

Incaricato di Polizia,

E li Nobili Signori Deputati al Teatro
infrascritti.

TRoppo riflessibili, e frequenti sono i
disordini, che hanno luogo in questo Tea-
tro in occasione di pubbliche Rappresen-
tazio-

zioni, perchè il Regio Giudicente Criminale, e li Nobili Signori Deputati al Teatro immorar possano d'avvantaggio, senza apporvi que' provvedimenti, che vagliano per una parte a render immune, e sicuro un luogo Pubblico, e per l'altra a preservare non solamente la quiete di chi lo frequenta, ma eziandio a lasciar libero, e tranquillo agli Attori l'esercizio del proprio dovere.

Egli è quindi, ch'esso Reg. Giudicente Criminale Incaricato di Polizia, e Nobili Deputati infrascritti, richiamando all'osservanza le dovute Teatrali discipline, fanno generalmente noto, che incorrerà nelle pene più rigorose di personale castigo chiunque si farà lecito nella vicina apertura di Teatro.

Di schierarsi in spalliera alla porta d'ingresso all'entrare, o al sortire dell'Udienza.

Chi insisterà osservabilmente col batter le mani per esiger le repliche.

Chi sotto qualunque pretesto ardirà di fisciare, contendere, o bestemmiaire.

Chi dal Piè-piano osasse arrampicarsi su per le loggie del prim'Ordine, occupando così gli altrui Palchi.

Chi rumorosamente correrà per le scale, farà strepiti negli andj, nelle loggie, nel Parter.

Chi insomma con un contegno, che non
sia

sia uniforme alla quiete, alla moderazione, ed alle discipline Teatrali, darà in qualunque maniera motivo di giusto reclamo a chi è destinato a vegliare sul buon ordine, e ad allontanare que' inconventi, che cimentar possono la tranquillità dell' Udienza, e sturbare il buon andamento delle Rappresentazioni.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 21. Aprile 1799.

(Luigi Pagani Cesa Regio Giudicente
Criminale Incaricato di Pollzia.

(Virgilio Co: Tonetti)

(Girolamo Doglioni) Dep. al Teatro.

(Gio: Alpaog. Francesco)

Antonio Pagani Canc. de Mand.

LI PROVVEDITORI

Del Regio primario Offizio di Sanità.

FUnesti apparati di Bovine malattie sparse in alcuni Villaggi di questa Provincia fanno temere un nuovo scoppio di quel Contagio, che nella distanza di un'anno cagionò tante perdite, e travagli col sacrificio lagrimevole della specie preziosa.

Una delle prime, e maggiori providenze, colle quali por argine alla micidiale dilatazione del nascente morbo, si è quella delle vietate pratiche, e dell'inibito commercio degl'Animali, la di cui unione pericolosa forma la conseguenza dei danni più estesì.

A quest' oggetto per la facoltà, che ci venne demandata dal Regio Supremo Tribunale alla Sanità di Venezia, troviamo motivo per ora di proibir rissolutamente li Mercati, e Fiere tutte degl'Animali Bovini niuna eccettuata, solite a farsi in questa Città, e Provincia, non essendo nemmen lecito di permettere in qual si sia Luogo, sebene fuori di essi Mercati concorso alcuno di Bovini in pena dell' indignazione del Reg. Tribun., e di quei forti castighi, che sembreranno propri alla somma di lui autorità.

Affin.

Affinchè il presente vada a cognizione universale sarà emanato, ed affisso ai Luoghi soliti di questa Città, indi diffuso nelle Città, Castelli, Terre, e Ville della Provincia sudetta per la pronta, ed inalterabile sua esecuzione. Così ec.

Udine dal Regio Primario Offizio di Sanità li 6. Marzo 1799.

(Giacomo Caymo Provved. alla Sanità.

(Giulio Agricola Provved. alla Sanità.

(Niccolò di Toppo Provved. alla Sanità.

(Gio: Maria Beretta Provved. alla Sanità.

(Lorenzo Mangilli Provved. alla Sanità.

(Ascanio dal Pozzo Provved. alla Sanità.

Tommaso Orca Cancell.

Addì detto. Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Vice Fante alla Sanità in concorso di Popolo ec.

M 2

PROV.

PROVVIDENZE

In materia di Sanità.

IN altri tempi, e con più mani di pubblicate Provvidenze fu chiamato il dovere delli Deputati alla Sanità, o di altre inspezzionate Figure dei rispettivi Villaggi a vegliar solleciti al caso di morbose incidenze nei loro Bovini, e denunziarle prontamente ai naturali Offizj, per averne da colà i rapporti, ed essere in istato di frapporvi i convenienti ripari.

Queste regole di tanta importanza non si vogliono osservate dall'indisciplina dei Villici, il che fa che tenute occulte le prime indisposizioni dei loro Bovini, il male poi prorompa con avanzati sforzi, e rendasi infruttuoso ogni studio per arrestarlo dall'incaminata dilatazione.

Un articolo niente meno interessante si presenta alle nostre cure, ed applicazioni. E' divenuto ormai troppo comune l'arbitrio dei Trafficanti, e Barattini di Bovi, da quali provvedendosi nell'Estero in poca, o molta quantità delle Partite Bovine senza attestati della sana loro derivazione, s'introducono in questa Provincia, e dubbj talvolta, ed ammalati persino gl'Animali comunica-
no

no il morbo; e portano il Contagio per dove passano, e più ancora ove si fermano.

Esige l'abuso un robusto provvedimento, e però col presente Proclama da essere mensualmente pubblicato dall'Altare *inter Missarum Solemnia* dai rispettivi Rever. Parrochi, e così pure affisso alla Porta delle Chiese, e nelle Pubbliche Vicinie ad universale notizia, si fa intendere sotto le pene più severe agl'incombenti Deputati alla Sanità dei Villagi, e Luoghi ec. di dover da qui in poi prestar una miglior vigilanza ai loro doveri, e riferir sollecite le notizie di qualunque benchè leggiero avvenimento ai loro Uffizj Giurisdizionali, ond'essere noi in grado di aver poi espediti da colà i rapporti.

In rigorosa forma del pari, e sotto le pene più risolte resta commesso alli Deputati sudetti, come pure a tutti li Meriga, e Giurati di non dover permetter in avvenire a chiunque delle Ville l'introduzione, e comprita di Animali Bovini, meno Forastieri, se non saranno prima scorati da autentica Fede di Sanità del Luogo da cui provengono, e se non saranno inoltre visitati da intelligenti Persone, che assicurano fermamente esser sani gl'Animali sudetti, ed esenti da sospizione. Che se mai taluni osassero d'introdurvene non ostante il divietto, sarà debito delli Meriga, e degl'altri Ispezionati alla Sanità di assoggettare li
Bo-

Bovi a immediata Contumacia, che durar debba per sette giorni continui riservato il competente castigo alli contrafattori, che saranno denunziati per tali ai rispettivi Giurisdicenti, e a quest' **Offizio di Sanità**.

Colta così la via di possibilmente riparare ai disordini, secondando gl'impulsi volontarj delle nostre cure, e le intenzioni ossequiate del **Regio Supremo Tribunale alla Sanità di Venezia**, si lusinghiamo, che verranno ad impedirsi quelle maggiori inconvenienze, dalle quali si vede nuovamente minacciata questa **Provincia**; così ec.

Udine dal Regio 'Primario Offizio di Sanità li 6. Marzo 1799.

- (**Giacomo Caymo** Provved. alla Sanità .
- (**Giulio Agricola** Provved. alla Sanità .
- (**Niccolò di Toppo** Provved. alla Sanità .
- (**Gio: Maria Beretta** Provv. alla Sanità .
- (**Lorenzo Mangilli** Provved. alla Sanità .
- (**Ascanio dal Pozzo** Provved. alla Sanità .

Tommaso Orca Cancell.

Addì detto. Fu pubblicato il presente alle **Scale del Palazzo di questa Città** per il **Vice Fante alla Sanità in concorso di Popolo** ec.

PRO-

P R O C L A M A

Degl' Illustrissimi Signori

DEPUTATI DELLA MAGNIF. CITTA' DI UDINE.

DOvendosi rendere grazie a Dio, e pregarlo che continui a felicitare le Armi valorose dell' Augusto Nostro Sovrano, e a tener lontano da noi il flagello della Guerra, si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che stabilitosi, un Triduo di pubbliche Preci con l'esposizione del Venerabile in questa Metropolitana Chiesa, sarà questo eseguito nelli giorni di Giovedì, Venerdì, e Sabato della corrente Settimana.

S' invitano perciò questi Cittadini, ed Abitanti a solennizzare col loro concorso la detta Sacra Funzione; durante la quale dovranno tutti questi Negozianti, Bottegghieri, e Artieri tener chiuse le loro Botteghe in segno di rispetto; In quorum &c.

Udine li 3. Aprile 1799.

(Antonio Beretta Deputato della Città,
e Colleghi .

Andrea Brunelleschi Canc. della Città.
NO.

NOTIFICAZIONE.

L' Imperial Regio Governo Generale in sua Circolare 9. Aprile corrente diretta anche a queste Deputazioni, raccomanda la valorosa Truppa dell' Augusto Nostro Sovrano, che continua a versare con profusione il proprio sangue per respingere il nemico, che tenta con ogni sforzo d'invadere le Provincie ex-Venete, e di penetrare fino a noi.

Ricorda, che se al coraggio dell' Armata Imperiale, ed all' ottima direzione di chi la guida corrispondono li più felici successi, il comune interesse, ed una doverosa riconoscenza devono eccitare in ciascuno di questi buoni Sudditi di Sua Maestà l' impegno di prestare alla Truppa medesima, e massime a quella, che ritorna dai seguiti combattimenti, l' assistenza, di cui essa abbisogna, e che si è tanto ben meritata.

Quantunque certo l' Imper. Reg. Governo Generale, che questa Popolazione continuerà a dimostrare in questo caso quella umanità, e dolcezza di carattere, con cui si è sempre distinta in tutte le circostanze, rimarca ad essa li sforzi fatti dalli Cittadini di Verona, di Legnago, e di altri Luoghi per soccorrere li feriti.

Bra-

Brama Egli, che il loro esempio sia emulato dalle altre Provincie, e quindi queste Deputazioni sempre più animate da quella viva premura, che hanno poco fa dimostrato con altri inviti per lo stesso oggetto, richiamano i loro Cittadini ed Abitanti a quei maggiori soccorsi, che da essi attendono li Soldati feriti.

Tale essendo la fiducia dell'Imp. Regio Governo Generale, non mancano le Deputazioni medesime di considerare per suo ordine, che se da un canto si tratta di soddisfare un debito di gratitudine, viensi dall'altro a sostenere il proprio nostro interesse, procurando la sollecita guarigione di chi è pronto a esporre nuovamente la sua vita per la nostra difesa.

Udine li 13. Aprile 1799.

(Detalmo di Brazzà Dep. della Patria e Colleghi.

(Antonio Beretta Dep. della Città e Coll.

N O I D E P U T A T I

Della Città di Udine,

Riconosciuta dall'Imperial Regio Magistrato Camerale l'illegalità, e violenza delle affrancazioni dei Censi, dei quali in forza di Decreti del Governo Centrale di questa Città vennero spogliati l' Illustriss., e Rever. Monsig. Arcivescovo e Rever. Metropolitanò Capitolo della Città medesima, le Chiese, e Corpi Ecclesiastici di questa Diocesi, e Provincia; in esecuzione agli ordini Sovrani esso Imp. Reg. Magistrato Camerale col suo Decreto 2. Aprile corr. ha incaricato il Capo del Reg. Tribunal d' Appello di questa Provincia d' immediatamente ripristinare esso Monsig. Arcivescovo, Capitolo Metropolitanò, e Corpi Ecclesiastici delli detti loro Censi, non perdendo per questo li acquirenti il loro diritto di esser reintegrati delle summe da essi avanzate nelle occorrenze della Provincia medesima, allorchè dalla Centrale Revisione delle abolite amministrazioni apparirà l'effettivo loro Credito.

Esecutivamente pertanto alla commissione stata inoltrata con Nota 13. pur corr. del prelodato Capo del Reg. Trib. d' Appello a questo Reg. Trib. Civile di Prima Instanza, onde sieno diffuse senza il più minimo

fi

ritardo le opportune notizie di tali Superiori Prescrizioni, il Tribunale stesso si fa premura col presente Editto di render noto a tutti li Capi, Amministratori, e Direttori dei Corpi Ecclesiastici esistenti nella Giurisdizione di questa Città, Ville, e Luoghi ad essa soggetti l' enunciato Decreto 2. corr. del tenore suespresso per l' effetto, che quei tali, che patite avessero le affrancazioni dei Censi sopradetti possano presentarsi nell' Ufficio di esso Reg. Trib. d' Appello ad ottenere dal Capo del medesimo li suffragj, ed Ordini relativi per la verificazione del comandato ripristino, che verranno intimati col mezzo d' un Fante di quell' Ufficio; in quorum &c.

Dat. in Udine dal Reg. Trib. Civile di Prima Instanza li 17. Aprile 1799.

(Pietro Bevilacqua Giud. del Reg. Trib. Civ. di Prima Instanza.

Girolamo Coratini Seg.

I N V I T A Z I O N E

*Degl' Illustrissimi Signori*DEPUTATI DELLA CITTA'
DI UDINE,*E degl' Illustrissimi Signori*DEPUTATI DELLA PATRIA
DEL FRIULI.

L' Eccelso Ces. Reg. Comando Generale dell' Armata d' Italia, rammentando in suo venerato Dispaccio 12. Aprile corrente le imperiose circostanze di Guerra, e la necessità di provvedere alla Sussistenza dell' Armata medesima, tanto aumentata dalle Truppe Ausiliarie Russe per la difesa di queste Provincie, e dei loro Abitanti dalle Armi nemiche, offre a questi fedelissimi Sudditi l'esempio delle Deputazioni del Polesine, di Rovigo, Padova, Vicenza, Verona, Bassano, e Treviso, come quelle, che si sono segnalate con la loro adesione pronta e decisa alli richiesti quantitativi di Formento, e Formentone.

Attendendo però lo stesso Ces. Reg. Generale Comando uguali dimostrazioni di Suddi-

di-

dità rassegnazione , e gratitudine anche dal Friuli , passa a significare , che nell'atto di aver encomiato per apposita Staffetta all'Aulico Supremo Consiglio di Guerra in Vienna quelle Pubbliche Rappresentanze , onde giungano col di Lui mezzo a conoscenza dell' Augusto Sovrano i leali sentimenti , e l' incomparabile loro attaccamento alla Maestà Sua , gli ha altresì esposto l' invito da farsi a queste nostre Deputazioni .

Pressate quindi esse con il Dispaccio sudetto all' esecuzione di così premuroso incarico , fanno sapere ai loro Cittadini , ed Abitanti in qualunque parte del Friuli , e della Carnia , che richiedesi anche da essi la più sollecita consegna nei Magazzini Militari di Udine , Palma , e Pordenone di dodecimilla Mezen , ossia di 10256. Stara Formento al determinato prezzo di L. 16:7 lo Staro Udinese .

In conseguenza di tale rispettabile impulso , invitati vengono tutti li Possidenti , Capitalisti , e Negozianti di questa Città , e Provincia niuno eccettuato , a notificare entro il termine di giorni 15 p. v. nelle Cancell. dei rispett. Capi-Luoghi , quella somma di Formento , che aspettasi dal loro zelo a misura delle proprie forze , per essere poi versata in Maggio vent. dietro altri avvisi in uno dei detti Magazzini , verso il pagamento , dedotte le spese necessarie , da farsi da quest' Ufficio

ficio dei Viveri Militari, come spiega il Dispaccio surriferito, al quale queste Deputazioni pienamente si riferiscono:

Udine 28. Aprile 1799.

(Alfonso Franceschinis Canc. Dep. della Patria, e Colleghi.

(Antonio Beretta Dep. della Città, e Colleghi.

Andrea Brunelleschi Canc. della Città.

Giacomo Belgrado Canc. della Patria.

PO-

POLIZZA D' INCANTO

Per l' Escavo delli Rivi denominati dell' Umiltà, de' Catecumeni, e de' Saloni in Contrada di San Gregorio, Rielo Morto in Contrada di Santa Soffia, e l' altro in quella di S. Fantino, detto dell' Albero.

LA Congregazione Delegata, in adempimento al Decreto dell' Imperial Regio Magistrato Camerale 26. Aprile prossimo passato, deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al minor Offerente, e col pronto contante per il pagamento, l' escavo delli Rivi dell' Umiltà, de' Catecumeni, e de' Saloni in Contrada di S. Gregorio, Rielo morto in Contrada di Santa Sofia, e l' altro detto dell' Albero in quella di S. Fantino, vengono perciò fissati, e dichiariti li seguenti patti, modi, e condizioni con le quali doveranno essere assunte, ed eseguite tutte le sopradette operazioni,

I. Dovrà l' Abboccatore essere un Burchier, descritto nell' Arte, ed avente le proprie Cavane, ed essere soggetto per quanto lo riguarda alle prescrizioni della Terminazione di disciplina a Stampa 2. Ottobre 1792., approvata dal Senato li 5. Dicembre susseguente.

II.

II. Dovrà l'Impresario prima della deliberazione sul Pubblico Incanto, esibire una idonea pieggieria a piacere del N. H. Deputato al Dipartimento Strade, e Canali da essere dallo stesso accolta, ed approvata a cauzione dell'Impresa, per la manutenzione delle condizioni, che saranno qui sotto espresse, e dichiarite, alle quali mancando, o in tutto o in parte, s'intenderanno soggetti, tanto l'Abboccatore, che il Pieggio insolidariamente alle pene tutte pecuniarie, ed afflittive, che le saranno levate a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni, oltre al reïncanto dell'Impresa a suoi danni, e spese.

III. Dovrà l'Abboccatore dar principio all'Escavazione di tutti li sopraccennati Rivi nel giorno che li sarà destinato dal N. H. Deputato predetto, e rendere completi li primi a Santa Sofia, e S. Fantin, nel periodo di giorni venti, e gli altri in Contrada di S. Gregorio nel periodo pure di un Mese e mezzo, sotto tutte le pene come nel precedente Capitolo, avvertendosi, che l'Escavo del Rivo dell'Albero a S. Fantin, non sarà ordinato, se non che dopo terminate le recite del Teatro della Fenice.

IV. Dovrà l'Abboccatore levar li Bollettini per il trasporto de' Fanghi, e caricar le Burchielle a maggier, giusto le Leggi, e dovranno essere scolpiti Num. 6. segni di

Co-

Comun nel primo sudetto Rivo, e N. 8. nel secondo, e negli altri sopradetti Rivi Num. 24., dalla Persona destinata con le Terminazioni dell'ex-Magistrato de' Provveditori di Comun 7. Giugno, e 22. Settembre 1790., nelli soli siti, che saranno stabiliti dall'Uffiziale Ingegnere, per li quali tutti dovrà l'Abboccatore contribuirgli L. 114., giusto le Terminazioni medesime.

V. L' Escavazione delli predetti Rivi, Morto, e dell'Albero, dovrà esser fatta a secco in lunghezza, il primo di passi andanti Num. 48. comprese le sbocature, e l'altro di passi Num. 69., ed in prese una per cadauno; così egualmente l'altra degli altri Rivi, il primo detto dell'Umiltà in lunghezza di passi Num. 106. in prese due accomodando anche la Riva all'Umiltà, e sotto il Ponte vicino, riboccando alcune fissure, e l'altro dei Cattecumeni in lunghezza di passi Num. 41., e quello dei Saloni in lunghezza di passi 83. in altre due prese, nella profondità tutti di piedi 5. e mezzo sotto Comun, e l'impianto delle Palade dovrà esser eseguito nelli siti, che gli saranno stabiliti dall'Uffiziale Ingegnere.

L'escavazione del Rielo Morto, dovrà esser incominciata dalla parte del Rivo detto di S. Andrea, e continuata sino all'altro Rivo detto di S. Sofia, escavando egualmente sotto il volto della Fondamenta Priu-

Tem. 2. N.º XIV.

O

li,

li, che comunica al suddetto Rivo; e l'Escavazione del sudetto Rivo grande di S. Moisè, e progredita sino alla Vasca delle Rive del Teatro della Fenice. L'Escavazione degli altri Rivi poi, quella detto dell'Umiltà, dovrà esser incominciata dalla parte del Canal Grande, e continuata sino al Canal della Giudecca, e l'Escavo dell'altro dei Catecumeni, unitamente a quello dei Saloni, incominciato dal Ponte dei Catecumeni, sino al Canal pure della Giudecca, e dovrà escavare tutte le sboccature dei Gattoli laterali di tutti li predetti Rivi per un passo entro li Gattoli stessi.

VI. Non potrà l'Abboccatore dar l'acqua ad alcuna presa di detti Rivi, escavata che sia, se non avrà in prima ottenuto il Laudo dal N. H. Deputato predetto, con la precedenza sempre della fede dell'Ufficiale Ingegnere, che si assicuri essere stata eseguita l'Escavazione piedi cinque e mezzo sotto Comun, a tenore dei patti del contratto, e se non saranno prima levate le treccie arredosso le Palade, ed incontrata la profondità dall'Ufficiale Ingegnere.

VII. Dal pieno della summa, per cui sarà deliberata la presente Impresa, doverà l'Abboccatore passare all'Impresario dell'Escavo, ed otturazione del Rivo degli Assassini, Domenico Vianello detto Chiodo Ducati cinquantaotto Effettivi a saldo di urgen-

genti operazioni da esso eseguite nelle vicine Calli del detto Rivo otturato, non comprese nella di lui assunta Impresa.

VIII. Dovrà l'Abboccatore soddisfare l'imposizione prescritta dalla Terminazione dell'ex-Magistrato alle Acque 8. Agosto 1783., approvata dal Decreto 8. Marzo 1790. verso l'Arte de' Burchieri; nè potrà conseguire il saldo, se non produrrà legal documento di aver adempito a detta Imposizione; al pagamento delli predetti Ducati cinquantaotto al sudetto Domenico Vianello detto Chiodo; come si è detto nel Capitolo antecedente, e delle Lire cento quattordici, per la faccitura de' segni prescritti nel Capitolo quarto.

IX. Complete intieramente le Escavazioni, dovrà l'Abboccatore rivogliersi al N. H. Deputato al Dipartimento Strade, e Canali; per ottenere il Laudo generale, munito sempre della fede dell'Uffiziale Ingegnere, la quale assicuri essere state intieramente complete le Escavazioni delli sopraccennati Rivi nelle forme, e modi prescritti dalla presente Polizza d'Incanto; dopo il qual Laudo soltanto, otterrà l'Abboccatore dalla Pubblica Cassa l'intiero saldo della summa per la quale gli sarà stata deliberata l'Impresa; potendo per altro di presa in presa, implorare dal N. H. Deputato sudotto le legali sovvenzioni, che gli verranno accordate, previa

però sempre l'attestazione dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere stati dall'Abboccatore eseguiti lavori; l'importar de' quali superi per un terzo almeno la ricercata sovvenzione.

X. Sarà dovere dell'Impresario nell'attual verificazione dell'Escavo, rilevando disordini, pregiudizj, o bisogni di ristauero, ed accomodamento nelle Pubbliche, o private Fondamente di Strade, o Case, di avvertire tosto; per le Pubbliche la Deputazione, e l'Impresario del mantenimento delli sei Settieri della Città: e per le Private li rispettivi Proprietarj de' Stabili, onde si prestino al pronto ristauero, e colgano ancora i vantaggi, che ne derivano dallo stato a secco, in cui s'attrovassero li Rivi.

XI. La Deliberazione della presente Impresa non potrà mai essere legale, ed operativa, se non sarà stata approvata dalla Nobile Congregazione Delegata.

Data li 16. Marzo 1799. Venezia.

Tenente Saverio Garofoli Ingegnere.

(*Girolamo Querini Deputato.*)

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

Addì primo Maggio 1799. Pubblicato per Angelo Franceschi Pubblico Comandador.

TA-

T A R I F F A

De' pagamenti da farsi nel passaggio del Ponte interinalmente costruito sulla Piave in Villa di Lovadina, in ordine al Decreto dell' Imperial Regio Magistrato Camerale del giorno d'oggi.

C aretta con tramesi da Conegliano	L.4:—
Carrozze a quattro Cavalli da Posta, e di particolari	————— L.4:—
Dette da Vettura	————— L.3:—
Carrozza a due Cavalli da Posta, e di particolari	————— L.2:10
Detta Vettura	————— L.2:—
Carro di Mercì	————— L.3:—
Detto di Grani, ed altro	————— L.2:—
Detto vuoto al caso non fosse pas- sato carico	————— L.1:—
Detto carico di Sassi da Negozio	—L.1:—
Carretta di Mercanzia a due Cavalli	—L.2:—
Detta a un Cavallo	————— L.1:—
Detta vuota al caso come sopra la metà	————— L.—:10
Sedia a due Cavalli	————— L.1:10
Detta a un Cavallo	————— L.1:—
Uomo a Cavallo	————— L.—:10
Detto a piedi Passaggier	————— L.—: 5
Detto Villico	————— L.—: 2

So-

Somarello	_____	L.:-	2
Bovi per cadauno compreso gli Uomini		L.:-	5
Pecore, e Animali lanuti per cadauno		L.:-	1
Vitelli per ognuno cogli Uomini	—	L.:-	2
Animali porcini per cadauno	—	L.:-	1
Cavalli sciolti per cadauno	—	L.:-	5

Venezia dall' Imperial Regio Magistrato
Camerale li 6. Maggio 1799.

(Anzolo Zustinian 1.^o Consig. Vice Presid.

(Marc' Antonio Zustinian Consig. Deputato .

Antonio Bellato Seg. Reg.



NOTIFICAZIONE

PER LA TERRA-FERMA.

NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Accolta dall' Imperial Regio General
Governo, e dall' Intendenza Generale delle
Imperiali Regie Finanze per tutto ciò, che
riguarda alla Finanza l' Offerta di Pellegrin
Damiani figlio Emancipato di Giovanni di-
chia-

Chiarito dall'Interveniente Marco Gori qu,
Gio: Antonio per un Sessennale Abbocca-
mento, che dovrà avere il suo principio il
primo Giugno prossimo venturo, e termine-
rà ultimo Maggio 1805., delli due Partiti
Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto di
questa Città di Venezia, Mestre, Murano,
Torcello, e Contrade, alla quale Offerta è
pur congiunto l'obbligo dell'intero occor-
rente provvedimento a questa Città, e Luo-
ghi sudetti, fu commessa da esso Imperial
Regio Governo Generale questa Nobile Con-
gregazione Delegata dell'estesa delle Disci-
pline necessarie al regular andamento di que-
sti Partiti ne' gelosi loro rapporti con la Ve-
neta Terra-Ferma soggetta a Sua Reale,
ed Imperial Maestà l'Augustissimo Nostro
Sovrano.

In relazione a questi ordini medellate le
relative prescrizioni, la Congregazione De-
legata dietro li Superiori assensi dello stesso
Imperial Regio General Governo, affinchè
le Discipline stesse riportar debbano la do-
vuta inalterabile esecuzione, fa con la pre-
sente Notificazione pubblicamente intende-
re, e sapere.

Che rendendosi necessario al Partidante
di provvedere in qualunque Luogo, così in
Estero, che nell'ex-Dogado, e Terra-Ferma
Veneta soggetta a Sua Real Maestà l'Impe-
ratore, li Vitelli, Castrati, Agnelli, e Ca-
pret-

prezzi occorrenti al provvedimento di questa Città, e Dogado a norma perciò del prescritto dalle Leggi, e precedenti Proclami vigenti all'Epoca 1796., potrà il Partidante d'essi Animali, o suoi Agenti, quali saranno muniti dell'occorrente Mandato della Deputazione alle Vettovaglie di questa Nobile Congregazione Delegata, portarsi sopra li Mercati, ed in ogni altro Luoco di essa Veneta Terra-Ferma, ove sarà per la puntual sua esecuzione pubblicata la presente Notificazione, ed ivi verificar gli occorrenti Acquisti degli Animali sopraindicati.

Ad oggetto d'evitar possibilmente le Inchieste d'essi Animali egualmente dannose al Partito, che al provvedimento a discreto prezzo di tal Genere di Carni alla Popolazione della sudetta Terra-Ferma, in ordine ad esse Leggi, e Proclami vigenti all'Epoca 1796., anche li Beccheri tutti della Terra-Ferma comparir dovranno alla Compreda di essi Animali tanto sopra li Mercati, quanto in ogni altro Luoco, muniti di Mandato della rispettiva Regia Imperial Intendenza Provinciale di Finanza, a cui fosse soggetto il Luoco, ove esistono le Beccherie, da essi esercitate, quale Mandato sarà ad ognuno di essi prontamente rilasciato *Gratis*, qualor comprovino con autentica Fede del rispettivo Ufficio alle Vettovaglie, alla Giurisdizione del quale dipendesse la Beccheria

ria da loro esercitata, di essere attuali esercenti di essa Beccheria; e perciò tanto il Partitante, o suoi Agenti, che li sudetti Beccheri della Terra-Ferma, che fossero ritrovati comprare senza il requisito del Mandato sudetto, saranno considerati per Inchiettatori, ed incorreranno nelle penalità stabilite dalle Leggi, e Proclami sudetti.

Saranno obbligati li Beccheri della Terra-Ferma, niuno eccettuato, dare ad ogni richiesta del Partitante, e suoi Agenti la metà di tutti li Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, che compreranno al Prezzo stesso, da cui li avranno acquistati, giusto Parte dell'ex-Collegio delle Beccherie 1578. 11. Marzo, e Terminazione dell'ex-Magistrato alle Beccherie 31. Marzo 1657., ed altre nel proposito vigenti all'Epoca 1796. E per quella quantità di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti comprati, e di quelli anche che fossero stabiliti, che li predetti Beccheri di Terra-Ferma ricusassero di dare al Partitante, s'intenderanno incorsi nelle Pene pecuniarie stabilite, ed a tutte quelle altre afflittive, che saranno credute di Giustizia, e che saranno irremissibilmente loro elevate a misura della qualità della colpa.

E come che là malizia di alcuni Beccheri di Terra-Ferma, li quali astretti per le Leggi sopradette, di dover dare alli Partitanti la metà delli sudetti Animali comprati

Tom. 2. N.º XV.

P

per

per il loro consumo, all'atto della richiesta consegna del Partitante della comandata metà, per utilizzare indebitamente, ha saputo studiare di pretendere un maggior prezzo delli Animali stessi, che devono consegnare, di quello in fatto abbiano essi esborsato; resta prescritto positivamente, ch'essi Beccheri non possano far compreda, di sorte alcuna di detti Animali sopra li Mercati senza l'intervento delli soliti Pubblici Sensali, non che di far immediate seguito il Contratto, annotare il medesimo nel Taccuino del Sensale intervenuto nella sua conclusione, di maniera tale, che gli Agenti del Partitante all'atto della richiesta consegna, e pagamento del Prezzo, possano verificare sì la verità del Contratto, che il vero Prezzo per cui fu stabilito, e nel caso si ritrovassero Contratti seguiti delli sudetti Generi, e specie comprati da essi Beccheri senza l'intervento, e mediazione di detti Pubblici Sensali, o non annotati nel loro Taccuino, essi Generi, s'intenderanno soggetti a Contrabbando, e però intieramente devoluti al Partitante di Venezia, agli Agenti del quale sul fatto dovranno esser consegnati.

Quel Sensale poi, che nel proprio Taccuino annotasse un Prezzo maggiore di quello effettivamente stabilito, verificato che sia legalmente un tale arbitrio, incorrerà nella pena di Ducati 25. Effettivi, e potrà anche dal-

dalle competenti Autorità essere sospeso dal di lui Carico.

Che resti proibito a qual si sia Persona, niuna eccettuata, anche munita di Mandato della Deputazion alle Vettovaglie della Congregazione Delegata, o della Regia Intendenza di Finanza, andar a comprare sopra li Mercati, ed alle Case nelle Ville Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti per rivenderli, o sopra li Mercati medesimi, o in altri Luoghi, non che il condurli a venderè alli Beccheri della Terra-Ferma nelle Città, e Castelli, e nel caso fosse ritrovato alcuno di tali Contrabbandieri, o Compravendi a comprar, o aver comprato tali Animali per rivenderli, saranno essi Contraffattori fermati, e gli Animali, che avessero comprato in Contraffazione di tal divieto, s'intenderanno persi come Contrabbando; ed applicati a chi farà l'esecuzione.

Li Contrabbandieri sudetti, che fossero retenti, dovranno esser posti nelle Prigioni di quelle Città, e Terre nella Giurisdizion delle quali saranno stati arrestati, e notificato il Fermo alla rispettiva Imperial Regia Intendenza Provinciale di Finanza, a cui esse Città, e Terre fossero soggette, affinchè possa procedere a quelle disposizioni, che crederà convenienti a togliimento di sì rei Monopolj, tendenti soltanto ad aumentare li Prezzi dei Generi sudetti.

Resta parimenti proibito a cadauna Persona di poter estrarre da questo Stato Veneto Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, e così qualunque altra sorte di Animali da Macello sotto tutte le Pene stabilite dalle Leggi alli Contrabbandieri, oltre la perdita della Roba, che li dovrà esser levata, ed applicata a beneficio de' Ministri, che avessero fatto il Fermo.

Li Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti provediti dal Partitante, o suoi Agenti per questa Città di Venezia, e Luoghi annessi, accompagnati però dalle loro Bollette, sieno esenti da ogni Dazio, e Gravezza della sudetta Terra-Ferma Veneta, eccettuati li Dazj ordinarj di Feltre, e Cividale di Bellun, riguardo alli soli Vitelli, e salvi li dovuti riguardi di Sanità, non saranno impediti al medesimo Partitante, o suoi Agenti le Condotte, Transiti, e Pascoli per le Pubbliche Strade, nè tratti per alcun pretesto gli Animali da esso comprati, e durante il Partito presente, non potrà esser innovata cosa alcuna in aggravio del medesimo.

Capitando per la via di Mare in qualche Porto di questa Veneta Provincia qualunque Carico in poca, o molta quantità di Generi soggetti al presente Partito da qualunque Luogo provenienti, e che non fossero di ragione del Partitante di Venezia, non do-

• vrà

vrà essere in nessun modo, nè sotto qualsivoglia pretesto permesso alli Conduttori lo sbarco de' medesimi, fuorchè in Venezia al Lido, sotto pena di Contrabbando; E così pure sarà loro vietato di commerciarli ad altri nè all'Ingrosso, nè al Minuto tanto in Venezia, quanto nella Terra-Ferma, fuorchè al Partitante, a quel prezzo, che fra le Parti sarà convenuto, e non altrimenti; e ciò sotto la suespressa Pena.

Si rende noto, che le rispettive Regie Intendenze Provinciali di Finanza della Veneta Terra-Ferma sono incaricate d'invigilare, affinchè le presenti discipline ottener debbano la puntuale loro osservanza, ed effetto.

E la presente sarà fatta stampare, e pubblicare, e sarà spedita ovunque occorresse per l'immaneabile sua esecuzione.

Venezia dalla Congr. Deleg. 7. Maggio 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Z. Francesco Correr Dep. alle Vettov. Refer.*

(*Zuanne Pesaro Dep. alle Vettovaglie.*

(*Camillo Bernardin Gritti Dep. alle Vettov.*

(*Bortolamio Gradenigo 1.º Cav. Dep. alle Vett.*

Sebastian Combi Segr.

Addì 2. Maggio 1799.

Appr. con Decr. dell' Imp. Reg. Gov. Gen.
LA

LA DEPUTAZIONE ALLE CAUSE PIE,

E P E R E S S A

IL DIPARTIMENTO SOPRA MONASTERJ.

LE Leggi vigenti all' Epoca 1796. che dall' Organizzazione 31. Marzo dell' anno passato, pubblicata d' ordine di S. Maestà l' Imperatore, e Re Nostro Augustissimo Sovrano, vengono richiamate alla più vigorosa osservanza, prescrivono risolutamente, che non possi alcuno assumere l' abito Religioso sì di Regolare, che di Monaca, senza previa permissione della Preside Autorità.

Trascurata una tal disciplina per parte d' alcuni Conventi, ne' quali non si ebbe riguardo di accettare delle Vestizioni senza le dovute Licenze del peculiar Dipartimento sopra Monasterj surriferito: Viene in determinazione il Dipartimento medesimo, a freno dell' esposto disordine, e perchè non si possi allegare inscienza de' Sovrani Comandi, di far sapere col mezzo della presente Notificazione ad ogni Superiore, e Superiora, che d' ora innanzi abbia la sopraespressa disciplina a riportare inalterabile esecuzione, e che non si possa accogliere in verun Monastero di Monache, o di Regolari alcun Vestendo,
sen-

senza che vi concorrino i preventivi assensi di esso Dipartimento, al quale dovrà parimenti esser ricercato permesso in ogni occasione di accettarsi Giovani educande, a norma pure di quanto viene dalle mentovate Leggi prescritto, e fu fino ad ora costantemente praticato, salve già sempre ne' suaccennati casi le consuete Ecclesiastiche licenze.

E' certo il Dipartimento sudetto, che l' esposte discipline, non meno che l' altre tutte dalle Leggi stesse nel proposito fissate, saranno in avvenire dall' obbedienza de' preaccennati Superiori pontualmente eseguite, onde non abbia a ricorrere a quelle ulteriori misure, che fossero riconosciute opportune a freno di qualunque arbitrio, o contravvenzione.

E la presente verrà intimata alli Superiori, e Superiore suaccennati, de' quali sarà preciso incarico il farne seguire l' immediato Registro nel Libro Capitoli de' rispettivi Conventi, e Monasterj.

Venezia dal Dipartimento sudetto li 10.
Maggio 1799.

(Paolo Bembo Deputato ,

Carlo Albertis Segr.

LI

L I N O B I L I
D E P U T A T I

Rappresentanti il Consiglio Generale
di Vicenza.

AVendo l'Imperial Regio Governo Generale con suo grazioso Decreto 5. Maggio corrente palesata la di lui provvida disposizione di prender in considerazione li Crediti, che possono aver incontrati li Pubblici della Terra-Ferma per li generi somministrati alle Imperiali Truppe Russe nel loro passaggio; e nel tempo stesso di riconoscere tutte le condotte, che fossero state a tal oggetto verificate, non meno che li danni reali incontrati dagli Animalì rispettivi, discese ad ordinare, che da questa Nob. Deputaz. Rappresentante il Consiglio Generale siano prodotte le Note giustificate dei Crediti tanto per le fatte somministrazioni, quanto per le condotte, e danni reali degli Animalì al Nob. Sig. Co: Niccolò de' Concina stato nominato da Sua Maestà l'Augustissimo Imperatore e Re per Commissario Civile presso l'Armata Russa durante l'attuale Campagna, dal quale saranno in seguito inoltrate all'Imperial Regio Governo Generale per le successive di lui deliberazioni.

Per.

Perchè abbia il suo effetto la suespressa benefica Sovrana disposizione viene la stessa resa nota ad oggetto, che tutti li Pubblici, ed altri, che verificarono le condotte, e soffersero dei danni reali nei propri Animali debbano produrre nel termine di giorni quindici alla benemerita Presidenza a' Quartieri, e Fatture le Note giustificate dei Crediti stessi, onde possa questa Deputazione prestarsi per soddisfare gli utili riportati Comandi, rendendo parimenti noto che chiunque producesse Note arbitrarie, e non giustificate non solo saranno regette, ma altresì saranno corretti quelli, che commettessero il trapasso della loro produzione, con le più severe pene per trattarsi di un oggetto sì importante.

Vicenza 9. Maggio 1799.

Nomi de' Nobili Deputati.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Porto Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Bernardin Conti Barbaran
- (D. Coriolano Garzadori
- (D. Gio: Giacomo di Thiene.
- (D. Francesco Arrigoni.

Tom. 2. N.º XVI.

Faustin Palazzi Segr.

Q

LI

Rappresentanti il Consiglio Generale
di Vicenza.

Sempre costanti nel conciliare con il Sovrano Servizio la salvezza della Spezie Bovina, perchè possa totalmente prestarsi agli oggetti dell' Agricoltura in questi momenti singolarmente, che devono tutti li Bovini esser impiegati ad un oggetto sì importante, non possono che commendare la provvida massima proposta dalle Spp. Comunità di questo Territorio, e loro avanzata con il mezzo delli rispettivi Rappresentanti diretta a stabilire, che per ogni trentadue Animali d' Attiraglio sì Bovini, che Cavallini di qualunque sorte niuno eccettuato esistenti nella Città, Territorio, Borghi, e Colture abbia ad esser somministrato un Carretto a due Cavalli, e suo Condottiere, o una Carretta a quattro Cavalli, che equivalerà per due Carretti per l'adempimento dell' importante servizio dell' Armata, che potranno anche gl' Individui Proprietarij d' Animali tra di loro stabilire.

Li Nobili Deputati Rappresentanti il Consiglio Generale nell' accettare una sì provvida

da

da massima, vengono in determinazione di prescrivere che tutte le Comunità, e Comuni di questo Territorio non escluse la Città, Borghi, e Colture debbano unitamente alle Note di tutti gli Animali esistenti nel loro Circondario, e dei rispettivi Proprietari, prescritte farsi dall'ossequiato Decreto dell'Imperial Regio Governo Generale 5. Maggio corrente; ed altresì dalle Notificazioni 30. Aprile passato, e 6. Maggio pur corrente presentare alla benemerita Presidenza a Fatture, e Pubblici Quartieri il corrispondente numero di Carretti, o Carrette, ciascuna delle quali supplirà per due Carretti, con le norme di sopra descritte, quali restar dovranno a disposizione della Presidenza stessa; ed a' quali sarà somministrato l'occorrente foraggio ne' giorni delle Fazioni giusto il praticato, individuando in esse Note quegli Individui, che non avessero con la norma sudetta voluto prestarsi per il proprio corrispondente Carretto, e Carretta per esser secondo il loro debito richiamati dalla Presidenza a servire con li loro Animali con li metodi passati; fermo però che sino a tanto che non averà il suo effetto il proposto metodo doveranno esser eseguite le rispettive condotte con le norme vigenti; ben certi che la massima utilità del presente Piano ne apporterà la sollecità di lui verifica-

Q 2

Re-

Restando eccitata la benemerita Presidenza a predisporre tutto ciò, che può rendersi occorrente per l'effetto, che una sì provvida massima abbia a riportare la sua esecuzione con le viste tutte della più scrupolosa esattezza.

E la presente sarà stampata, e pubblicata in questa Città, Borghi, e Coltore ad universale notizia, e cognizione, eccitandosi li Rev. Parrochi il farlo noto *inter Missarum Solemnia* nel maggior concorso del Popolo, e di affiggerlo alle Porte delle Chiese.

Vicenza 9. Maggio 1799.

Nomi dei Nobili Deputati.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Porto Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Bernardin Conti Barbaran
- (D. Gio: Giacomo di Tiene
- (D. Coriolano Garzadori
- (D. Francesco Arrigoni.

Faustin Palazzi Seg.

NO.

NOTIFICAZIONE.

DI espresso ordine di S. E. Tenente Maresciallo e Governatore, si commette agli abitanti tutti di questa Città, che hanno ancora in alloggio nelle Case loro Ufficiali Austriaci feriti di notificarli a questa Deputazione degli Alloggi, e Sussistenze Militari. Tale notifica dovrà essere scritta di propria mano dello stesso Ufficiale alloggiato, ed essere accompagnata dalle seguenti individuazioni.

1. Carica del Sig. Ufficiale.
2. Di lui Nome, e Cognome.
3. Regimento, Corpo, o Battaglione.
4. Nome del Padrone di Casa.
5. Numero della Casa.
6. La Contrada.
7. Il Rione.
8. Annotazione del tempo in cui fu ferito.
9. Se di ferita leggiera, o grave, ovvero se ammalato.

Si assegna il termine di giorni due per farla, non dubitando la Deputazione, che
an-

anco prima dello spirare di detto termine sarà da ognuno soddisfatto alle superiori intenzioni.

Verona 30. Aprile 1799.

(Bartolommeo Co: Cavalli Deputato .
(Gio: Battista Co: Campagna Deputato .
(Bartolommeo Co: Cipolla Deputato .

Il Canc. del Gen. Cons.



NOTIFICAZIONE.

A Lume, e per sicura direzione di chi bramasse munirsi di Passaporti, e di Licenze per Cavalli da Posta, e da Vettura, si fa sapere, che gli stessi Passaporti e Licenze verranno firmati dal Comando Militare della Piazza, il quale risiede a San Fermo nel Palazzo Salvi, la mattina, dalle ore 8. sino alle 12., ed il dopo pranzo, dalle 3. sino alle 6.

Fuori di queste ore non sarà accordata la firma ad alcun Passaporto, o Licenza, tranne qualche straordinario urgentissimo caso, per il quale sarà provveduto, presentandosi il postulante, per i Passaporti, dinanzi alla

Re-

Regia Delegazione di Polizia, e per le Licenze, al Quartiere del Sig. Tenente Colonnello Fechl, che abita in Casa del Nob. Sig. Marchese Monti sul Corso al N. 533.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li 2. Maggio 1799.

(Moccia Delegato.)

Salis Segr.



A V V I S O,

NEL dover, che incombe al Regio Avvocato Fiscale, di presidiare le Rendite, Ragioni, e Diritti dell'Augusto Sovrano; Si rende perciò noto a tutti li Affittuali, Livellarj, Colonna, e Lavoratori dei Beni delle due Abbazie di San Zen Maggiore, e della Santissima Trinità; e così allj Esercenti i Dazj delle Abbazie predette, (il tutto già devoluto al Regio Fisco, e divenuto di proprietaria ragione dello stesso Augusto Sovrano,) che corrisponder debbano puntualmente le relative Rate di Affitto, Rendite, e Livelli in mano del Signor Bortolamio Meriggi d'Azzalini, destinato a tale
og-

oggetto in Regio Economo dal Decreto 2.
Aprile 1799. dell'Imperiale Regio Magistra-
to Camerale .

Verona li . . . 1799.



NOTIFICAZIONE.

STabilito col Decreto dell'Imperial Regio
Governo 22. Aprile prossimo passato, e di-
retto al Consiglio Territoriale, che le Co-
munità erano Cisalpine, ed ora riunite al
Corpo di questo Territorio non restino pri-
ve di una Prerogativa di cui s'attrovavano
in possesso nel 1796., qual è quella di no-
minare ed eleggere i soggetti capaci ad es-
sere prescielti in Capi-Copula dal detto Con-
siglio, onde essere uniti al medesimo; co-
me egualmente che gli Esattori, ed Ammi-
nistratori di detti Comuni per l'anno 1797.
abbiano ad essere obbligati al rendimento de'
conti per l'anno sudetto. Li Sp. Sp. Sinda-
ci di detto Corpo, e Rappresentanti il Con-
siglio Generale del medesimo rendono tan-
to a notizia delle Comunità sudette, alle
quali resta ingiunto di dover prontamente
convocare ne' modi che vigevano all'Epoca
sudetta, le loro radunanze, ed ivi divenire
all'

all' elezione per libero concorso, o per Scrutinio di un uomo della sua Copula che sappia leggere, e scrivere, faccia le fazioni reali, e personali, abbia compiuta l'età d'anni trenta, non abbia liti attive, o passive col Territorio, nè con verun comune, non sia congiunto in primo, o secondo grado da parte di Padre, o di Madre, o Cognato a moglie viva con alcuno dei Capi attuali di Copula, o con Ministri del Territorio, e sarà a carico di cadaun Comune il giorno susseguente alle elezioni spedirle per la legal approvazione, per produrne poi Copia autentica nella Cancellaria del Corpo Territoriale, affinchè com'è prescritto dal detto Decreto 22. Aprile, e per li oggetti in esso contemplati, ne possa essere rassegnata la Nota, sive nomina, al Regio Delegato di Polizia per essere approvata, senza di che viene ingiunto che non possano essere ricevuti nel Consiglio predetto.

Ma comechè li Comuni infrascritti, che non giungono ad un soldo di Estimo Misto di Territorio abilitati non furono a queste elezioni, ma soltanto loro concessa facoltà di spedir persona con voto per l'elezione del Capo suaccennato ne' connottati rispettivi Comuni in quanto volessero parteciparne, restano perciò eccitati li Comuni stessi alla spedizione dell'indicata figura con voto il giorno della radunanza nelli Comuni rispet-

tivamente marcati restando commesso a' Comuni medesimi di ricevere la rispettiva destinata persona . In pena ec.

E per la dovuta esecuzione del detto venerato Decreto anche nell' altra parte riguardante la resa di conto dell' amministrazione del detto anno 1797., restano perciò incaricati tutti li Comuni sudetti diffettivi prodursi col mezzo dei loro Capi, ed Amministratori dell' anno medesimo nel termine di giorni otto prossimi al relativo competente Ministro del Corpo Territoriale, all' effetto di quella eseguire nei modi che correvano all' Epoca accennata, altrimenti saranno eseguite le Leggi vigenti all' Epoca medesima. Che tanto ec.

Verona dal Consiglio Generale del Territorio li 7. Maggio 1799.

(Antonio Sembenel)
(Gio. Battista Ambrosi) Sindaci .

Giovanni Marchi Canc.

Comuni che non giungono ad un soldo d' Estimo Misto di Territorio, che dovranno
no

no spedire nel controscritto Comune il giorno della radunanza persona a ballottar per l'elezione del Capo-Copula.

Comune che dovrà ricever nella sua Convocazione a ballottar per l'elezione del Capo-Copula le rispettive persone destinate dalli Comuni oltrescritti.



LI PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI

IL CONSIGLIO GENERALE

DI VERONA.

P Rescritto essendo dalla Sovrana Organizzazione 6. Febbraro 1798., che tutti debbano essere ripristinati ne' proprj naturali Diritti, che godevano all'Epoca primo Genaro 1796., e spettando al Nobil Uomo Sig. Co: Stefano Valmarana in vigor degli antichi onerosi suoi Titoli, riportati dal ces-

R 2 sa-

sato Veneto Governo, l'azione, e ragione di rispettivamente esercitare, ed esiggere gl' infrascritti Dazj ne' luoghi tutti di sotto descritti; resta perciò risolutamente a chiunque proibito l'ingerirsi nell'esercizio, ed esazione de' seguenti Dazj nelle Ville rispettive, e di apportare alcuno benchè minimo pregiudizio a detto Nobil Uomo, ed alli di lui Affittuali, ed Agenti rapporto a' Dazj medesimi, altrimenti contro cadaun trasgressore saranno con tutta la robustezza eseguite le Leggi, che a tutela dei Diritti ed Esazioni Daziali erano in attività all'accennata Epoca 1796.

Seguono i Dazj spettanti al sudetto Nobil Uomo Valmarana nelle infrascritte Ville, cioè

Il Jus di Ostaria, e Beccaria nella Villa di Nogara.

Il Jus di Ostaria, e Beccaria in Villa di Ronco.

Il Jus di Ostaria, Beccaria, ed il Dazio del Vivo degli Animali, esclusi quelli di Uгна fessa, ed il Dazio Toppa in Isola della Scala.

Il Jus di Ostaria, e Beccaria in Tarmasia.

Il Jus di Beccaria, ed Ostaria, con il contratto del Vivo degli Animali, esclusi quelli di Uгна fessa, ed il Dazio Toppa nella Villa di Sorgà.

Il Jus di far Ostaria in Villa di Scardovara .

Il presente sarà stampato , pubblicato , ed affisso in questa Città , ed in tutte le Ville predette ad universale notizia , e per la inalterabile sua esecuzione .

Verona 8. Maggio 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provéd.
(Antonio March. Maffei Provéditor .

Vidit Co: Crivelli Reg. Avvoc. Fisc.

Antonio Tanara R. Not. Fisc.

Adi 11. Maggio 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

L' IM-

L' IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

POne al Pubblico Incanto il Pedaggio istituito nella Strada di Mestre li 20. Settembre 1730.

Gl' Incanti si faranno dal Dipartimento N.º III. dell' Imperial Regio Magistrato Camerale nella Pubblica Lozzetta nei giorni 20. 21., e 22. corrente Maggio, e non saranno accolte Polizze offerenti summa minore di Lire due Cento al Mese.

Quindi saranno accettate per il periodo di giorni otto consecutivi in mano del Dipartimento N. II. Polizze secrete, coll' aumento almeno del dieci per Cento, in confronto della deliberazione sugl' Incanti, le quali saranno aperte alla prima susseguente Sessione in detto Imperial Regio Magistrato, dal quale dipenderà l' accettazione ed approvazione della più vantaggiosa.

Le Rate dovranno essere esborsate di Mese in Mese sempre anticipate, e passate a Domino Fioravante Usoni Cassier dell' esazioni Terraglio in Treviso, e comincerà il primo esborso dal momento in cui sarà posto in possesso dai Proveditori di Mestre con
De-

**Decreto deliberativo dell' Imperial Regio
Magistrato sudetto.**

Decaderà dalla esazione in qualunque tempo mancasse al sudetto esborso nei tempi pattuiti, l' esazione correrà in tal caso per conto Pubblico, e saranno rinnovati gl' Incanti a tutte spese, e danni dell' Abboccatore mancante.

L' Impresario dovrà riscuotere l' esazione del Pedaggio a norma della Tariffa rinnovata l' Anno 1739. 13. Febbraro, e con l' aggiunta 1748. 30. Agosto, in tutto, e per tutto, come sarà qui sotto spiegato, la quale sarà nuovamente stampata, e tenuta per dovere affissa sempre al Casello, e sarà a di lui comodo, ed incomodo, senza poter pretendere per qualunque escogitabile causa risarcimenti, e li relativi dispendj saranno tutti a suo carico.

L' esazione presente dovrà continuare per il corso non interotto di Anni cinque, qualora la mancanza e qualunque degl' obblighi imposti non lo rendesse decaduto dall' Impresa sudetta.

Qualora deliberazione Sovrana fosse per alterare in qualunque parte la sudetta Tariffa dovrà passarsi per il rimanente corso ad una equa convenzione in quanto all' aumento.

Dovrà tenere un esatto Libro di registro, dal quale in ogni tempo possa l' Imperial
Re-

Regio Magistrato conoscere la qualità, e forza di detta esazione; nè potrà in minima parte alterare la seguente Tariffa.

Carrozze o Birbe da Nolo	—————	L.—:5:—
Mantesi a due Cavalli	—————	L.—:3:—
Sedie con un Cavallo	—————	L.—:1:6
Carretti con Merci, ed altro	—————	L.—:3:—
Carrette da Bassan, e da Ceneda	—————	L.—:5:—
Dette da Uderzo, e Sacile	—————	L.—:3:—
Carrettoni Tedeschi	—————	L.—:5:—
Carrette da Porta Lettere	—————	L.—:5:—
Tutti li Animali da soma per cadauno		L.—:1:6

Il qual pagamento dovrà esser fatto per il transitò della Strada di Mestre da tutti e cadauni indifferentemente Noleggianti, Vetturini, Condottieri, ed altri tanto nell'andar, che nel venire con Carico, o sia Nolo, cioè ogni volta, che passeranno Carichi, oltre li quali pagamenti non possa fare alcuna riscossione maggiore sotto le pene ad arbitrio dell'Imperial Regio Magistrato Camerale.

Venezia li 9. Maggio 1799.

(*Anzolo Zustinian* 1.^o Consig. Vice Presid.
(*Marc' Antonio Zustinian* Consig. Deputato.

Antonio Bellato Seg. Reg.
LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

E P E R E S S A

LA DEPUTAZIONE ALLE CAUSE PIE,

Fa Intendere, e Sapere.

CHe in esecuzione alli Decreti dell'Imperial Reg. Gov. Gen. 9. Genn., 15. Febb., e 27. Aprile decorsi, dovendosi effettuare la vendita del Monastero di Monache di Ss. Vito, e Modesto posto nella Comunità di Burano, con tutti li patti, modi, e condizioni dichiarite nella Polizza d'Incanto a Stampa, si porterà il N. H. Deputato sopra Monasterj il giorno 22. corrente sopra il Pubblico Incanto alla Pubblica Lozzetta per ricevere l'esibizioni, che verranno fatte dagli aspiranti, e nel terzo deliberare al maggior offerente l'Acquisto del detto Monastero, salva però l'approvazione dell'Imperial Regio Governo Generale.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' Luoghi soliti, e consueti.

Venezia dalla Deput. sud. li 10. Magg. 1799.

(Paolo Bembo Deputato.

Carlo Albertis Segr.
Tom. 2. N.º XVIII. S PO.

POLIZZA D'INCANTO

Per la Vendita

Del Monastero di Santi Vito, e Modesto
di Burano,

Ed infrascritte Adiacenze.

LA Congregazion Delegata in adempimento alli Sovrani Decreti dell' Imperial Re-
gio Governo Generale 9. Gennaro, 15. Feb-
braio, e 27. Aprile decorsi, deliberar do-
vendo sul Pubblico Incanto al maggior Of-
ferente la vendita del Monastero delle Mo-
nache di Ss. Vito, e Modesto posto nella
Comunità di Burano, caduto in soppressio-
ne per Pubblico ordine sino dalli 15. Gen-
naro 1798. insieme col di lui Circondario,
e fabbricato, nonchè l'Ortaglia, Piante, ed
Alberi tutti attualmente esistenti, non com-
presa però la Foresteria, nè la Vigna all'
antedetto Monastero adiacente, ed in tutto,
e per tutto come nell'autentica Relazione,
e relativo Disegno, firmati da Giuseppe
Brunello Architetto, e Pubblico Perito,
prodotti al Dipartimento sopra Monasterj, e
nello stesso esistenti, vengono perciò fissate,
e dichiarate le seguenti condizioni, alle quali
dovrà essere la vendita stessa verificata.

I. Se

I. Seguita , che ne sia la deliberazione sulla base delle praticate Perizie, e Stime, non potrà la stessa sortire il suo effetto, se non previa l'autorevole approvazione del riferito Imperial Regio Governo, a norma di quanto viene ne' preaccennati suoi Decreti stabilito.

II. Dovranno gli Aspiranti all' Acquisto fare le loro Offerte in voce, o con Polizza secreta, restando però espressamente proibite a chi si sia esibizioni pagabili in Rate, mentre il valor dell' Acquisto stesso avrà anzi ad essere in una sol volta effettuato in Moneta al corrente valor della Piazza.

III. Sarà dovere preciso del Compratore corrispondere entro giorni otto dal dì dell' approvazione del General Governo il Dazio Messetteria per il predetto Acquisto, a norma della Notificazione 19. Dicembre 1798. dell' Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, presentar dovendo autentico documento comprovante l' effettuato esborso, che dovrà rimanere in calce del relativo Istrumento.

IV. Dovrà in oltre l' Acquirente depositare nella Cassa della Nobile Congregazion Delegata in mano del competente Ministro entro giorni otto dopo l' approvazione l' intero importar dell' Acquisto, al che mancando, verrà reincantato a tutte di lui spese, danni, ed interessi.

S 2

V. In

V. In verun tempo, e caso non potrà l'Acquirente essere molestato da chi si sia preteso di prelazione, o per altro motivo, e qualora ciò accadesse sarà tutelato, e garantito dalla Pubblica autorità.

VI. Avrà finalmente dover preciso il Compratore di far prontamente seguire alla sua Dita, e Nome, entro giorni 15. al più nel competente Ufficio, il giro del surriferito Monastero con sue Fabbriche, ed altro, dovendo anche in questo caso presentar copia autentica del seguito traslato.

Venezia dalla Congregazion Delegata li
10. Maggio 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

Carlo Albertis Segr.

NO-

NOTIFICAZIONE.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

E P E R E S S A

*La Deputazione all' Esazione della Tansa , e
Taglion , Disponibilità , e Disciplina de' Tra-
ghetti di Venezia , e Terra-Ferma .*

TRa tutti gl' Istituti della Cattolica Re-
ligione uno de' più importanti è quello del-
la Dottrina Cristiana comandato dal Sacro
Concilio di Trento, fervidamente inculcato
da tutti i Sinodi Patriarcali, e protetto dal
Governo sempre vigile nel mantenere gelo-
samente le Buone Opere in Servizio , e
Gloria di Dio Signore, e conducenti alla
miglior educazione della Gioventù, non me-
no che ad una Pratica Cristiana negli Adul-
ti, dal qual divoto Esercizio non possono che
derivarne vantaggiosi effetti, e felici conse-
guenze, impegna il zelo di questa Deputa-
zione sulle tracce di quanto fu stabilito sin
da rimoti tempi con uniformi replicati Pro-
clami vigenti all' Epoca 1796., e confermati
dal Regio Proclama 31. Marzo 1798., di
comandare, e prescrivere quanto segue.

Primo. Che tutti li Barcaroli, niuno ec-
cet-

cettuato, esercenti nelli Traghetti a questa Deputazione soggetti debbano portarsi all' ora solita, e giornate destinate nelle infrascritte Chiese di questa Città, ad ascoltare nella Classe degli Adulti la spiegazione della Dottrina Cristiana; che comprende i doveri dell' Uomo verso Dio, verso il Sovrano, e verso se stesso; servindo anco di vivo esempio ai proprj Figliuoli.

Secondo. Dovranno perciò li Gastaldi *pro tempore* di cadaun Traghetto nelle giornate destinate nelle rispettive Chiese alla spiegazione della Dottrina Cristiana, dividere per metà gl' Individui del proprio Traghetto; e commetterne l'esecuzione del loro dovere, tenendo esatto registro in apposito Libro, onde per turno debbano tutti sempre nel giro di due giornate aver ascoltata la sudetta Cristiana Dottrina, invigilando a tal effetto; e levando immediatamente la Volta per due giorni a tutti quelli, che riconoscessero inobbedienti a tal risoluta prescrizione. Dovendo in oltre presentare a questa Deputazione li nomi delli Trasgressori per quelli maggiori castighi, che fossero creduti opportuni.

Terzo. Quelli Gastaldi *pro tempore* poi, che trascurassero nelle giornate prescritte di avvertire i suoi Individui, o non levassero la Volta agli inobbedienti, incorreranno illico nella pena di Lire una di Cera ogni volta, che mancheranno, che gli sarà irremis-

missibilmente levata, ed applicata a quella Chiesa destinata per un'Esercizio di così sòda, e Cristiana Pietà.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa in tutti li Stazj delli Traghetti di questa Città, non che registrata *Gratis* nelle rispettive Matricole, ed intimata alli attuali Gastaldi, Sindici, e Banca per la sua inalterabile esecuzione.

E sarà pure accompagnata alla Presidenza della Scuola Maggiore, acciocchè la commendabile sua vigilanza si presti ad eccitare il zelo de' Sotto-Priori a presidiare possibilmente per quanto loro riguarda quest'Opera di tanta pietà.

Seguono le Chiese destinate a' rispettivi Traghetti.

TRAGHETTI, CHIESE,

San Simeon Piccolo)	Nella Chiesa di San Simeon Appostolo detto Piccolo.
Corpus Domini)	
Santa Lucia)	
Scalzi)	
Riva di Biasio,)	Nella Chiesa di San Geremia.
S. Geremia, e Ghet-)	
to Vecchio)	

Fon-

TRAGHETTI. CHIESE.

- Fontico de Turchi) Nella Chiesa di San-
 S. Marcuola) ti Ermagora, e For-
 Ponte degli Ormesini) tunaro detta San
 Marcuola.
- San Stae) Nella Chiesa di San
 La Maddalena) Stae.
- Riva dell' Oglio) Nella Chiesa di San
 San Felice) Cassan.
- Beccherie a Rialto)
 Santa Soffia) Nella Chiesa di San
 Camerlenghi Rialto) Mattio, o in quel-
 Carta, e Buso) la di San Bortola-
 Ponte di Rialto) mio.
 Barileri, e Cà Dolfin)
- Santa Maria della Fa-) Nella Chiesa di San
 va) Bortolamio.
- Fabbrica del Lion Bian-) Nella Chiesa di Ss.)
 co, e Cà da Mosto) Appostoli.
- Fontico della Farina) Nella Chiesa di San
 Riva del Carbon, e) Paternian, o in
 San Silvestro) quella di Sant' Apo-
 nal.
- Sant' Aponal, e San) Nella Chiesa di Sant'
 Benetto) Aponal.

San

TRAGHETTI. CHIESE.

- San Tommà, e Cà) Nella Chiesa di San
Garzoni) Polo.
- San Barnaba, e San) Nella Chiesa di San
Samuel) Barnaba.
- Carità, e San Vidal) Nella Chiesa di Sant'
Spir. Santo, e Redent.) Agnese.
- S. Vio, S. Maurizio) Nella Chiesa di San
S. Gregorio, e San-) Maurizio.
ta Maria Zobenigo)
- La Madon. della Sal.)
San Moisè) Nella Chiesa di San
Dogana da Mar, e) Moisè.
Fontico Farina)
- Colonne, S. Giorgio) Nella Chiesa di Ss.
Zuecca, e Ponte della) Filippo, e Giacomo.
Paglia)
- Pietà) Nella Chiesa di San
Gio: in Bragora
- Cà de Dio) Nella Chiesa di San
Biasio.
- San Domenico di Ca-) Nella Chiesa di Sant'
stello) Antonio al Seminar.
- S. Trovaso, e S. Eu-) Nella Chiesa di Santa
femia) Eufem. della Zuecca
Tom. 2. N.º XIX. T S.

TRAGHETTI. CHIESE.

- S. Cancian , e Muran) Nella Chiesa di San
Cancian .
- Ghetto Nuovo , e San) Nella Chiesa di San
Girolamo) Marcilian .
- Santa Catterina) Nella Chiesa di San
Felice ,
- Ss. Gio: e Paolo , e) Nella Chiesa di San-
S. Maria Formosa) ta Maria Formosa .
- Santa Giustina) Nella Chiesa di San-
ta Ternita .
- Santa Margarita , e) Nella Chiesa di San
San Pantalon) Pantalon .

Venezia dalla Deputazione sudetta li 14.
Maggio 1799.

(*Piero Zusto* Prefetto .

(*Alvise Centarini* Deputato .

Giacomo Pittarini Canc

GI

Et Illustrissimi Signori

D E P U T A T I

D E L L A

MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

ESSendo una delle principali cure, che impegnano l'animo di Sue Signorie Illustrissime quella di invigilare, e di porre in pratica tutti li possibili opportuni mezzi, onde rendere meno aggravati li Proprietarj d'Animali, che destinati vengono pel servizio delle Regie Imperiali Armate; ed essendo pervenuti alla loro cognizione li Proclami emanati dall'Amministrazione Provisoria di Bergamo, e dalla Congregazione Delegata di Brescia tendenti a consolare quegli infelici, a' quali a causa delli verificati trasporti potessero essersi smarriti Animali.

Sue Signorie Illustrissime commettono, che vengano stampati, pubblicati, e diffusi in questa Città, e nel Territorio, non che da' Reverendi Parrochi pubblicati all'Altare

(148)

inter Missarum Solemnia li Proclami stessi ad universale notizia .

Vicenza 12. Maggio 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Porto Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Gaetano Agostino Ghellini
- (D. Bernardin Conti Barbaran
- (D. Coriolano Garzadori
- (D. Gio: Giacomo di Thiene .
- (D. Francesco Arrigoni .

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasen
della Magn. Città Mand. &c.*

Seguono li Proclami.

Bergamo li 28. Aprile 1799.

L' AMMINISTRAZIONE PROVVISOR.
DI BERGAMO ec.

INSTITUITA DAL SIG. GEN. AUSTRIACO.

DEduce a pubblica notizia essere stati consegnati a questa Amministrazione Num. 21. Bovi smarriti.

Pe-

Però sono invitati tutti quelli, a cui appartenessero, a produrre in dettaglio i più certi connotati di detti Bovi, che saranno ad essi restituiti, verificato che sia cautamente la loro appartenenza.

Vallaperta Amministratore
Rovetta Amministratore
Arigoni Amministratore
Oprandi Amministratore
Zanchi Amministratore
Spini Amministratore.

Passi pro Segr.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

Ordina che la presente sia immediatamente stampata, e diffusa a comune notizia.
Brescia 5. Maggio 1799.

Antonio Brognoli Presidente.

Venturini Seg. Gen.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

AVvisa tutti li Condottieri proprietarj di Carri, e Bovi d'aver spedito a Milano il
Si-

Signor Gio: Andreoli per assistere al ricupero di tutti li suenunziati effetti.

Quelli però, che si trovassero in simile dolorosa circostanza, potranno rivolgersi allo stesso, che alloggiarà all'Osteria del Pozzo, da quale avranno tutta la dovuta assistenza.

Brescia dalla Segretaria Generale li 2.
Maggio 1799.

Antonio Brognoli Presidente,

Venturini Seg. Gener.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

Et Illustrissimi Signori

D E P U T A T I

D E L L A

MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

Dietro le ossequiate Lettere dell'Imperial Regio Generale Comando Militare segnate li 3. Maggio corrente da S. E. Generale LINCKEN essendosi stabiliti li convenienti metodi, e discipline per l'impianto del Magazzino in Villanuova, che s'attrovava prima in Montebello, in cui dovranno esser rinversati li Generi, che provenienti da questa Città a quella parte essere devono inservienti agli usi delle Imperiali Regie Truppe; come pure essendosi fissati per li già comandati cambj delle Vetture del Vicentino con quelle del Veronese a causa de li Militari Trasporti li relativi mezzi atti a conciliare con il dovuto servizio alle Imperiali Regie Truppe sudette un proporzionato sollievo agli Animali di questa Provincia.

Sue Signorie Illustrissime, delle quali fu sempre principal cura l'impegnarsi fervidamente, e con tutto zelo per il Sovrano
Ser-

Servigio, e per render possibilmente minore il peso a' Proprietarij , e Conduutori degli Animali d'attiraglio, inerendo sempre alle citate Lettere, ed al precedente Proclama 6. Maggio corrente fanno pubblicamente intendere, e sapere .

Che a verificazione delli fissati metodi, e discipline, e in relazione sempre alle riportate commissioni fu destinata la persona di Muzio Sbicego a transferirsi in figura di Commissionato di questa Città a Villanuova, ed ivi prestare l'opera propria per lo scarico in quel Magazzino de' Generi condotti dalle Vetture provenienti dal Vicentino, ed a presiedere per l'immediato ritorno delle medesime ; nel qual luogo appunto s'attroverà l'altro Commissionato dalla Città di Verona per ricevere li Generi stessi a carico delle Vetture del Veronese ; come pure dovrà esso Commissionato di Vicenza dietro le corse intelligenze, già pur anche spiegate dalle accette Lettere della Nob. Deputazione alle Sussistenze Militari di Verona, avere tutta la cura, affinchè al detto luogo di Villanuova si effettuino li concertati cambj delle Vetture del Vicentino con quelle del Veronese a causa de' Militari Bagagli, ed Effetti.

Mentre però, che Sue Signorie Illustrissime rendono a pubblica notizia tale stabilito sistema, che sempre più con perfetta base
di

di giustizia corrisponde al grand'oggetto di servizio alle Militari richieste, si assicurano, che verrà con eguale prontezza, ed impegno da' Proprietarj degli Animali, che fossero richiamati a prestarsi, intieramente obbedito agli ordini, che rilasciati venissero nel proposito dall' Illustrissima Presidenza a Fatture, e Pubblici Quartieri.

Sia il presente stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, non che pubblicato da' Reverendi Parrochi in Territorio *inter Missarium Solemnia* ad universale cognizione.

Vicenza 14. Maggio 1799.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Lodovico Bonini
- (D. Luigi Porto Barbaran
- (D. Girolamo Giuseppe di Velo
- (D. Giacomo Licinio Muzan
- (D. Gaetano Agostino Ghellini
- (D. Bernardin Conti Barbaran
- (D. Gio: Giacomo di Thiene
- (D. Coriolano Garzadori
- (D. Francesco Arrigoni.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rason.
della Magn. Città Mand. &c.*

Tom. 2. N.º XX.

V

LI

LI SPETTABILI SINDACI
RAPPRESENTANTI
IL CONSIGLIO GENERALE

Del Territorio di Verona.

P Rescritto col Decreto dell'Imperial Generale Governo 8. Maggio corrente che anco ne' Comuni già Cisalpini debba procedersi alle elezioni delle solite loro Cariche, ed Uffizj sotto le regole che vigevano all'Epoca del 1796., come se i Comuni medesimi non fossero stati giammai distaccati dal Corpo Territoriale di Verona, resta perciò ad essi Comuni ingiunto di dover prontamente convocare le rispettive loro radunanze in que' modi, e con que' metodi che venivano osservati all'Epoca sudetta, onde divenire alla elezione delle solite loro Cariche, Uffizj, ed altro per l'anno prossimo comunale, che incomincia primo Giugno venturo, ben avvertendo che tutti gli eletti oltre li requisiti tutti voluti dalle Leggi, abbiano anco ad essere forniti delli requisiti accennati nella Lettera Circolare a stampa 10. Aprile pross. pass., e qual ora fosse trascorso un mese al più dalla data della presente, senza che fossero state elette le dette Cariche, ed
Uff.

Uffizj, ad oggetto che non abbiano ad essere ritardati i Getti di Gravezza in stagione troppo avanzata, vi sarà provveduto con Provisionali destinazioni a norma del prescritto dalle sudette Leggi.

E la presente sarà pubblicata a' luoghi soliti, ed anco dal Rev. Parroco all'Altare, indi esposta a comune notizia. Che tanto ec.

Verona dal Consiglio Generale del Territorio li 11. Maggio 1799.

(Antonio Sembenel)
(Gio. Battista Ambrosi) Sindaci.

Ab extra

*Alli Diletti Sindaco, Consiglieri,
e Massaro
di*



SPETTABILI REGGENTI,
E CONSIGLIERI.

Demandata dalla Regia Intendenza Generale delle Finanze alli Rappresentanti li due Corpi Magnifica Città, e Spettabile Territorio l'incombenza di verificar l'esazione del Dazio Case, e Fornelli della Setta in que' Comuni che in forza dei felici

progressi delle vittoriose Armi dell' Augusto Nostro Sovrano si sono riuniti alla Provincia di Verona; siete perciò eccitati voi Reggenti al spedir prontamente all' Ufficio del Dazio stesso persona idonea a prendere il solito Scodarolo; per ivi descrivere con tutta esattezza e senza veruna omissione l'intero numero delle Socede, e quello de' Fornelli per riprodurlo poi colle seguite annotazioni, e Riparti all' Ufficio medesimo, onde abbia anche in codesto Comune a procedere e continuare l'azienda del detto Dazio a metodo dell' Epoca 1796.

Siccome poi per le passate vicende e per il fatto di Guerra in qualche Comune sono succedute estirpazioni e tagli di piante di mori, così al caso che nel vostro Comune si fosse verificata tale estirpazione in modo che non potessero le Imposte reggere nei limiti della legale Tariffa, dovrete raccogliere, e produrci documenti autentici, e stime giurate, dai quali rilevar fondatamente si possa la giusta minorazione di Socede e di Fornelli che realmente vi fosse; avvertendovi però che dall' Ufficio stesso saranno fatti al caso praticare i più diligenti confronti a riconoscimento de' fatti.

Se per fatto di verità per notabili danni sofferti fosse codesto Comune per meritare una qualche minorazione, dovrete col mezzo di due soggetti da eleggersi dalla Vicinia,

ala, produrvi all' Ufficio del Dazio stesso e suoi Governatori Deputati coi predetti, autentici documenti comprovanti i sofferti discapiti per riportare quell' Accordo di equità, che fosse compatibile colle circostanze. Vi auguriamo felicità.

. Verona dall' Ufficio del Dazio sudetto li
11. Maggio 1799.

(Gio: Battista Co: dal Bovo Governator.
(Giovanni Marehi Governator.

*Gio: Battista Marastoni
Canc. della Sessione.*



Alli Sindaco, e Reggenti della Comunità di ...

Incaricato dall' Imperiale Regio Governo Generale questo Generale Consiglio con ossequiato Decreto 5. Maggio corrente di sollecitamente rilevare la precisa numerica dei Carri ch'effettivamente esistono in ciascuna Comunità di questa Provincia, perciò li Nobili, e Magnifici Signori Provveditori di Comun rappresentanti il Consiglio medesimo; commettono al Sindaco, e Reggenti di costea Spettabile Comunità il dover entro il
ter-

termine di giorni otto dalla consegna della presente produrre, ed aver prodotto nella loro Cancellaria una nota fedele, e giurata del preciso numero de' Bovi, e Carri esistenti nel proprio Comune; dovendo essi ritenere una consimile colla fede della produzione a riscontro della prestata obbedienza, e per quegli usi, che a norma dell'evenienza dei casi fossero per occorrere.

L'Indolenza dimostrata da diverse Comunità nell' eseguire in altri incontri le pubbliche commissioni costituisce li Nobili Provveditori nella necessità di avvertire quei Sindaci, e Reggenti, che non verificassero entro il prescritto periodo la comandata produzione di detta nota, che saranno a loro carico spediti pubblici Ministri a riceverla; non dovendo soffrire ritardo alcuno l'esecuzione d' un ordine derivato dall' ossequiata autorità dell' Imperiale Regio Governo, e che contempla oltre gli eminenti oggetti di Sovrano servizio, anco il sollievo dei sudditi coll' equità del riparto per adempirlo; e vi ci augura ogni bene.

Dalla Cancellaria del Consiglio Generale di Verona li 11. Maggio 1799.

Affezionatissimi

Gaspere Co: Bevilacqua Lazise Provveditor,
e Collega.

NO.

NOTIFICAZIONE
PER VENEZIA,
LA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA.

Approvata dall'Imperial Regio Governo Generale, e per quanto riguarda alle sue mansioni dall'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, l'Offerta di Pellegrin Damiani figlio emancipato di Giovanni dichiarato dall'Interveniente Marco Gori qu. Gio: Antonio per il Partito dell'intiero occorrente giornaliero provvedimento a questa Città di Venezia, Mestre, Murano, Torcello, e Contrade, delle Carni di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, che dovrà cominciare il dì primo Giugno prossimo venturo per Anni sei consecutivi, che termineranno ultimo Maggio 1805., fu precettata questa Nobil Congregazione Delegata di estendere le discipline necessarie al regolar andamento di questa importante azienda; ad oggetto, che ottenuta la Superior Approvazione di esso General Governo, debbano esser rese universalmente note per l'inviolabile loro esecuzione. Raccolte queste dal nostro
zelo

zelo nella presente Notificazione, e sancite da esso Imperial Regio Governo Generale, questa Nobil Congregazione Delegata si fa sollecita, prima che il Partito sudetto abbia il suo principio, di far pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che cominciando dal dì primo Giugno prossimo venturo, durante il tempo del sopradetto Abboccamento, non potranno in questa Città vendersi Carni di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, fuorchè nelli soli Posti compresi nella Nota estesa appiedi della presente Notificazione, e dai Postieri Rivenditori approvati dalla Deputazione alle Carni di questa Delegata Congregazione con le discipline quì sotto dichiarite. E perciò qualunque Individuo, che fuori di essi Postieri, e nei rispettivi loro Posti soltanto, fosse convinto di vender le sopradette Carni in questa Città, sarà soggetto ogni volta alla pena di Ducati 25. Effettivi, all'asporto delle Carni ritrovate in contraffazione, che verranno irremissibilmente confiscate come di Contrabbando, come pure a tutte quelle altre Pene, alle quali la giustizia della Congregazione Delegata, o della Deputazione alle Carni, o di altro Giudice competente dentro i limiti della propria Autorità, crederà di assoggettarli a norma della qualità, e gravità della colpa.

Al qual oggetto saranno pure esclusi da
tal

tal Vendita sotto le stesse Pene tutti li Bancchetti amovibili, che vendessero tali Carni, anche sotto il pretesto di essere dipendenti da qualche Bottega compresa nel numero permesso.

A tutte le sudette Pene sarà egualmente soggetto chiunque di qualsisia condizione, compreso in questi anche il Partitante, qualora fosse convinto di aver sotto qualsivoglia pretesto somministrate Carni da vender a tali Contraffattori, e così pure quelli, che li aiutassero, o accomodassero di Casa, Magazzin; Bottega, od altro luogo per esercitar tali proibite Vendite, o in qualunque modo immaginabile loro prestassero aiuto, assistenza, o favore.

II. Sarà dovere d'ogni Postiere, prima d'entrar all'esercizio dell'ottenuto Posto, di aver dentro il termine di giorni otto, dal dì della pubblicazione della presente, depositata nella Cassa di questa Congregazione Delegata la summa di Ducati cinquanta Valuta Corrente in Effettivo Contante, ed in buone Valute; cioè Ducati 25. per la Vendita del Vitello, e Ducati 25. per quella del Castrato, Agnello, e Capreto, per cauzione delle Pene, che in caso di contraffazione gli venissero da questa Congregazione, o dalla Deputazione alle Carni, elevate, e di essersi fatto presentare all'Offizio della Deputazione sudetta, ove sarà preso in no-

ta il di lui Nome, e Cognome, e la situazione di quel Posto, che dovrà coprire; al che mancando alcuno di essi Postieri dentro il termine prescritto, s'intenderà, passato esso tempo, decaduto immediate dall'esercizio del Posto, di cui in tal caso la Nobile Congregazione Delegata si riserva la facoltà di decretare l'abolizione, o preservazione, a misura di quanto essa giudicherà necessario, nella qual seconda circostanza verrà dalla Deputazione alle Carni sostituita in di lui vece, di concerto col Partitante, altra Persona a coprirlo, sempre però con le discipline sopra enunziate.

III. Ad ognuno di detti Posti sarà obbligato il Partitante di somministrare giornalmente nei Pubblici Macelli di San Girolamo con le solite discipline, e metodi, che si praticavano al tempo dei passati Partiti, tutta quella maggior summa, e numero di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti grassi, e mercantili, esclusi li magri, che saranno occorrenti per settimanalmente tener provveduti essi Postieri di quanto d'ogni genere di tali Carni potesse loro abbisognare, onde supplire alli loro giornalieri consumi, e queste alli qui appresso indicanti inalterabili Prezzi a peso morto; dichiarandosi, che li Vitelli dovranno esser da latte, e di buona qualità, nè saranno ammazzati prima che abbiano il tempo almeno d'un Mese, come
fu

fu prescritto dalla provida Terminazione dell' ex-Magistrato alla Sanità 11. Genfaro 1780., al qual oggetto sarà obbligato il Partitante di non introdurre, nè far macellare Vitelli di minor peso di Libbre quaranta grosse Venete, peso morto, netto di Pelle, Testa, e Menuzzami, come egualmente di non far ammazzar, e vender di quelli comunemente chiamati Soranelli, che oltrepassassero il peso di Libbre cento, e quaranta pur peso morto come sopra, il tutto sotto la pena dell' asporto, e confisca de' medesimi come di Contrabbando, oltre quella stabilita dalli Capitoli di questo Abboccamento.

IV. Durante il tempo di questo Abboccamento, fino a tutto Maggio 1805., saranno vendute dal Partitante ad essi Postieri Rivenditori le Carni di Vitello in ragion di soldi venti la libbra, e non più; quelle di Castrato a soldi tredici la libbra, e non più; e quelle di Agnello, e Capretto a soldi sedici la libbra, e non più.

Ricevute che avranno essi Postieri le Carni sudette alli Prezzi sopraindicati, saranno essi obbligati di rivenderle alli rispettivi corrispondenti prezzi; cioè le Carni di Vitello a soldi ventidue la libbra, e non più; quelle di Castrato a soldi quindici la libbra, e non più; e quelle di Agnello, e Capretto a soldi diciotto la libbra, e non più.

Saranno tenuti li Postieri Rivenditori rut-

ti di ricèver dal Partitante le Coradelle di Castrato, con sue Limelle, al prezzo di Lire due, soldi dieci V. P. l'una, e non più.

Somministrar dovrà il Partitante alli Postieri sudetti le Carni di Vitello al prezzo sopraindicato per tutto il tempo del presente Abboccamento senza Zonta di Minuzzami, Testa, o Coda, eccettuato nel corso della Quadragesima, in cui continuerà la consuetudine di consegnar ad essi Postieri anche li Minuzzami, e Testa sudetti a peso, senza però la Coda, li quali Postieri per altro anche nella sudetta Quadragesima dovranno vender il Vitello senza Zonta di Testa, o Minuzzami; ma saranno però essi Postieri in libertà di esitar li Capi sudetti a parte, a quel prezzo, che anderanno intesi col Compratore.

Eguualmente dovrà somministrare ai Postieri stessi il Castrato al prezzo sopraddichiarito senza Zonta di Minuzzami, e Testa, ad oggetto, che le Carni stesse sieno dai Postieri rivendute nello stesso modo, cioè senza Zonta di Testa, Minuzzami, od Ossa spolpate.

V. Sarà preservata la libertà al Partitante della vendita a parte dei Minuzzami di Vitello, e Castrato del suo Partito così crudi, come cotti.

VI. Non sarà permesso alli detti Postieri
di

di vender altre Carni di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, fuorchè quelle, che verranno loro consegnate dal Partitante; come pure di non vender nei medesimi Posti altra qualità di Carni, fuorchè di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, e ciò sotto la Pena dell' asporto delle Carni di altra qualità, o di altra proprietà, che si rinvenissero ne' loro Posti, quale sarà irremissibilmente confiscata come Contrabbando a beneficio degl' inventori, ed asportatori, come pure sotto tutte quelle Pene pecuniarie, ed afflittive, che pareranno alla Giustizia, a norma della qualità della colpa.

VII. Non effettuando li Postieri settimanalmente li Carichi delle sopraindicate Carni, e mancando al puntuale settimanal saldo delle Carni ai medesimi consegnate, o vendendo nelle loro Botteghe Carni di qualunque sorte non ricevute dal Partitante, potranno essere dal Partitante stesso, previo il dovuto concerto con la Deputazione alle Carni, oppure dalla Congregazione Delegata, sul momento per qualunque delle sopradette mancanze, licenziati, e dimessi dal Posto, e potrà il Partitante medesimo sostituire altra Persona in loro luogo, per il che dalla Deputazione alle Carni saranno ad esso accordati li suffragj opportuni, nel qual caso verrà restituita al Postiere dimesso tutta quella summa, che di sua ragione

csi-

esistesse in Deposito in Cassa della Congregazione Delegata.

VIII. Se alcuno fra li detti Postieri ardirà nella Rivendita delle Carni di oltrepassare li rispettivi prezzi di sopra prescritti, o portasse pregiudizio ai compratori nel peso delle Carni, o in conto di Carne di Vitello, o di Castrato, volesse loro dare per Zonta, Testa, o Minuzzami, od Ossa spolpate, verificata che sia summariamente la sua colpa dalla Congregazione Delegata, o dalla Deputazione alle Carni, sarà assoggettato al risarcimento intiero al Compratore danneggiato del danno inferitogli, e sarà in oltre condannato per la prima contravvenzione alla multa di Ducati Effettivi dieci, per la seconda di 25. pur effettivi, per la terza a due mesi di Carcere ad arbitrio della Nobile Congregazione Delegata, e con la totale esclusione eziandio dall' Esercizio del Posto durante il presente Partito; quali pene nel caso fossero pecuniarie, quando nel termine di giorni tre dalla pronunziata dichiarazione non vengano dal Reo Postiere soddisfatte, saranno verificate col giro di equivalente summa dal Corpo del Deposito di sua ragione esistente in Cassa della Congregazione medesima, nel qual caso sarà dovere del Postiere sudetto d' immediatamente ripristinare il Deposito stesso di quella summa, che per tal motivo venisse disposta, pri-

prima del qual indimutore pristino, s'intenderà sospeso dall'esercizio del Posto, nè potranno essergli corrisposte Carni da vendere; e mancando dentro il termine di giorni otto al più di effettuare il dovuto intero ripristino, resterà affatto privato dall'esercizio del Posto, di cui sarà disposto come nel Capitolo secondo.

IX. Venendo in Venezia a titolo di Onoranze, giusto il solito introdotto, un riflesabile numero di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, con sensibile danno del Partito, ed in sprezzo delle Pubbliche Leggi, perciò espressamente dichiarasi, che per soli dieci giorni, cioè dalla Domenica delle Palme, al Martedì della Pasqua, potranno essere introdotte le dette Onoranze di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, che pervenissero a Benestanti per Regalia de' proprj Beni, e non altrimenti, esenti tali Onoranze da Dazio, ed in qualunque altro tempo dell'Anno poi potranno venire ancora, ma col solo pagamento del Dazio fissato dall'infrascritta pubblica Tariffa per li Tramessi, da esser riscosso per conto, ed interesse del Partitante, e ritrovati che sieno essi Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti senza il requisito della Bolletta per il pagamento del Dazio come sopra, anderanno alle Leggi di Contrabbando nel modo predetto, restando anco nei giorni di Pasqua sopraccennati, come nel

nel rimanente dell'Anno, proibita ad essi Benestanti qualunque Vendita di essi Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, introdotti come Tramessi, fuorchè al Partito, al che sarà a carico del Partitante di far invigilare, asportar facendo le Carni di contraffazione per esser disposte a tenor delle Leggi, ed alla stessa condizione s'intenderanno pure anche li Minuzzami.

X. Sotto nome di Tramessi s'intenderanno anche li Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti, che saranno portati in quarti, dovendo gl'introduttori pagare il Dazio in proporzione, giusto l'annessa Tariffa.

XI. Il Dazio di lire tre, e soldi cinque L.3:5 V. P., che deve esser pontualmente pagato entro il termine di mesi uno, dal giorno del lievo della Bolletta, dalli Schiavoni per li Castrati acquistati, e venduti, come nelli seguenti Capitoli, dovrà esser pagato in mano del Partitante, o suo Commesso, in pena, in caso di difetto, di esser tenuti al doppio Dazio in beneficio del Partitante.

XII. Li Castrati, che vengono ammazzati dalli Schiavoni, in due maniere si possono da essi acquistare, la prima come al presente si pratica, quando vengono per conto di essi Schiavoni provvisti dalli stessi Provvigionieri del Partitante, e dovranno in tal caso star essi, e dipendere da quei patti, che

li

li nominati Provvigioneri convenissero con il Partidante medesimo; la seconda quando essi Schiavoni adducendo Privilegi, che comprovassero le provenienze, conducano in questa Città li loro Castrati, ed in tal caso dovranno li Castrati tutti di ragione d'essi Schiavoni essere scaricati al luogo solito, e consueto al Lido, ove si fanno le Bollette, e non altrove, e sempre alla presenza del Soprastante deputato dal Partitante, che dovrà esser pronto a tale effetto, acciò debba tener nota di tutta l'intiera; e real quantità, che sarà scaricata, per dover cadauno delli Castrati esser segnati, sotto pena; in caso di ommissione, e massime venendo ritrovati Castrati senza il requisito di detto segno, della perdita di essi, come Roba capitata di Contrabbando, da esser divisi, giusto le Leggi.

XIII. Nel caricar li Castrati sopra il Lido, condotti come sopra per loro conto delli Schiavoni, per esser tradotti al Macello nel sito ultimamente assegnato alla Motta di Sant'Antonio verso il Lido, e non altrove, tutti li Conduttori saranno tenuti capitare ogni volta dallo Scrivano, e Deputato a far le Bollette al Lido; quale Scrivano, e Deputato dovrà rilasciar la Bolletta a cadauno, che vorrà condurre come sopra, per il solo preciso numero de' Castrati, che caricherà di volta in volta, nè tal Bolletta

servir potrà per un'altro Carico, e condotta di Castrati, ma ogni volta, che vorrà il Proprietario condurre al Macello sudetto Castrati, dovrà far nuova Bolletta. In ogni Bolletta poi dovrà al rovescio esser fatta distinta, e particolar nota da esso Deputato dell'intero vero numero de' Castrati, che saranno caricati, e così dell'ora, e del giorno in lettera, ed in Abbaco, come si deve per Legge praticare in ogni Palada a scanso delle Contraffazioni; e ciò sotto pena della perdita degl'Animali a chi ommettesse le presenti incombenze, e di soggiacere a Pene anco corporali ad arbitrio della Regia Intendenza Provinciale di Finanza; E le Bollette sudette dovranno esser fatte con Pegno in ordine alle Leggi, e non altrimenti; così pure le Condotte de' Castrati in questa Città restano proibite in tempo di notte, ma debbano esser fatte sempre di giorno, in Pena come sopra.

XIV. Tutto il numero dei Castrati sudetti caricati sopra il Lido debbano *veſto tramite* esser condotti al sito della Motta sudetta, ove non potranno esser dalle Barche scaricati, se prima non saranno di volta in volta ricevute le Bollette da un'Agente del Partitante, che dovrà sempre trovarsi pronto per esser vedute ed incontrate se abbiano li requisiti dall'antecedente Capitolo, per farne anch'esso registro sopra un libro, che
a tal

a tal effetto dovrà esser da lui tenuto, e custodito per li lumi necessarj in ogni occorrenza.

XV. Li Castrati delli Schiavoni condotti, ed ammazzati sopra la Motta sunnominata, saranno poi trasportati solamente nelli dieci Posti destinati alla vendita, con appositi Decreti dell' ex-Senato, in luogo della Riva detta delli Schiavoni, cioè nelli sei Posti sopra la Fondamenta del Ferro dirimpetto l'Osteria della Cerva, in quello nel Campo delle Gorne a San Martino, nelli due sulla Fondamenta della Tana in faccia della Calle a S. Francesco di Paola, e nell'altro a S. Giacomo di Rialto.

Sarà proibito in essi siti condurre, o vendere Castrati Nostrani contrattati nello Stato dell' ex-Veneta Terra-Ferma. S' inibisce similmente il poter scaricar sopra il Lido altra qualità di Castrati, che li provenienti soltanto per via di Mare dalla Scala di Zara: nè mai di quelli Nostrani provenienti dalla Terra-Ferma, o da qualunque altro luogo in Pena della perdita della Roba, o di altre ad arbitrio della Regia Imperial Intendenza Provinciale di Finanza.

XVI. Sarà conservata, e mantenuta bensì la solita benigna permissione a quelli della Nazione Schiavona di poter vender li Castrati nelli siti solamente espressi nel precedente Capitolo, ma non potranno, anche

in ordine al Decreto dell' ex-Senato 19. Gennaio 1787., e relativo approvato Proclama 6. Marzo 1788. oltre li medesimi siti essi Schiavoni dilatarsi con Banchetti per vender, nè mandar a vender, e ciò sotto le Pene, e Processo dalle Terminazioni, e Proclami, e specialmente dal sudetto Decreto prescritte in tale proposito.

Sarà egualmente vietato ai medesimi di tener per Subalterni nelle loro Botteghe, o siano Posti, Persone soggette al presente Partito, con espressa proibizione altresì ad essi Schiavoni di vender li loro Castrati in poca, o molta quantità ai Postieri soggetti al medesimo; e tutto ciò sotto pena di Contrabbando, ed altre ad arbitrio della Regia Intendenza Provinciale di Finanza.

XVII. Capitando per via di Mare in Venezia qualunque Carico in poca, o molta quantità di Generi soggetti al presente Partito, da qualunque Luogo provenienti, e che non fossero di ragione del Partitante, non dovrà essere in nessun modo, e sotto qualsisia pretesto permesso alli Conduttori lo sbarco de' medesimi, fuori che al Lido, sotto pena di Contrabbando, e così pure sarà loro vietato di commerciarli ad altri, nè all' Ingrosso, nè al Minuto, tanto in questa Città, quanto nella Terra Ferma, fuorchè al Partitante, a quel prezzo, che fra le Par-

ti

ti sarà convenuto, e non altrimenti e ciò sotto la pena suespressa.

Da tal condizione s'intenderanno esenti quei soli Carichi de' Castrati, che per Mare capitassero di ragione dei Privilegiati della Nazione Schiavona, a' quali per le condizioni de' passati Partiti è permesso di condurre tal Genere di Carni in questa Città, comprovata però legalmente la derivazione di essi Castrati da Luogo privilegiato, o li Privilegj degl' Introduttori, e sempre anche vietato di questi lo scarico in Terra-Ferma, e solo permesso di sbarcarli in Venezia al Lido, ed esitarli con le discipline stabilite con li predetti Capitoli.

XVIII. Non saranno dal sudetto Partitante, nè dalla Deputazione alle Carni destinati in Postieri quelli, che avendo sostenuti Posti durante li sudetti due ultimi Partiti abboccati tanto in sussistenza dell' antico cessato Governo, come nel corrente interinal Partito, fossero rimasti debitori verso gli Abbocatori di essi due Partiti, e ciò nè col proprio nome, nè sotto alcun' altro, e qualora esso Partitante ne leggesse alcun, o annuisce, che dalla Deputazione alle Carni ne venisse destinato alcuno d' essi debitori, s'intenderà che abbia egli assunto colla responsabilità del loro debito l' obbligo del pagamento, ben inteso, che un simil obbligo dovrà nei Partiti medesimi suc-

ces-

cessivi al presente esser apposto ai rispettivi Abbocatori delli sudetti a di lui favore.

XIX. Sebbene sia vietato alli Venditori al Minuto delle sopradette Carni, di poterne tener fuori delli luoghi destinati alla Vendita, con tutto ciò introdotto essendosi con rea malizia di aversi dei luoghi appartati internamente alli Posti, conservando in essi nascosti di Tagli più scelti delle Carni medesime, per oggetto dannatissimo di abusarne nei prezzi, resta risolutamente inibita così correggibile introduzione: E quindi dove vi fossero simili Ripostigli, avranno ad essere immediatamente distrutti, e rimossi, ed oltre al Processo d'Inquisizione, il N. H. Deputato alle Carni invigilerà anche col mezzo di visite per l'esecuzione del presente Capitolo, e perchè non resti impunita una tal delinquenza.

XX. Qualunque Compratore, che si professasse pregiudicato dall'arbitrio di qualcheduno di essi Venditori tanto nel prezzo delle Carni maggiore de' Calamieri di sopra prescritti, che nel Peso delle Carni vendute, e così pure nell' avergli somministrata Zonta di Minuzzami, Code, od Ossa spolpate a conto di Carne, resta eccitato a produrre li proprj ricorsi alla Deputazione alle Carni di questa Congregazione Delegata, da cui verificata in via summaria la colpa,

pa, oltre le Pene prescritte contro li Venditori, si farà sollecita di obbligarlo nei modi più efficaci, a risarcire esso Compratore dei danni sofferti.

XXI. Sia pur noto universalmente ai Compratori, che li quattro Uffiziali di Vigilanza, destinati in ora al servizio della Deputazione alle Carni, annessa a questa Congregazione Delegata, saranno per turno rispettivamente destinati nelli sei Sestieri di questa Città, perchè debbano puntualmente eseguire il loro obbligo di ripesare le Carni a norma delle Leggi, e ritrovando che il Venditore avesse ingannato alcuno, o nel peso, o nel prezzo, debbano far immediate la Riferta alla detta Deputazione, perchè rilevata la colpa nei modi dalle Leggi in tale materia prescritti, sia levata la Pena in tutto, e per tutto, come fu dichiarato nelli antecedenti Capitoli, qual pena sarà data indiminutamente all'Uffiziale di Vigilanza, che avesse fatta la Riferta, nè possa sotto qualunque pretesto esser rimessa.

XXII. Sarà in oltre libero a chi si sia il proceder per via di Denunzia alla Deputazione alle Carni sopra tali arbitrij, quale verificata la colpa, il Denunziante conseguirà in premio la pena tutta, che sarà levata contro il scoperto Reo.

XXIII. Anche il Processo d'Inquisizione sarà formato, e tenuto sempre aperto da

essa Deputazione per venir in cognizione per tal via delle Contraffazioni, e ciò tanto contro li Venditori tutti, come contro gli Uffiziali, ed altri Ministri della Deputazione sudetta, ed a senso delle Leggi in tutti li casi, nei quali mediante Riferte, Inquisizioni, e Ricorsi, o con qualsivoglia altro mezzo esse Contraffazioni venissero a notizia di essa Regia Deputazione, sarà proceduto summariamente contro il Reo, o Rei, che verranno con la maggior severità puniti, a misura della gravità della colpa, dentro i limiti della propria Autorità.

Quanto poi agli Uffiziali di Vigilanza, alla fede dei quali è appoggiata principalmente la più attenta indagine sopra li Venditori, e la scoperta delle frodi, che commetteressero così nel peso, come nel prezzo prescritto alla Vendita delle Carni stesse, siccome ogni loro colpa di negligenza, collusione, o malizia diviene altrettanto più grave, perchè diretta a prevaricare ai doveri del proprio Uffizio, ed a deludere gli oggetti di Giustizia verso il Popolo, così sarà con severo rigore criminalmente punita, anche con la condizione d'essere esclusi dalle competenti Autorità dal loro Posto, e di non poter più sostenere Pubblici Impieghi.

XXIV. Oggetti giustamente gelosi, ed interessanti li pubblici, e privati riguardi ricercando, che con robusta risoluzione si richia-

chiami ad osservanza il general divieto delle Stalle, e Macelli clandestini di Vitelli, Castrati, Agnelli, e Capretti in Venezia; perciò non sarà permesso nemmeno allo stesso Partitante di valersi, se non delle due Stalle, e Macelli situati a San Girolamo, l'uno dei quali inserviente al Partito del Vitello, e l'altro a quello del Castrato; riservandosi pure al Partitante la facoltà dei Ricorsi alla Regia Intendenza di Finanza, o alla Deputazione alle Carni, o alla Congregazione Delegata, in quanto ad ognuna di dette Autorità spettar potesse, per quelle provvidenze maggiori, che ritrovate fossero necessarie a presidio del suo interesse. La Contraffazione in questo proposito sarà considerata in conto di grave delinquenza, e proporzionatamente punita, oltre la perdita degli Animali.

XXV. A giusto dovuto presidio delli detti Partiti del Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, li Contrabbandieri, ed altri, che verranno ritrovati in Contraffazione, saranno irremissibilmente castigati in conformità delle Leggi, e Terminazioni, nè sarà loro fatta *Grazia, Dono, o Remissione alcuna* dal Regio Ufficio Provinciale d'Intendenza di Finanza, a cui saranno soggetti li Contrabbandi medesimi, dovendo la Robba ritrovata di Contrabbando, per mancanza di pagamento di Dazio, essere consegnata subito al Partito, ed esser applicata a beneficio del

Partitante la metà della roba sudetta, che fosse giudicata, e dichiarata di Contrabbando, oltre il Dazio, ed il valor dell'altra metà, sarà disposto dall'Imperial Regia Intendenza Provinciale di Finanza. Anzi per la più sicura, ed inviolabile esecuzione rispetto a' Contrabbandi, sarà in proposito di Denunzie eseguito tutto ciò rispettivamente, che il Decreto dell'ex-Senato 1594. 3. Novembre prescrive:

Per ovviar poi li defraudi, ed abusi dei Privilegi donati in passato dalla Pubblica Clemenza alli Sette Comuni, riguardo alla Vendita dei Vitelli, emanate essendo, oltre le tante procedenti a questo proposito, le Terminazioni del N. H. E. Flaminio Corner fu Inquisitor sopra Dazj, riporteranno queste un'esatta obbedienza, ed esecuzione, volendosi con l'osservanza delle Terminazioni, e prescrizioni medesime posto fine all'abuso, e malizia, e l'Abboccatore si rivolgerà a ripeterne, colli suffragj tutti, che occorressero, l'adempimento con l'osservanza delli metodi soliti, e che corsero in passato, rispetto alla consegna delli Vitelli al Partito, e con tutto quel più, che fosse ritrovato giusto di prescriversi anche in corso di questo Abboccamento a scanso delle Contraffazioni, e per sradicare ogni abuso delli Privilegi sudetti.

Si prescrive in oltre, che in tutti li casi
di

di fermi di Contrabbandi, e Retenzioni di Contrabbandieri, non saranno nè quelli restituiti, nè questi posti in libertà, senza preventiva formazione di Processo, e Rimozione, con volontario Costituto del Partitante.

XXVI. Li Prezzi stabiliti come sopra per la Vendita delle Carni predette di Vitello, Castrato, Agnello, e Capretto, saranno descritti nel Calamiere a stampa, da tenersi continuamente esposto nelli Posti sudetti, a' quali è permessa l'unica Vendita di tali Carni, li quali Posti saranno anche ad universal cognizione descritti sotto la presente Notificazione, e qualora alcuno di essi Postieri mancasse di tenere visibilmente esposto il detto Calamiere, sarà soggetto alle Pene pecuniarie, ed afflittive prescritte dalle Leggi vigenti in tale proposito.

E la presente sarà stampata, pubblicata, e consegnata a cadauno avente interesse nella materia di che si tratta, ed anche venduta ad universale notizia, onde in questa riconosca ognuno li proprj doveri, e debba prestarne l'inviolabile adempimento.

T A R I F F A

*Delli Tramessi dei Vitelli , e dell' introduzione
dei Minuzzami di Vitello .*

Per ogni Vitello Duc. uno Val. Corr. L. 8:—
Per ogni Minuzzame di Vitello ——— L. 2:—

T A R I F F A

*Per li Tramessi di Castrati , Agnelli , e Ca-
pretti , e Minuzzami de' medesimi .*

Per ogni Castrato ————— L. 3: 5
Per ogni Agnello ————— L. 3:—
Per ogni Capretto ————— L. 3:—
Per ogni Minuzzame ————— L. 1: 15
In Valuta di Piazza .

N O T A

*Delli Posti per la Vendita del Vitello , Castrato ,
Agnello , e Capretto ora coperti dagl' infrascr .*

Sant' Angelo .

N. 2. Uno de' quali trovasi in ora coperto
da Antonio Manfrin qu. Mattio , l' altro
da Antonio Bini qu. Domenico .

Santi

Santi Apostoli.

N. 2. Uno in ora coperto da Giovanni Conventi d'Iseppo, l'altro da Gio: Battista Costantini.

Sant' Apenal.

N. 1. In ora coperto da Stefano Zambotto qu. Zamaria.

All' Anzolo Raffael.

N. 1. In ora coperto da Giuseppe di Zuanne Maestrini.

Sant' Agostin.

N. 1. In ora coperto da Pietro Scarabellin di Gio: Maria.

San Basso.

N. 1. in ora coperto da Leon Nani di Bernardo.

San Bortolammio.

N. 3. Uno in ora coperto da Giovanni Cindra qu. Angelo, l'altro da Costante Maestrini qu. Andrea, ed il terzo d'Andrea Furlanetto di Gio: Battista.

San Barnaba.

N. 1. In ora coperto da Zuanne Mazzarol qu. Bortolo.

S. Canzian.

N. 1. In ora coperto da Giosuè Milani qu. Francesco.

San

San Fantin.

N. 1. In ora coperto da Francesco Maestri-
ni detto Violetto di Anzolo.

Santi Filippo, e Giacomo.

N. 1. In ora coperto da Zuanne Pisciuta
di Paolo.

San Felice.

N. 1. In ora coperto da Lorenzo Zorninoni.

San Geminiano.

N. 2. Uno in ora coperto da Bernardo di
Antonio Nani, l'altro da Cesare Privato
qu. Mattio.

San Giuliano.

N. 1. In ora coperto da Francesco Olivo
qu. Girolamo.

San Giovanni in Bragora.

N. 1. In ora coperto da Marin Fanton qu.
Zuanne.

Santa Giustina.

N. 1. In ora coperto da Tommaso Gabbot-
ti qu. Antonio.

S. Giovanni Novo.

N. 3. Uno in ora coperto da Pietro Michie-
lin qu. Zuanne, l'altro da Pietro Diana
detto Patazza, ed il terzo da Domenico
Morosini qu. Giuseppe.

San

San Geremia.

- N. 3. Uno in ora coperto da Girolamo Gajo, e due in Ghetto, uno da Giacobbe Calimani, l'altro da Lazzaro Cussi.

San Gio: Grisostomo.

- N. 1. In ora coperto da Piero Scala di Giulio.

San Gio: di Rialto.

- N. 3. Uno in presente coperto da Francesco Gallizzi di Domenico, l'altro da Gio: Battista Rizzioli qu. Giuseppe, ed il terzo da Antonio Costa qu. Domenico.

San Gregorio.

- N. 1. In ora coperto da Pietro Tosin di Gio: Battista.

Alla Giudecca.

- N. 1. In ora coperto da Angelo Manfrin qu. Mattio.

San Lucca.

- N. 1. In ora coperto da Lorenzo Radi qu. Andrea.

S. Lio.

- N. 1. In ora coperto da Giovanni Olivo qu. Girolamo.

San Maurizio.

- N. 1. In ora coperto da Maria relitta Rizzioli.

San

San Moisè.

N. 6. Uno in ora coperto da Niccolò Palazzi di Giulio, uno da Pietro Peron qu. Antonio, uno d'Antonio Piasenti detto Zemello qu. Giorgio, uno da Giovanni Baretta qu. Antonio, uno da Zuanne Maestriddi di Alvise, uno da Luigi di Giuseppe Nani.

Santa Maria Formosa.

N. 2. Uno in presente coperto da Francesco Baduin qu. Zuanne, e l'altro da Angelo Mangoni di Marco.

San Marcuola.

N. 1. In ora coperto da Giacomo Rizzioli qu. Gio: Battista.

San Marcilian.

N. 1. In ora coperto da Giacomo Rizzioli di Bernardo.

Santa Maria Maddalena.

N. 1. In ora coperto da Andrea Milani di Giuseppe.

San Mattio di Rialto.

N. 1. In ora coperto da Domenico Moretti qu. Bernardo.

Santa Margarita.

- N. 3. Uno in presente coperto da Angelo Tonei qu. Francesco, l'altro da Giacomo Nani qu. Giacomo, e l'altro da Giacomo Marin qu. Marin.

San Pietro di Castello.

- N. 1. In ora coperto da Francesco Fanton di Marin.

San Provolo.

- N. 2. Uno in ora coperto da Giovanni Rigato qu. Marco, l'altro da Giuseppe Morosini qu. Antonio.

San Polo.

- N. 1. In ora coperto da Francesco Paneghetti qu. Bernardo.

San Pantalon.

- N. 2. Uno in presente coperto da Giacomo Scarabellin qu. Gio: Maria, e l'altro da Andrea Buso di Gio: Battista.

San Salvador.

- N. 1. In ora coperto da Antonio di Girolamo Scarabellin.

San Silvestro.

- N. 1. In ora coperto da Giacomo Meggiori qu. Giuseppe.

San Simeon Grande.

- N. 1. In ora coperto da Francesco Mangoni di Anzolo.

Tom. 2. N.º XXIV.

A a

San-

186

Santa Sofia.

N. 2. Uno in presente coperto da Piero Ot-
tolin detto Formenti qu. Lorenzo, l'altro
da Pietro Piasenti detto Zemello quond.
Giorgio.

Santa Ternita.

N. 1. In ora coperto da Angelo Mazzarol
di Daniel.

San Tommà.

N. 1. In ora coperto da Agostin Satellico.

San Trovasa.

N. 1. In ora coperto da Francesco Pugnalin
di Domenico.

Ed in oltre N. 4. Posti sparsi per la Città
a piacer del Partitante.

Venezia dalla Congr. Deleg. 7. Maggio 1799.

(Piero Zusto Prefetto .

(Z. Francesco Correr Dep. alle Vettov. Refer.

(Zuanne Pesaro Dep. alle Vettovaglie .

(Camillo Bernardin Gritti Dep. alle Vettov.

(Bortolamio Gradenigo L.º Cav. Dep. alle Vett.

Sebastian Combi Segr.

Addi 2. Maggio 1799.

Appr. con Decr. dell' Imp. Reg. Gov. Gen.

DE.

DESCRIZIONE.

NOleggiato da alcuni Mercanti Ottomani per l'Albania il Pielego del Veneto Patron Giovanni Bottolo ancorato in Venezia nel Canale alla parte riguardante il Sepolcro, caricarono sopra lo stesso dodici Balle, ed una Pezza di Panno, che comprendevano in tutto Pezze Num. 51., delle quali 38. erano di color Cremisi fino, due di color Pavonaccio, una Rosso, e dieci Verde più, o meno chiaro. Ricevutane dal Bottolo la consegna, e lasciati alla custodia del Carico li tre suoi Marinari Stefano Bon detto Bolognin, e Zuanne Descovich ambedue dell' Isola di Cherso nel Quarnaro, ed Andrea Inchiostro dell' Isola Veneta della Giudecca, costoro tre di concerto col Patron Zuanne Bernardina figlio di Pietro detto Passaguai, nativo dell' Abruzzo, nel Regno di Napoli, ed ora con abitazione in Trieste, fuggirono col Pieleghetto del nominato Passaguai, ch' era pure ancorato nel Porto Veneto, la notte 14. venendo li 15. dell' Aprile 1799., rubando tutti li Panni predetti, senza che si abbia potuto rilevare la direzione del loro viaggio, rinvenuta non essendosi alcuna fede di Sanità rilasciata a veruno de' detti nomi. Il Pieleghetto mancato nella detta notte dal

Porto è della lunghezza di circa 25. Piedi, costruito a forma di Topo in uso di Pescatori, ma distinto dalli Topi comuni per un filo alto circa un Piede sopra la banda. Porta due Alberi, ed ha la Coperta da Pope a Prora, con due Bocca-porte. Prima accostumava le Vele quadre, recentemente cambiate in punta ad uso di Chiozzotti. Ha pure un Flocco alla Prora. Era pitturato a Fili bianchi, e rossi, con Fiori alla Pope, ma di fresco fu inverniciato di Catrame.

Li derubati Panni rilevano per lo meno il valore di otto mila Ducati.

Gravissimo il delitto in se stesso, e per li riguardi della sicurezza del commercio, della tradita fede della custodia alli Marinari appoggiata, e d'un esempio d'infedeltà di tanta importanza alli dilicati oggetti della Navigazione, deve impegnare il zelo de' Tribunali, onde procurare con tutto il fervore il fermo de' Delinquenti, con quanto loro si rinvenisse di effetti, acciò il reo fatto non rimanga impunito, e conseguir possano li derubati la possibile reintegrazione.

Ad un così premuroso fine sono dirette le presenti circolari notizie, alle quali si uniscono le descrizioni de' colpevoli sopraindicati.

Il Bon detto Bolognin è dell'età di Anni 26. circa, di statura piuttosto alta, di ben formata, e nutrita corporatura, di color bru-

bruno, faccia rotonda, occhio celeste chiaro, sopracciglio nero, poca Barba, capigliatura castagna, tagliata a zazzera, ed anellata, e molto vajuolato specialmente nel naso Porta all'orecchio destro un'Orecchino d'Oro con Perolo liscio pendente, ed in Capo una Beretta di Lana color di Oliva. Vestè in corto alla Marinara, con Capotto nuovo a mostre rosse, Giacchetta di Cotone a righe nere, e gialle, e Calzoni di Cotone nero rigato.

Il Descovich è di anni 26. circa un poco scadente dal Bon nella Statura, di corporatura magra, colorito moro, faccia lunga, senza Barba, occhio celeste oscuro, sopracciglio folto, e nero, naso piccolo, capigliatura nera tagliata a zazzera, e rustica fisionomia, ora tiene in Capo Beretta rossa di Lana, ed ora Bleù. Vestè in corto alla Marinara, ha Capotto nuovo a mezza vita di Salonicchio con Capuccio, Gilet di Cotone fondo rossiccio, sparso di fiori tessuti a colori diversi, Giacchetta, e Calzoni di Panno Bleù.

L'Inchiostro è d'anni 21. circa di Statura ordinaria piuttosto scarmo, olivastro, pallido di carnagione, faccia lunga, occhio moro, bianco, e folto sopracciglio, naso profilato sottile; Capigliatura biondo carica con treccia lunga una quarta circa, tagliata dinanzi a Tupè. Vestè in corto alla Marina-
ra,

ra, con Giacchetta, e Calzoni di Panno Bleù, Gillet bianco a finta imbottitura, e con Beretta in Capo di Lana color miron.

Il Bernardina detto Passaguai è fra li 36., e li 40. anni, di statura bassa, di grossa corporatura, sufficientemente nutrito, moro di carnagione, con faccia rotonda piuttosto scarma, e colorita, occhio che inclina al bianco, sopracciglio leggero castagno, barba simile, naso corto, fisionomia rustica, capigliatura castagna tagliata a zazzera, ed anellata, porta Stivalli a forma di Scisme, tiene in Capo Beretta di Lana color di Maron, e veste con Capotto corto oscuro con Capuccio, Giacchetta, e Calzoni di Panno Bleù.

Venezia li . . . Maggio 1799.



NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE CONGREGAZIONE DELEGATA.

DOyendo devenire alla deliberazione dell' Impresa della somministrazione delle Legne da fuoco occorrenti alle Truppe, e Forni del

del nostro Augusto Sovrano, fa pubblicamente intendere, e sapere a chiunque applicasse a tale Impresa, le Condizioni con le quali doverà essere la medesima deliberata alla Persona, che offerirà d'intraprenderla per il minor prezzo: Salva l'approvazione dell'Imperial Regio Magistrato Camerale.

I. Le Polizze d'Offerta, che saranno dalla Nobile Deputazione agli Approvvigionamenti delle Truppe dispensate *Gratis* alli Ricorrenti, dovranno essere riprodotte entro giorni trenta dalla pubblicazione della presente alla Deputazione medesima, e ciò col mezzo di un Interveniente di questo Foro, che s'intenderà obbligato alle regole, discipline, e formalità espresse nel Proclama dell'ex-Magistrato de' Deputati, ed Aggiunti alla Provvigion del Dinaro 24. Marzo 1789. approvato dall'ex-Senato li 18. Aprile susseguente.

II. Deliberata, che sarà l'Impresa dalla Nobile Congregazione sudetta al minor Offerente, a tenor della Polizza d'Offerta presentata come sopra, sarà il tutto rimesso all'Imperial Regio Magistrato Camerale, perchè nel termine di giorni quindici dopo la deliberazione sudetta ne segua l'approvazione, e ciò salve le Polizze secrete, che restano permesse di prodursi entro essi giorni quindici, col degrado almeno del dieci per cento sopra la somma deliberata, nelle

ma-

mani del Presidente, o vice Presidente dell'Imperial Regio Magistrato sudetto.

III. Essendosi sul piede delle cose presentate sperimentato il consumo annuale di Legna pel Servizio di essa Regia Truppa, e Forni in Klaster sette ad otto mila all'incirca, doverà l'Impresario essere obbligato a somministrare l'occorrente di essa Legna, e ciò soltanto dietro gli ordini, che gli verranno tratti dalla Deputazione sopradetta, e senza alcuna Remora, o ritardo per qualunque eventualità, che potesse succedere.

IV. Per l'immancabile esecuzione del contenuto in esso terzo Capitolo, doverà l'Impresario intendersela coll'Inspettor alli Magazzini di essa Deputazione, a quest'oggetto istituito con la Terminazione della sudetta Deputazione de' di primo Luglio 1798, per l'approntazione opportuna de' Depositi sufficienti in questa Città a norma delle stagioni, onde in verun escogitabile caso possa esservi deficienza alcuna alle occorrenze sopradette.

V. La qualità di essa Legna dovrà esser sempre Sbrega di Rovere di Bosco della Lunghezza comune di piedi due, e mezzo per lo meno, potendo essere frammischiata una quarta parte di Morelle pure di Rovere di conveniente grossezza, esclusa ogni altra qualità di Legna di Campagna, detta Dolce: salvo solo il caso d'impossibilità reale
di

di ritrovarsi Legna di Rovere, per la mancanza di Taglio di Boschi; o altre eventualità, nel quale previo il legale riconoscimento, ed assenso di essa Deputazione, potranno essere admesse le Legne Dolci sopradette, ragguagliate però a Klafter uno e mezzo in cambio di Klafter uno della predetta Legna di Rovere.

VI. Doverà l'Impressario mantenere costantemente nel Magazzino, che gli verrà assegnato per la distribuzione della Legna, la quantità occorrente di esso Genere, alli giornalieri consumi, ed avrà a norma delle esigenze, uno, o più Agenti per di lui conto sempre pronti a ricever li ordini del suddetto Inspettore, ed eseguire sul fatto le relative consegne alla Truppa, e Forni, e sarà pure debito di essi Agenti di dover dipendere intieramente dalle direzioni di esso Inspettore alli Magazzini, sì per il buon ordine, che per le consegne nei limiti prescritti.

VII. Ogni giorni quindici dovrà l'Impressario riconsegnare all' Inspettor sopradetto tutti li di lui ordini per consegne eseguite, e questi muniti della sottoposta ricevuta dei rispettivi Uffiziali, o Forieri; l' Inspettore all' incontro rilascerà all' Impressario una dichiarazione indicante tutti gli Ordini riconsegnati, col fondamento della quale il Ministro Computista di essa Nobile Deputazio-

ne lo apposterà Creditore nel Quaderno per il relativo di lui Pagamento; ben intendendosi però, che il Pagamento non sarà verificato all' Imprenditore, se non quindici giorni dopo la consegna delle dichiarazioni da farsi dall' Inspettore alli Magazzini.

VIII. Il prezzo di cui verrà l' Impresario appostato Creditore come sopra per ogni Klafter di Legna Sbrega di Rovere di Bosco consegnata, sarà quello che avrà esibito il medesimo nella sua Polizza di Offerta sull' Incanto ad esso deliberato, e approvato, nè potrà esso Impresario pretendere in alcun caso alcuna alterazione di esso prezzo, nè per il valor intrinseco della Legna, nè per qualunque suo aggravio, e spesa per la dispensa della medesima.

IX. Resta espressamente proibito all' Impresario, e di lui Agenti di fare Negoziazione alcuna sopra gli ordini trattigli dall' Inspettor sopradetto per consegna di Legna, e però non potranno concambiarli con Contante, o altri Generi sotto le Penalità volute dal Decreto del General in Capo dell' Armata d' Italia 21. Novembre 1798., e nemmeno potrà fare Contratti con altre persone.

X. Dovrà l' Impresario entro giorni dieci dalla approvazione della sua Offerta cautare con Deposito di Ducati duemille V. C. in Cassa della Nobile Congregazione sudetta,
ad

ad oggetto di supplire alle occorrenze nel caso, ch'egli mancasse per qualunque eventualità alle comandate consegne; nel qual caso sarà preciso debito dell'Impresario di ripristinare quella somma di esso Deposito, che attesa la di lui mancanza si avesse dovuto disporre entro il termine di giorni otto, altrimenti spirato esso termine s'intenderà decaduto dall'Impresa, e resteranno a di lui carico tutte le conseguenze, e discapiti, che da ciò potessero derivare al Regio Erario, a tenor delle Leggi vigenti all'Epoca 1796. sopra tal proposito.

XI. La sudetta Impresa avrà il suo cominciamento un Mese dopo l'approvazione della deliberazione della medesima, e durar dovrà Anni due, quali compiti senza alcuna mancanza dell'Abboccatore resterà il Deposito sopradetto a libera di lui disposizione.

E la presente sarà fatta stampare, e pubblicare, e sarà spedita nella Terra-Ferma, e nell'Istria.

Venezia li 16. Maggio 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Angelo Diedo Deputato all'Approvvigionamento delle Truppe.*

(*Filippo Grimani Deputato all'Approvvigionamento delle Truppe.*

Camillo Giacomazzi Segr.

Appr. dall' Imp. R. Mag. Cam. li 22. Apr. 1799.

B b 2 NO.

NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Poichè gl' Interessati del Consorzio delle Valli d' Adria legalmente uniti nel giorno 16. Marzo decorso dietro la revisione fatta dell' amministrazione tenuta dalla Presidenza, e l' approvazione di questo Dipartimento ai Canali, Laguna, Lidi, e Fiumi de' Conti resi dalla Presidenza medesima, conoscendo lo stato del loro Consorzio, giudicarono necessario d' imponere a se stessi per li due Anni successivi 1799., e 1800. un aggravio di Lire due per Campo con Parte presa nel detto giorno per supplire ai pesi, e dell' ordinaria conservazione de' Scoli, e del Pagamento de' Prò, ed Affrancazione de' Capitali, che ancora restino a debito del Consorzio, minorando in tal modo l' imposizione dello spirato Campatico di L. 2:10. per Campo corsa per il passato novennio; la Nobile Congregazione Delegata approvando la Parte presa dagl' Interessati nel giorno 16. Marzo passato, rende noto.

Che la sudetta imposizione di Lire due per Campo all' Anno dovrà esser esborsata nel

nel Mese di Agosto dell' Anno corrente, e nell' Agosto dell' Anno venturo 1800. coi soliti metodi, o alla Cassa del Dipartimento sudetto, o nelle mani dell' Esattor Francesco Todeschini in Adria.

Quelli, che pagheranno nel prescritto tempo, avranno il beneficio del Dono del dieci per Cento, e saranno soggetti ad egual pena, oltre la perdita del Dono quelli, che nel sudetto tempo mancassero al Pagamento di quanto loro incombe, ne saranno ammessi ricorsi quando prima non segua il Deposito dell' importar del debito come le Leggi prescrivono.

Venezia li 7. Maggio 1799.

- (*Piero Zusto Prefetto.*
- (*Alvise Contarini 2.^o Cav. Deputato Acque.*
- (*Filippo Grimani Deputato Acque.*
- (*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato Acque.*
- (*Girolamo Querini Deputato Acque.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

Comparisce appoggiata a tutta giustizia la petizione dall'Arte de' Pistori prodotta, con la quale ricerca un riparo al danno sensibilissimo, che al suo interesse deriva dalla Fabbrica, e Vendita, che comunemente, e in particolare da' Fornaj di questa Città viene verificata alcuna riserva del Pane appartenente per l'esclusivo all'Arte stessa.

Gli aggravj infissi per questo conto all'Arte loro, le Leggi nel proposito vigenti all'Epoca 1796. formano un fondato appoggio alla petizione dell'Arte sudetta, come la Deputazione alle Vettovaglie rappresenta nel Voto ora inteso.

Riconoscendo pertanto conveniente questa Congregazione di accorrere a togliere un disordine così conseguente per la sudetta Corporazione, richiamando quanto con li Proclami del Magistrato alle Biade 1660., 1727., 1772., 1781., e 1786. fu ordinato, Decreta, che debba essere levata la pena di Ducati cinque a ciascuno Individuo, che venisse scoperto Contraffattore, oltre la perdita del genere ritrovato in Contraffazione, e che riguardo a' Fornaj sia loro infissa la penalità di Ducati 25. ogni qualvolta venisse rilevato, che per proprio conto vendesse-

ro

ro Pane, rendendoli responsabili degli arbitri, che da' loro Subalterni potessero venir commessi.

Appoggiata questa neccessaria misura al zelo della Deputazione alle Vettovaglie, alla di cui Autorità dovrà essere rassegnato il genere ritrovato in Contraffazione, che sarà costantemente disposto a tenor del voler delle Leggi, sarà della costante sua vigilanza il rilasciare gli ordini relativi, onde tali Contraffazioni sieno scoperte, e possano venir vindicate; e così pure della sua esattezza l'intimare la presente deliberazione all'Arte de' Fornaj, onde da loro ignorata non possa essere la provvidenza.

E del presente sia data Copia alla Deputazione alle Vettovaglie per lume, e per l'esecuzione relativa.

Venezia. dalla Congregazione Delegata
li 17. Maggio 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

Sebastian Combi Segr.

DE-

D E C R E T O

DEL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITA'

FUrono con il quì appiedi Proclama a Stampa del Magist. alla Sanità 3. Giugno 1741. republicato li 15. Marzo 1794. estese le discipline, e metodi per il distacco, Stazione, e regresso delle Malghe, e Greggi che passano ai Pascoli nelle Montagne, onde preservare in ogni evento li Territorj.

Importando però l'immancabile adempimento di esso Proclama che negli estesi metodi, e doveri comprende un'utile presidio ai riguardi di Salute; il R. Supr. Trib. di Sanità Decreta, che sia ristampato, e rimesso agli Officj di Sanità dipendenti della Terra-Ferma, perchè sia diffuso ovunque occorresse per la sua esecuzione. Et sic &c.

Venezia dal R. Sup. Trib. li 17. Magg. 1799.

(Gio: Pietro Grimani Cons. Int. Att. Presid.

(Lunardo Dolfin Aggiunto.

(Marco Molin Aggiunto.

(Mattio Zambelli Aggiunto.

(Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.^o Aggiunto.

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

Segue il Proclama.

PRO-

P R O C L A M A

*In materia delle Malghe, e Greggi, che passano
a' Pascoli Estivi sulle Montagne.*

Merita d'essere resa universale la salutare costumanza introdotta dall' Offizio di Sanità di Vicenza di pubblicare annualmente Proclami al tempo, che si portano Malghe, e Greggi ai Pascoli Estivi sulle Montagne, onde riparare ogni sinistro di Salute potesse sulle medesime insorgere; ed impedire, che nel regresso non s'introducano nei Sudditi Territorj disgrazie.

Che però approvando gl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sopra Provveditori, e Provveditori alla Sanità la medesima, ed acciò sia da per tutto eseguita regolando, e retrotraendo al tempo, in cui quelle si levano da' rispettivi Territorj le confaccevoli cautele, affine vieppiù corrispondano con le posteriori terminano, e con il presente comandano.

Che prescritta essendo universalmente la istituzione in tutti li Comuni, e Ville di un Deputato di Sanità, quale particolarmente soprintenda alle cose degli Animali siano tenuti Malghesi, e Pastori, che conducessero, Proprietarij, o' altri, che mandassero

Tom. 2. N.º XXVI.

Cc ai

ai Pascoli sopra Montagne Animali di qualunque sorte di dare in nota, o far dare in nota ad esso Deputato conseguentemente al Comune la quantità, e qualità d'Animali, che levano, contrassegnati quelli, che possono contrassegnarsi nel pelame, o altri connotativi avessero, onde confrontare al ritorno se tornino quei stessi, quali partirono, ed aver conto di tutti li mancati, dando insieme in nota la Montagna, su la quale disegnasero di passare con specificare se situata nel Territorio, o fuori d'esso, e se Suddita, o Estera.

Che da tutti quei Comuni Sudditi, quali avessero in proprietà, o in Affittanza alcuna Montagna da caricare, oppure essendo la medesima di ragione particolare fosse nel loro circondario, o pertinenze sia eletto in Deputato di Sanità il più idoneo, che vi fosse con l'abilità, e cognizioni, quali rendonsi necessarie a tal carico per soprintendere particolarmente a questa materia, il quale abbia obbligo di prendere in nota Proprietario per Proprietario, Conduttore per Conduttore tutti gli Animali, quali venissero condotti, e le Ville donde partissero con le distinzioni sopraindicate.

Che terminati rispettivamente li tempi della partenza, e del carico di dette Montagne debbano essere trasmesse in copia all'Offizio di Sanità della Città principale. tanto
le

le note raccolte da' Deputati delle Ville, quanto quelle de' Deput. sopra le Montagne, onde abbia il medesimo sotto l'occhio il tutto, e ad esso siano particolarmente responsabili tanto per le omissioni loro, quanto per quelle de' loro Deput. le Reggenze, Governatori, ed altri in qualunque modo rappresentanti le Comunità sudette, quali avessero qualunque titolo nel Pascolo delle Montagne caricate.

Che succedendo sopra esse Montagne alcuna Infermità, o Morte casuale, e non sospetta sia fatta d'essa nota alla Partita del Conduttore, ed essendo sospetta siano immediatamente praticate le più risolte separazioni, e Sequestri, e fattene arrivare sollecite le notizie all'Offizio stesso; in modo tale, che se per colpa di ciò venisse a dilatarsi la fiamma, e succedere strage in esse Malghe, e Greggi saranno sommariamente, e severamente castigate le Reggenze, e rappresentanti le Comunità, che avessero trascurate, o dilazionate le dette separazioni, e notizie, dovendo esse provvedere in modo tale, che non possa venir loro sottratto alcun lume d'Infermità, e Morte, che succedesse onde assicurarsi della qualità del male; e prontamente rinserrarlo con render susseguentemente conto del seguito, e dell'operato.

Che alla riserva de' Cavallari, quali vanno, e vengono da esse Montagne co' prodotti

degli' Animali esistenti sopra le medesime non sia permesso il calare da esse con Malghe, o Greggi siano in poca, o in molta quantità prima del tempo solito, se avvisate prima esse Reggenze, o Comunità come informate dello stato di Salute di dette Montagne non ricercheranno la permissione all' Offizio di Sanità partecipando al medesimo dove designasse portarsi la Malga, che scender volesse, acciò nel permetterlo ordinare possa li riscontri, quali si rendessero opportuni.

Che avvicinandosi il tempo della discesa universale delle Malghe, e Greggi siano tenute le Reggenze, e Comunità sudette 15. giorni prima di far visitare una per una le Montagne caricate, e desunta ogni più fondata sicurezza del buon stato di Salute sopra le medesime rilasciare una Fede giurata, autenticata, e spedirla all' Offizio di Sanità, affinchè con un ordine Generale permetter possa ad esse Reggenze, e Comunità lo scarico d'esse Montagne conseguentemente il regresso alle Malghe, e Greggi sopra d'esse salite.

Che le stesse diligenze debbano venire praticate dalle Reggenze, e Comunità più vicine, e per le quali ritornando nello Stato dovessero avere ingresso le Malghe, e Greggi passate a' Pascoli sopra Montagne Estere; non dovendo le medesime permetterlo se procurata una preventiva somigliante accertata sicurezza dello Stato di Salute d'esse, e fattane giurata

Fe.

Fede all'Ufficio di Sanità non averanno da esso ottenuto il permesso generale di darlo.

Che essendo solite esse Malghe, e Greggi dopo discese dalle Montagne trattenersi a' Pastoli per li Territorj sino al tempo di ridursi alle proprie Stalle, venuto questo, debba da' Deputati delle Ville esser fatto confronto del numero delle ritornate con quello delle partite, a' quali perciò col mezzo de' Cavallari doverà da' Conduttori di volta in volta esser fatta arrivare a notizia ogni Morte causale in Montagna avvenuta, acciò possano fare esso confronto, e render conto d'ogni cosa all'Ufficio di Sanità.

Che tutto ciò dovendo aver luogo ne' tempi non sospetti, siano, e s'intendano riservati tutti li più adeguati compensi in caso si scoprissero infezioni sopra esse Montagne: al quale oggetto non doveranno ne' tempi non sospetti essere caricati d'immaginabile aggravio, o spesa per qualunque Ordine si rendesse necessario i Proprietarj, o Conduttori di dette Malghe, o Greggi nelle Reggenze, e Comuni da chi si sia, dovendo queste procurar ciò, che viene loro incaricato a causa dell'interesse, che hanno in dette Montagne, ma non dovendo con l'aggravio essere dato pretesto alla violazione delle cautele, quali trovansi salutare prescrivere.

Che per questo appunto venendo in alcun modo contravvenuto da chi si sia alla pre-
sen-

sente, sia irremissibilmente levata la pena di Duc. 25. a ciascun contraffattore, quali pene doveranno dagli Offizj di Sanità essere raccolte, e proporzionatamente ripartite al fine della Stagione tra il Cancell. dell'Offizio, e li Deput. delle Ville, quali averanno avuta ingerenza in risarcimento delle fatiche, che vengono in ciò ad aggiungersi loro, essendo per altro intenzione risoluta di Sue Eccell., che somiglianti provide diligenze non abbiano ad essere d'immaginabile spesa a chi si sia.

Il presente stampato, e pubblicato sia trasmesso dove sarà creduto opportuno, e diffuso a' Deputati delle Ville per norma loro, e de' Successori, ed alle Reggenze, e Comunità indicate per la sua perpet. osservanza; Et sic &c.

Dat. dal Magistrato Eccellentissimo alla Sanità li 3. Giugno 1741.

- (*Ferigo Corner Sopra Proveditor.*
- (*Simon Contarini Sopra Proveditor.*
- (*Alvise Vallarezzo Proveditor.*
- (*Angelo Marcello Proveditor.*
- (*Benetto Civan Proveditor.*

Lionello Cosmi Nod.

Adi 7. Giugno 1741. Pubbl. alli Luochi soliti.

Adi 15. Marzo 1794. Repubblicato
alli Luochi soliti.

Li

Li Spettabili Signori

PROVEDITORI, E QUATTRO
AGGIONTI

Infrascritti.

P Rescrivendo gli Ordini, e Regole delli Magistrati Inquisitori alle Arti, e Consoli de' Mercanti, emanati li 27. Aprile 1782., ed approvati dall' Eccellentissimo Senato li 11. Maggio susseguente, che tutti gli ascritti al Corpo Mercantile da Seda sieno in facoltà di lavorar, e far lavorar ogni, e qualunque sorta di Drappi con Oro, ed Argento in Opera, a Pelo, alla Piana di tutta Seda, e misti, in tutti que' modi, che ciascheduno crederà tanto in linea di Portade, e Fili, quanto in linea di Segnali, e Dimensioni, ed Altezze, come dal Proclama a Stampa 4. Settembre 1781.

Rilevandosi perciò nelle visite, che vengono praticate in camminate un numero non indifferente di Telari non notificati, con Lavori di Fazzoletti, Fascie, e Sali, i quali Lavori dovrebbero essere per sentimento delle suaccennate Leggi soggetti al pagamento del Dazio della Limitazione, come tutti gl'altri Lavori di Seda; e quindi dai Provveditori fatti precorrere dei forti eccitamenti
alli

alli Mercanti Fabbricatori, e Testori di un tal Genere di non abusar più oltre nella continuazione di tali Lavori in Contraffazion delle sudette Leggi, e con danno alla Casa dell'Offizio.

Dietro le istanze da' Fabbricatori di tali Lavori prodotte di non poter soffrire l'aggravio del Dazio intiero della Limitazione: e fatto però dalli Signori Proveditori, e quattro Aggiunti maturo riflesso alla qualità di questo Genere di Pannina di Seta, essere di nuovo uso, e di poco conto, e per dare maggior eccitamento a questo moderno genere d'industria, che potrebbe divenire oggetto di grande consumo, discendono ad agevolare l'aggravio del Dazio.

Perciò colla presente terminando, comandano, che li sudetti Lavori, cioè li Fazzoletti da Collo non eccedenti in altezza le quattro quarte e mezza, le Fascie eccedenti l'altezza d'una quarta e mezza, e li Sali soli in poco conto, esclusi li Sali operati, e broccati, e li Fazzoletti eccedenti l'altezza di quattro quarte e mezza, che questi dovranno stare all'intiero Dazio della Limitazione, come ogni altro Lavoro nella presente non nominato, debbano per il *de cætero* tutti li Fabbricatori delle sudette individuate Pannine di nuovo uso pagare in Casa dell'Offizio per cadaun Teler de' detti Lavori per ogni Quadrimestre un terzo del
Da.

Dazio, che per ogni Limitazione viene fisato; e per le Fascie di Seta di nuovo uso pure, che non eccedino l'altezza di una quarta e mezza, debbano pagare il Sesto del Dazio per ogni Quadrimestre, come sopra.

Dovrà il Commesso dell'Offizio tenere per questa qualità de' Lavori un separato Registro, che dovranno esser notificati col nome del Fabbricatore, e contrassegnati col solito Bollo dell'Offizio a senso delle vigenti discipline, ed in caso di trasgressione di quanto viene prescritto, ritrovati nelle Visite li sudetti Lavori senza la dovuta Notifica; e Bollo saranno asportati, e devoluti al Fisco, come Rei di Contrabando a tenor delle Pubbliche Leggi.

E la presente approvata che sia dal N. H. Deputato alle Arti, sarà data in Copia al Commesso dell'Offizio per la sua esecuzione, registrata, e posta in Filza.

Venezia dall'Offizio Seda li 17. Maggio 1799.

- (Antonio Agugiano Proveditor.
- (Pietro Gambarato Proveditor.
- (Pietro Leonzio Andreetti Proveditor.
- (Giacomo Cavenezia Aggiunto.
- (Francesco Passalacqua Aggiunto.
- (Sebastiano Raspoli Aggiunto.
- (Andrea Artelli Aggiunto.

Alessandro Zocchi Nod.

Tom. 2. N.º XXVII.

D d

Ad

Addi 20. Maggio 1799.

ANaloga alle Leggi, che vogliono soggetto al Dazio della Limitazione qualunque Tessuto di Seta, la Terminazione sotto li 17. corrente firmata dalli Provveditori, ed Aggiunti all' Offizio della Seta di questa Città, il N. H. Deputato alle Arti; incaricato dalle Leggi medesime dell' esame, ed approvazione delle Limitazioni, dopo prestate le più attente considerazioni, approva la Terminazione stessa, ond' abbia ad essere notificata a tutti i componenti il Sedifizio per l'esatta sua esecuzione.

Venezia dalla Deputazione alle Arti.

(*Angelo Diedo Deputato alle Arti.*)

Appolonio del Seno M.

Sua

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

A N D R E A Q U E R I N I

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESID. AL R. CES. ARSENALE DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

AD oggetto, che abbia a verificarsi colla maggiore possibile speditezza la definizione degli affari tutti riguardanti le Prede fatte dall'Imperiale Regia Marina sopra gl'inimici, è venuto la Presidenza all'Arsenal, e Comando della Marina nella Determinazione, d'istituire un'apposita Deputazione, e di appoggiare alla sua conoscenza l'esame, e Giudicatura delle Prede sopraindicate.

Una tale Deputazione è composta di cinque Individui, ed ha la sua Residenza nella Procuratia Numero 8., dove potranno ricorrere tutti quelli, che avessero simili affari, e desiderassero di presentare le loro istanze per la successiva definizione.

Dd 2

Sa-

Sarà pertanto il presente stampato, e pubblicato perchè abbia ad esser palese a ciascuno .

Venezia dall'Imperial Regia Presidenza, e Comando di Marina li 18. Maggio 1799.

(*Andrea Querini Presid. Arsenal, e Marina.*

Vettor Gabriel Seg.



LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

LE Arti, che formano un ramo così importante della Nazionale floridezza, sono un oggetto prezioso, e con assidua cura coltivate da ogni ben regolato Governo, ed interessano quindi le paterne cure del *Clementissimo Nostro Sovrano* in vista pure a ritrarne dalle stesse, gran parte di questa numerosa popolazione la sua sussistenza.

Per animare queste Arti, per ridurle alla possibile perfezione, e prosperità, sicchè la Nazione stessa ne godesse li risultati felici, furono in più tempi da provide Leggi presidiate; da veglianti discipline dirette, e poterono in tal modo giungere ad un grado soddisfacente di prosperità.

Questa Congregazione Delegata alle di cui
pe-

peculiari inspezioni fu pure demandata la sopravveglianza, ed interna loro economia col Proclama 27. Settembre, e Lettera relativa dell'Imperial Regio Governo Generale. 30. del Mese stesso, ravvisa non senza grave senso la continuazione de' medesimi abusi, ed arbitrij intollerabili nel frattempo delle passate politiche vicende introdotti, e tendenti al deperimento loro, ed in conseguenza a quello pure di tanti Individui soggetti ad annuali riflessibili contribuzioni, e privati aggravj.

Richiamate in massima per le Sovrane benefiche disposizioni al loro primiero vigore tutte le Leggi nel 1796. vigenti, lo furono in spezial modo quelle relative alle Arti da apposito Proclama 14. Maggio della Regia Commission Camerale, pure sono giornalieri li commoventi reclami di Contraffazioni, che si esercitano in ogni angolo di questa Città da persone, che non hanno verun carattere nelle Arti.

Il dovuto zelo con cui la Congregazione Delegata si presta alle varie incombenze, che per Sovrana volontà le furono demandate, e li oggetti importanti dall'argomento contemplati non permettono certamente di tollerare più oltre un tanto disordine, e perciò si fa pubblicamente sapere, ed intendere, che da questo momento qualunque Contraffazione verrà irremissibilmente sog-
get.

getta alle penalità già cominate dalle Pubbliche Leggi, e Proclami vigenti nel 1796.

E poichè si rileva che ne sia particolarmente pregiudicata la Università dei Marce-ri, dalle vendite arbitrarie che si fanno dei generi ad essa sola spettanti da non poche Persone non descritte nelli Colonelli, che la compongono, si commette alla Banca di attentamente invigilare, come ad essa già precisamente incombe, onde impedirlo, facendo seguire li asporti dei generi in Contraffazione per essere disposti a norma delle Leggi, e sopra tutto dal Proclama dell'Inquisitorato alle Arti, e Proveditori di Comun 17. Maggio 1783. approvato dal Senato, e più volte pubblicato, riferendo alla preside Deputazione qualunque arbitrio, o disordine in pena, contravvenendo, anche dell'immediata privazione del Carico, oltre alle altre pene dalle Leggi stesse cominate.

Verranno fatti eseguire li asporti di detti generi anche dalla stessa Deputazione *ex Offitio* occorrendo, nè si ommetterà la maggiore vigilanza onde la Sovrana volontà abbia a riportare l'immediato suo adempimento come richiede la giustizia, ed il miglior essere di questa buona popolazione, che tanto interessa le paterne cure della *Mae-
stà Sua*.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso a general notizia per questa Città, ed

ed affisso nelle Botteghe dei Capi Maestri, onde da alcuno non se ne possi fingere ignoranza.

Venezia dalla Congregazione Delegata li 21. Maggio 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*

(*Angelo Diedo Deputato alle Arti.*

Camillo Giacomazzi Segr.



NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Riflettendo alle vicende patite sin ora dai Proprietarij, ed Affittuali de' Mulini sull' Adige, di ghiaccj nel Fiume, di dipendenze da altro Governo, le frequenti traslocazioni per esigenze militari, quantunque dovesse esser pagata la solita gravezza per l'Anno 1798., e quindi incorsi i medesimi per il detto Anno nella pena prescritta all' Epoca 1796. del Pagamento doppio della gravezza loro imposta, e vigente all' Epoca predetta; la Nob. Congreg. Deleg. volendo usare la
pos.

possibile indulgenza per le cause accennate rende noto: che sarà ricevuto dalle solite figure a tale esazione destinate all'Epoca stessa il Pagamento scadente in Maggio per li due Anni 1798., 1799. delle gravezze imposte sopra i Mulini esistenti sull'Adige senza pena per tutto il Mese di Luglio prossimo venturo; passato il quale, quelli, che avessero mancato alla dovuta contribuzione saranno soggetti alla pena già prescritta dalle Leggi vigenti all'Epoca 1796. di pagar il doppio dell'importar dell'imposté, al Pagamento della qual pena saranno astretti con le più robuste esecuzioni.

Perchè poi alcuni di essi Mulini trovandosi alla destra dell'Adige non furono sin ora soggetti all'Augusto Sovrano, per questi si dichiara, che saranno esenti dal Pagamento appartenente all'Anno 1798., qualora dimostreranno di aver pagata eguale imposizione sotto altro Governo.

Venezia dalla Nob. Congregazione Deleg.
li 24. Maggio 1799.

(*Piero Zusto* Prefetto.

(*Alvise Contarini* 2.^o Cav. Deputato Acque.

(*Filippo Grimani* Deputato Acque.

(*Niccolò Erizzo* 2.^o Deputato Acque.

(*Girolamo Querini* Deputato Acque.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

PO.

POLIZZA D'INCANTO.

SI vendono al Pubblico Incanto liberamente, ed in perpetuo dall'Imperial Regio Magistrato Camerale in esecuzione di Decreto dello stesso Regio Magistrato Camerale li sotto descritti Stabili, e Beni erano di ragione del N. H. Francesco Moro Lin qu. Gasparo, con tutte cadaune sue ragioni, giurisdizioni, abenzie, e pertinenzie, e si delibereranno nello stato, in cui si trovano con li patti, modi, e condizioni seguenti.

I. Dovrà chi applicasse offrire col mezzo di un Interveniente approvato di questo Foro nelle mani del N. H. Consiglier Deputato al Dipartimento N.º V. con Polizza d'Offerta a stampa, che sarà, *Gratis*, consegnata ad ogni ricercante, e nella quale non vi sarà aggiunto in iscritto, che la data del giorno, mese, ed anno, il nome dell'offerente, e la somma che intendesse esibire.

II. Saranno deliberati li detti Stabili, e Beni nel terzo, ed ultimo Incanto sopra quella Polizza, che conterà la maggior somma offerta, sempre che corrisponda al Re-

Tom. 2. N.º XXVIII.

E c gio

gio interesse , e con la riserva in oltre delle Polizze secrete , che nel termine di giorni quindici dal giorno della deliberazione venissero presentate al Regio Deputato al Dipartimento N.º II. con il legale aumento del Dieci per Cento , almeno sopra la summa , per cui fosse seguita la deliberazione , e con la dipendenza dell' approvazione dell' Imperial Regio Magistrato Camerale .

III. Resta dichiarato , che deliberata la Vendita , sarà obbligato l' Offerente , entro di tre primi giorni successivi a quello della definitiva approvazione dell' Imperial Regio Magistrato Camerale , di dichiarare con apposito Costituto nel Regio Dipartimento N.º V. il nome , o nomi , pei quali avesse fatto l' Acquisto della suddetta Vendita , facendo illico annotare dalle Persone da lui dichiarate li susseguenti legali Costituti di accettazione sotto le pene corporali , ed affittive , che in caso di mancanza , saranno credute convenirsi dalla giustizia dell' Imperial Regio Magistrato Camerale ; oltre il Reincanto delli Stabili , e Beni a di lui spese , e danni , e com' è prescritto dal Proclama del fu Magistrato de' Deputati ed Aggiunti alla Provvision del Danaro 24. Marzo 1789. approvato dal Senato li 18 Aprile susseguente .

IV. Dietro l' accettazione sudetta , sarà obbligata la Persona , o Persone accettanti nel termine di tre giorni successivi di produrre
la

la Copia di Partita del contamento fatto della terza parte dell'importar dell'Offerta, in effettivo contante con creazione di Partita del Banco Giro a credito del N. H. Consigliere Deputato al Dipartimento N.º V, al che mancando la Persona dichiarata, sarà soggetto tanto l'Offerente, quanto la Persona medesima alle pene stabilite con l'Articolo precedente.

V. Il rimanente importar dell'Offerta dovrà essere indiminutamente pagato dall'Acquirente nel termine di un Mese con creazione di Partita, come sopra, e mancando il medesimo perderà la sudetta terza parte, come sopra pagata, e sarà immediatamente girata a libera Regia disposizione, e si reincanteranno li Stabili, e Beni a di lui spese, danni, ed interessi.

VI. L'Acquirente sarà soggetto al pagamento dell'imposta di Messettaria, Grammatici, Istrumenti, e Testamenti, come pure alle spese dell'Incanto, ed alle imposte ordinarie, ed straordinarie *etiam* di Consorzi, ed ogni altra in qualunque tempo, come qualunque altro Possidente Beni Fondi.

VII. Si dichiara ancora, che il Compratore non sarà soggetto nel suo Acquisto ad alcuna Prelazione, e ciò a norma di quanto è stato stabilito dal Sereniss. Maggiore Consiglio con la Parte 20 Settembre 1761.

Ec 2 VIII.

VIII. Adempito all'esborso, dovrà il Compratore traslatar li Stabili, e Beni al proprio nome, dandone in seguito le occorrenti aggiunte all'Offizio del Censimento.

IX. Sarà investito l'Acquirente con solenne Istromento dal Regio Dipartimento N.º V. nel modo stesso come si praticava sotto il Governo Veneto per le Vendite de' Beni di Pubblica Ragione, quale Istromento sarà rilasciato, dietro di che verrà posto l'Acquirente in possesso delli Beni venduti.

Seguono li Beni.

- 1 Casa in Calle lunga a Santa Caterina al N.º 41 affittata presentemente per Ducati 58 V. P. all'anno—D. 58
- 2 Casetta in Contrada di Santa Soffia fundamenta S. Andrea in Calle Finetta al N.º 4 affittata in presente per annui Ducati 26—————D. 26
- 3 Casa e Bottega da Barbier sulla fundamenta di Canal Reggio vicina alla Porta del Ghetto affittata per annui Ducati 56 V. P. —————D. 56
- 4 Casa e Bottega da Luganegher in Salizzada a S. Stae affittata per annui Ducati 70 V. P. —————D. 70
- 5 Bottega da Buttiro e Volta sopra-posta in Erbaria a Rialto affittata per annui Ducati 55 V. P. —————D. 55
- 6 Un

6 Un Casino con quattro Campi di Terra situati lungo la Strada Maestra, che dalli 4 Cantoni di Mestre, conduce a Zelarino, affittato il tutto per annui Duc. 110 V. P.-D.110

Totalità degli annui affitti-D.375

Venezia dall' Imperial Regio Magistrato Camerale li 24 Maggio 1799.

(*De Lottinger Presidente.*

(*Lippomano Consigliere.*

Giacomazzi Reg. Segr.

VZ-

VENEZIA 30 Novembre 1798.

AVendo l'Imperiale Regio Governo Generale con Decreto 30 Novembre 1798 accordata al Nob. Conte Pandolfo di Serego Alighieri di Verona la ristampa, e pubblicazione dei medesimi ordini, che furono già pubblicati con Proclama dell'Ex-Magistrato sopra Feudi del giorno 6 Aprile 1785 a tutela dei diritti, e privilegj annessi al di lui Feudo Giurisdizionale della Miega, vengono questi nuovamente dedotti a pubblica notizia colla seguente

NOTIFICAZIONE.

Professando il Conte Pandolfo di Serego Alighieri di Verona Feudatario Giurisdizionale della Miega Territorio Colognese di risentire gravi pregiudizj e danni tanto nei diritti, quanto nei beni Feudali, dalla inosservanza degli ordini dal cessato Veneto Governo rilasciati a tutela degli antichissimi diritti, e privilegj annessi al detto Feudo della Miega, confirmati con successive Investiture, accordate ad essa Famiglia Serego, e inerentemente a quanto venne ordinato con Proclama dell'ex-Magistrato sopra Feu-

Feudi del dì 6 Aprile 1785 dovendosi porre riparo ai danni, che vengono inferiti alle ragioni Feudali, e ai Regj Sovrani diritti, l'Imper. Reg. Gov. Gen., volendo che riportino gli ordini medesimi la dovuta obbedienza, notifica.

Primo. Fregiato il detto Feudo della Giurisdizione di Prima Istanza, resta proibito a qualunque Ministro, o altra persona di procedere, d'intimar Mandati, denunzie, sequestri, e di far qualunque altro atto contro gli abitanti del Comun della Miega, e pertinenze a detta Giurisdizione soggetti se non con ordine, e Mandato del Vicario della Giurisdizione medesima, in pena ai trasgressori di Duc. 50 in caso di disobbedienza. Riservata l'ordinaria autorità in appellazione al competente Tribunale d'Appello, si dovrà procedere con lettere dimissoriali, come si pratica tra Giurisdicenti nel caso di qualche atto Appellatorio. Restano pure riservate le Pubbliche esecuzioni di Campatici, Gravezze, Dazj, ed altri crediti pubblici.

Secondo. Alla stessa pena di Duc. 50 anderanno soggetti tutti quelli, che recassero alcun pregiudizio, al diritto della Saltaria a detto Feudo spettante dovendo i contribuenti di detta Terra pagar detta Saltaria secondo le consuetudini; resta pure proibito di offendere il Saltaro destinato dal detto Conte Feud-

da-

datario alla custodia dei frutti della Campagna.

Terzo. Essendo pure di diritto del Feudo medesimo li Dazj del Pane, del Vino, delle Carni, e dei Contratti di qualunque genere, (eccettuato però il Dazio dei Contratti degli Animali d'unghia fessa con Decreto dell'ex-Senato dei 29 Dicembre 1791 universalmente per tutto l'ex-Stato Veneto, e in qualunque Feudale Giurisdizione abolito), e le decime de' Masurinni, de' Minuti in detta Terra della Miega nascenti, si vieta a chiunque di recar pregiudizio alli diritti di detti Dazj, e Decime, in pena, come alli Capitoli Primo, e Secondo.

Quarto. Nessuno di che grado e condizione esser si voglia, nè gli Affittuali, o Livellari dello stesso Conte Serego, possano in qual si sia modo, tempo, e stagione, andar a caccia di quadrupedi, o volatili, o sturbar nidi di cadaun genere nella Giurisdizione sudetta in pena di Ducati 50., come sopra.

Quinto. Avendo il Feudo stesso il diritto dei Pascoli, resta a chiechisia proibito di pascolare con qualunque specie di Animali nessuna eccettuata, nei beni, argini, ripe, valli, prati, e strade di ragione di esso Conte Serego, sotto le pene suesprese, oltre al risarcimento dei danni recati.

Richiamate alla loro osservanza colla presenza-

sente Notificazione le provvidenze contenute nel precitato Proclama dell'ex-Magistrato sopra Feudi, sarà pubblicata per mezzo de Parrochi al maggior concorso di popolo, e affissa ai luoghi soliti, e ovunque dal sudetto Conte Feudatario fosse creduto necessario.

(Pietro Falghera Vicario della Giurisdizione della Miega,

Giuseppe Cortese Segr.

Fu pubblicato in Verona li 1798.



NOTIFICAZIONE.

P Er impedire li pregiudizj finora inferiti al Regio Dazio Istromenti, e Testamenti esercibile in cadauna Città, e Provincia della Terra-Ferma ex-Veneta, si riconosce necessario di richiamare alla loro osservanza le provvide Leggi veglianti all' Epoca 1796 a presidio del medesimo; e perciò in relazione delle stesse si rendono a comune notizia le seguenti disposizioni.

I. Dovranno essere interamente eseguiti ciascuna Città, e Provincia li Capitoli, e le Leggi stabilite dal Veneto Governo per det-

Tom. 2. N.º XXIX.

Ff to.

to Dazio, a norma delle quali non potranno esser posti alle Pubbliche Stride, nè al Libro delle Pubbliche Notificazioni i Contratti soggetti a questo Dazio senza il legale riscontro del pagamento di esso, ma dovrà anzi intendersi difettivo ogni Contratto, per cui non sarà stato supplito a detto Dazio: in tutto, e per tutto come all'Epoca suindicata, e sotto le vigenti penalità di sospensione, e privazione degli Offizj a que' Notaj, o Impiegati negli Offizj Civili, che mancasero alla osservanza delle Discipline prescritte nelle Leggi stesse.

II. Essendo sottentrata la Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, dependentemente da Essa le Regie Intendenze Provinc., alle Autorità, dalle quali era prima diretto questo Ramo di Regia Finanza, dovranno perciò dalla medesima dipendere tutti li Pubblici Notaj, e gl'Impiegati negli Offizj Civili della Terra-Ferma, in ciò che loro incombenza all'Epoca sudetta nella stessa materia.

III. Tutti li Pubblici Notaj, e gl'Impiegati negli Offizj Civili della Terra-Ferma saranno in dovere di dinotare tutti gli Atti, a' Contratti soggetti al pagamento di tal Dazio, e saranno obbligati di trasmettere di tre in tre Mesi immancabilmente alle rispettive Intendenze Provinciali di Finanza le Note comprensive li Contratti tutti, od Atti

ti per essi rogati, ovvero Fedi Negative, se nel detto spazio di tempo non avessero stipulato alcun Contratto, od Atto a detto Dazio soggetto.

IV. Saranno parimenti obbligati tutti li Notaj Pubblici, ed Impiegati negli Offizj Civili di cadauna Città, e Provincia della Terra-Ferma, di produrre nel termine di un Mese, dalla Pubblicazione della presente, le circostanziate, e distinte Fedi Trimestrali affermative, o negative, di cui fossero difettivi, dopo l'ultima presentazione; ed egualmente saranno obbligati li sunnominati di produrre entro lo stesso termine di un Mese li loro Rogiti Minutarj, e Filze, di cui fossero difettivi dopo l'ultima Revisione, alli Notaj Revisori, li quali dovranno, spirato detto tempo, presentare alle rispettive Intendenze la Nota de' Contumaci.

V. Per assicurarsi dell'obbedienza dovuta dalli Notaj, ed Impiegati, userà la Generale Intendenza, e per Essa le Regie Intendenze Provinciali, quei mezzi tutti, che saranno ravvisati opportuni per rilevare li defraudj, difetti, collusioni, ed innobbedienze di ciascheduno, ritener dovendosi in esatta osservanza le solite Revisioni alli Protocolli de' Notaj, come correva in passato, e le vigenti penalità contro li difettivi; sopra di che egualmente si estenderà la diligente

sopravveglianza delle rispettive Intendenze Provinciali.

La presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa in cadauna Città, e Provincia della Terra-Ferma, non che in cadaun Luogo, Terra, Castello, Giurisdizione, e Ville della medesima per l'immancabile suo adempimento.

Venezia 25 Febbraro 1799.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

Fu pubblicato in Verona li 1799.



IL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

DI VERONA.

A tutte le Prime Istanze.

*D*ietro le devote rappresentanze fatte dai Nobili, e Magnifici Proveditori di questa Città al Regio Cesareo Tribunale Revisorio, sopra
la

la Circolare 8 febbrajo pass. pass. declaratoria dell' Articolo 48 del Regio Editto 31 Marzo 1798, e sospendere la segnazione dei Decreti di estrazioni di tutela, ossia ottimizioni, che per antichissimo Privilegio erano sempre in pratica di accordarsi dai Giudici Ordinarij locali, si è degnato il prelodato Tribunale Revisorio con suo Venerato Decreto segnato ai 14 del corrente Mese, di assentire che continuar possa la Città medesima nell' esercizio di sì speciosa facoltativa non ostante la predetta Circolare.

Un tale Decreto si rende noto a tutti i Giudici di Prima Istanza per di loro norma, e si trova registrato in calce delle presenti, affinché possano farne seguire il dovuto registro nei loro rispettivi Offizj e ne accuseranno la ricevuta.

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 18 Marzo 1799.

Copia &c. N.º 881.

14 Marzo 1799.

Lungi il Tribunal Revisorio dal prender una immediata ingerenza in ciò che non è di sua facoltà, e dal procurar una maggiore estensione all' ampie autorità sue fu anzi sempre geloso manutentore di que' diritti e Privilegi, che li Regj. Editti 6 Febbraro,

e 31 Marzo 1798 preservati alle Città, e Luoghi della Veneta Terra-Ferma.

Ristretta per il secondo de' summentovati Regi Editti in questo solo Supremo Revisorio la facoltà di estrazioni di tutela, e scopertisi da lui li varj abusi, che in tale rapporto s'introducevano da diversi Tribunali, configurò la Circolare 8 Febbraro spirato dichiaratoria dell' Articolo 48 del sudetto Regio Editto 31 Marzo e sospendente la segnazione di ulteriori relativi Decreti. Se non che istrutto questo Regio Revisorio dalla Nota di codesti Nobili Deputati pervenutagli li 9 corrente delli privilegi riguardando alle ottimazioni, ossieno estrazioni di tutele di cui è in possesso la Magnifica Città di Verona di buon grado acconsente ch'ella continui nell' indipendente esercizio di sì speciosa facoltativa, cui ricorda da un' epoca immemorabile, non ostante la sudetta Circolare di questo Supremo Tribunale.

Omissis.

(*Angelo Maria Priuli Presidente.*

Morando Mondini Reg. Segr.

Alli Nobb. Dep. della Magn. Città di Verona.

Tratta dall' Originale esistente nella Canc. del Consiglio Generale di Verona.

Girolamo Rivanelli Canc.
IL

IL REGIO
TRIBUNALE DI APPELLO
DI VERONA.

A tutte le Prime Istanze Civili del Territorio Veronese.

E' *Pervenuto al Regio Tribunale di Appello l'infrascritto Venerato Decreto del Regio Cesareo Tribunale Revisorio segnato primo corrente Maggio del tenore seguente.*

Num. 1505.

Primo Maggio 1799.

Diffonde il Regio Supremo Tribunale Revisorio a cognizione di tutti li Regi d' Appello a lui soggetti alcune dichiarazioni comunicategli li 22 scaduto dall'Imperial Governo Generale, dirette a togliere quelle non appoggiate interpretazioni, che si danno all'Articolo 44 del Regio Editto 31 Marzo dell'anno scorso, e successivi rischiaramenti.

Primo. A ciascuno, contro cui sarà stata proferita la Sentenza dal Giudice o Tribunale Ordinario, e non definitivo non potrà de-

denegarsi il beneficio dell' Appellazione entro i termini stabiliti.

Secondo. Quallora venisse dalla Prima Istanza ricusata l' ammissione dell' Appello, potrà la Parte aver ricorso al Tribunale di Appellazione, il quale *servatis servandis*, deciderà se il caso che avrà fermato il soggetto della Causa, e della Sentenza sia compreso nelle disposizioni riguardanti il beneficio dell' Appello, oppur se dall' Appellante debba previamente soddisfarsi ad alcune condizioni prescritte da' veglianti regolamenti.

Essendo necessario, che si fatte istruzioni sieno comunicate anche alli Regi Tribunali di Prima Istanza, si darà il merito codesto Regio di Appello di verificarlo nella sua Giurisdizione onde sieno incontrate perfettamente le viste dell' *Augusto Nostro Sovrano*.

Dal Regio Supremo Tribunale Revisorio.
(*Angelo Maria Priuli* Presidente.

Morando Mondini Reg. Seg.

Al Regio Tribunale di Appello di Verona.

Lo trasmetto a tutte le Prime Istanze del Veronese incaricandole di farne seguire il pronto registro negli Atti del rispettivo Ufficio per loro norma e direzione ne' casi avvenire, ed accuseranno la ricevuta delle presenti per li coerenti registri.

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 6 Maggio 1799.

CA-

C A P I T O L I

Per l'Ospitale, ossia Infermeria de' Prigioni.

CHe dal Guardiano *pro tempore* dell' Ospitale non debba sotto qualsivisia color, o pretesto essere ammesso, o introdotto in alcun dell' due Ospitali verun Carcerato, se prima non venga rilasciata una fede giurata dal Medico, o Chirurgo destinato dalla Sessione, col nome e cognome del Carcerato, e sia sottoscritta dal Nob. Sig. Prior *pro tempore*, in pena al Guardiano d'essere immediatamente rimosso dall'impiego, e d'altre maggiori affittive ad arbitrio della Pubblica Rappresentanza; eccettuati però soltanto i casi di gravissima urgenza, per alcun Revento gravemente ferito, o per altro caso improvviso, conosciuto prima dal Medico, o da alcuno de' Religiosi che assistono all'Ospitale medesimo; ne quali casi saranno incaricati tanto il Medico, o Chirurgo, quanto il Guardiano di partecipar entro il termine di ore ventiquattro al Nob. Signor Priore *pro tempore*, o in lui assenza ad alcuno de' Signori Regulatori la necessità dell'admissione del Carcerato nell'Ospitale, all'oggetto di riportarne la dovuta legale licenza.

Tom. 2. N° XXX.

Gg.

za,

za, sotto le Comminatorie espresse nel presente, e nell'ottavo infrascritto Capitolo.

II. Che il Guardiano nel momento dell'ingresso di cadaun Carcerato infermo nell'Ospitale sia incaricato di consegnare i vestiti del medesimo all'Infermiere, per poi passarli in mano del Custode delle Suppellettili dell'Ospitale, da essere conservati sino al caso della guarigione, e licenziamento del Carcerato, in pena ec.

III. Che il Guardiano debba levar dall'Ospitale, e tradur immediatamente nelle ordinarie Prigioni tutti li Carcerati guariti, i quali di tempo in tempo saranno licenziati dal Medico, o Chirurgo destinati dal Priore *pro tempore*, in pena come sopra.

IV. Che il Guardiano sudetto prima di levar dall'Ospitale, e tradur nelle ordinarie Prigioni alcun Carcerato guarito, e licenziato, debba consegnar all'Infermiere, e Custode la Camicia di ragion dell'Ospitale, in pena in caso diverso della sua dimissione, e del risarcimento del danno inferito.

V. Che il Guardiano delle Carceri, e il Secondino, che fa le veci del Guardiano sudetto, non debbano permettere a chicchessia, che sotto qualunque colore, o pretesto venga introdotta negli Ospitali alcuna sorta di Cibi, fuorchè gli accordati, e commessi dagli attuali Medici, e similmente, che non

ven-

vengano introdotte Carte da giuoco, in pena come sopra.

VI. Che siano incaricati il Guardiano, e Secondino delle Carceri di aprir senza verun ritardo gli Ospitali al Nob. Sig. Priore, Regolatori, e Visitatori *pro tempore*, destinati dalla Sessione, quando ricercheranno di visitare gli Ospitali medesimi, in pena come sopra.

VII. Che il Guardiano, e Secondino sotto qualsisia color, o pretesto non debbano pretendere, esigere, o riscuotere dalli Signori Regolatori, e visitatori destinati alla Visita degli Ospitali alcuna mancia, o contribuzione, in pena d'essere licenziati, ed altre ad arbitrio dell'Eccellentissima Rappresentanza.

VIII. Che il Medico, e Chirurgo non debbano sotto qualsisia pretesto rilasciare fe-di ad alcun Carcerato per l'ingresso negli Ospitali, se prima non avrà esso personalmente visitato l'infermo, e sia realmente Febbricitante, o Rognoso, o aggravato da altro riflessibile male, in pena in caso diverso della perdita del loro Onorario, e della dimissione dell'impiego.

IX. Che il Medico, e Chirurgo *pro tempore* siano incaricati di visitar una volta al giorno almeno li due Ospitali, ed assistere agl'Infermi con zelo, e carità, e similmente di visitar le altre ordinarie Prigioni ogni

otto giorni almeno, per rilevare se vi siano in quelle Carcerati Infermi, e Febbricitanti. Concerteranno essi con il Guardiano delle Prigioni le ore, nelle quali si porteranno alla Visita degli Ammalati; e sarà dovere del Guardiano *pro tempore* di trovarsi pronto alle ore destinate per aprire al Medico, e Chirurgo gli Ospitali, acciò possano visitare gli Ammalati, ed apprestar loro gli opportuni soccorsi, e Rimedj, in pena come ne superiori Capitoli.

X. All' oggetto, che non venga indebitamente aggravata di eccedenti spese la Cassa dell' Ospitale, sarà preciso dovere del Medico, e Chirurgo *pro tempore*, cessato che sia il male de' Carcerati esistenti negli Ospitali di determinare a' medesimi il tempo d'una rispettiva conveniente convalescenza, finito il quale abbiano li Carcerati guariti ad essere riposti nelle ordinarie Prigioni, al qual giusto fine saranno essi Medico, e Chirurgo incaricati di consegnare di Settimana in Settimana al Nob. Sig. Priore *pro tempore* una nota fedele de' Carcerati, ch' esistono nell' Ospitale del tempo del loro ingresso, e dello stato di cadauno d'essi per le necessarie inspezioni, in pena in caso diverso dell' ammissione del loro rispettivo Onorario

XI. L' Infermiere, che assiste agli Infermi dell' Ospitale sarà eletto dal Nob. Sig. Priore

re

re *pro tempore*, e non potrà da chi si sia essere licenziato, o dimesso da tal impiego, se non dal Priore medesimo, il quale ha sopra l'Ospitale la principal ispezione, e sopraintendenza.

XII. Sarà incaricato l'Infermiere d'invigilare sopra la condotta degli Infermi, perchè siano eseguite le ordinazioni del Medico, e Chirurgo, e nel caso ch'essi rifiutassero l'esecuzione, sarà obbligato di partecipare ciò a chi presiede al governo dell'Ospitale, in pena in caso di negligenza, o di trascuranza di essere licenziato dal suo impiego.

XIII. Che il Bidello della Sessione, il quale è destinato al servizio degli Ospitali, dovrà ogni sera portarsi alla Bocchetta dell'Ospitale per intendere dall'Infermiere, se a verun Carcerato infermo occorra alcuna cosa per la sua salute, e se vi siano Ricette, e Ordinazioni del Medico, e Chirurgo; sarà inoltre incaricato di portar le Ricette medesime alla Speziaria, e preparate che siano, consegnarle la mattina all'Infermiere almeno un'ora prima di terza, in pena in caso diverso del suo licenziamento.

XIV. Il Bidello sudetto sarà inoltre incaricato di eseguire prontamente qualunque ordine rilasciato da chi presiede agli Ospitali, e particolarmente riguardo al trasporto di Letti, Biancherie, e di tutto ciò, ch'è in-

inserviente, e relativo agli Ospitali medesimi, in pena come sopra ec.

1784 M. V. 6 Febbraro Receipta

PAULUS RAINERIUS, *DEI gratia Dux Venetiarum &c. Nob., & Sap. Viro HIERONYMO SAVORGNANO de suo Mandato Capitaneo, Vice Potestati Veronæ Fid. Sal. & Dilect. affectum.*
 - Informato avendo il Magistrato de' R. R. dell' Entrate pubbliche sopra li quattordici Capitoli presi li 28 scaduto Settembre dalla General Sessione legalmente tenuta dalla Confraternità dell' Ospitale de' Poveri Carcerati infermi di codesta Città accompagnataci con Lettera Vostra 10 Maggio decorso. Il Senato, che li riconosce col sentimento del Magistrato stesso adattati alla buona disciplina, e governo di quel Luogo, li avvalora con la sua Autorità per la puntuale sua osservanza.

Data in Nostro Ducali Palatio die xxiiii. Januarii Indictione III. MDCCLXXXIV.

Giuseppe Gradenigo Segr.

Segue il rimanente.

Nob.

Nob. Sig. Sig. Colend.

TROVA questa Delegazione assai ragionevole e giusta la provvidenza compresa nel secondo dei 14 Capitoli promulgati per direzione della confraternita di S. Gio: Nepomuceno, e per Governo dell' Ospitale, ossia Infermeria de Carcerati. Ordina quindi sul momento al Capitano dei Guardiani ed agli altri Custodi suoi subalterni, che debbano rimetterla in osservanza senza riserva alcuna, e senza dilazione di tempo, sotto tutte quelle pene, che vengono cominate dal detto Art. Si fa attenzione la stessa Delegazione di avvertirne il Nob. Sig. Priore, e Presidente delle due Pie Opere per di lui lume, e perchè al caso, che dai Guardiani non venisse eseguita la Commissione, diasi il merito di far pervenire la relativa partecipazione per i dovuti compensi, e si ripetono i sentimenti della dovuta stima.

Verona dalla R. Deleg. di Pol. 6 Magg. 1799.

Devotiss. Obligatiss. Servitore
Luigi Moccia Delegato.

Al Nob. Sig. Co: Ernesto Bevilacqua
Prior e Presid. delle due Pie Opere de Prigionieri
Verona.

AV.

A V V I S O.

Richiamate con Decreto de' 10 del corrente dalla Regia Intendenza Generale delle Imperiali Finanze in pieno vigore le Leggi all' Epoca primo Gennaio 1796 per gli Articoli di Sale, e Tabacco, anche in quella parte di Territorio Veronese caduta in oggi sotto il felicissimo Dominio di S. M. l'Imperadore, e Re Nostro Signore, nè rendendosi perciò più compatibile il libero Commercio di tali generi concesso a quegli abitanti nella spirata Democrazia, si deduce a pubblica notizia, che dovranno pure presso de' medesimi aver luogo le provvide disposizioni già emanate in proposito dal Cesareo Regio Governo Generale in questi Stati coi Proclami 17 Marzo 1798 iriguardo al Sale, e 22 detto rapporto al Tabacco.

Resta pertanto fissato il termine di tutto il corrente Mese alla consegna nelle rispettive Canove di qualunque quantità di Sale, e Tabacco estero, che gli abitanti suddetti si trovassero avere, ove da quegli Amministratori verrà effettuato il corrispondente pagamento convenendosi del prezzo, e qualora questo non abbia luogo sarà facoltativo alli Proprietarij di detti generi lo spedirli fuori di Stato nell' indicato termine, previe
sem-

sempre le dovute cautele a salvezza dei Reali diritti, spirato il quale sarà questa Regia Intendenza Provinciale suo malgrado costretta a procedere contro i morosi a rigore di Legge.

Il presente avviso sarà pubblicato, ed affisso in tutte le Comunità e luoghi dell'ora riunito Territorio Veronese, onde non si possa allegarne ignoranza.

Verona 15 Maggio 1799.

Dalla Reg. Intend. Provinc. delle Imp. Fir.

Il Regio Intendente GIORGI.

Pollizzari Segr.



L I S I N D I C I

Rappresentanti il Generale Consiglio del Corpo Territoriale di Verona con li Deputati eletti dal Consiglio medesimo,

A tutti li Comuni Veronesi.

LE continue Vittorie riportate dalla Valorosissima Armata Imperiale anche dopo quelle del Distretto Veronese, segnarono di gloria l'Armata stessa, ed in pari tempo.

Tom. 2. N.º XXXI.

Hh

as.

assicurarono la Sacrosanta Religione Cattolica professata da tutti gli Abitanti, oltre la vita, e le sostanze sotto il felice Dominio dell' *Augustissimo Imperatore, e Re Francesco II. Nostro Clementissimo Sovrano.*

Dovendosi pertanto riconoscere siffatte beneficenze derivanti particolarmente dalla Divina Provvidenza, restano nel più vivo modo eccitati li Capi de' Comuni tutti del Territorio Veronese a stabilire con li rispettivi Rev. Parrochi a norma della Circolare diffusa dal zelo esemplare di S. E. Rever. nostro buon Prelato, un Triduo solenne nelle loro Chiese con Ufficio generale a spese comuni in suffraggio dell' Anime degli Eroi Generali, ed altri Militari deffonti per le seguite Battaglie, ed in ringraziamento al SOMMO IDDIO per le indicate riportate Vittorie di tanta conseguenza per il bene Spirituale, e Temporale; rinnovando nel tempo stesso le più fervorose preci all'ALTISSIMO per la continuazione della sua Benedizione all' Armate Imperiali Austro-Russe, acciò proseguano felicemente le gloriose sue imprese per assicurare viepiù la Religione, e la felice nostra sudditanza.

Verona dal Consig. Gener. del Territorio
li 16 Maggio 1799.

(Antonio Sembenei Sindaco.

(Gio: Battista Ambrosi Sindaco, e Dep.

(Luigi Anselmi Deputato.

AV.

A V V I S O.

Colla Notificazione di questa Regia Intendenza Provinciale 15 Dicembre 1798 fu partecipata la determinazione della Regia Intendenza Generale delle Imperiali Finanze emanata con di Lei Decreto dei 10. Dicembre sudetto per l'avvocazione all'immediata dipendenza di quest'Ufficio delli Dazj così detti di Consumo, che all'Epoca 1796 procedevano per Accordi nella Città, e Provincia di Verona.

Passata in oggi sotto il felicissimo Dominio di Sua Maestà l'Imperatore, e Re Nostro Signore quella parte di Territorio, che all'Epoca sudetta dipendeva già da questa Città; si eccitano pertanto gli attuali esercenti delli sotto espressi Dazj quanto tutti quelli, che aspirassero agli Accordi a presentarsi a questa Regia Intendenza Provinciale colla scorta degli opportuni legali documenti comprovanti gli Accordi già fatti all'Epoca 1796, e colle rispettive loro Oblazioni, onde possa la medesima sulle tracce di queste munite d'una idonea Sigurtà, ossia Pieggeria passare dietro la Superiore approvazione alle deliberazioni che saranno trovate più convenienti.

Oltre la presentazione di detta Sigurtà dovranno essere eseguiti li pagamenti conve-

H h 2 nu-

nuti in Rate Trimestrali anticipate nelle mani del Ricettore incaricato a tale esazione presso questa Regia Intendenza Provinciale, e non ad altri, in pena di perdere quanto fosse stato pagato in mano altrui.

Detti Accordi dovranno considerarsi rapporto al pagamento incominciati col primo del prossimo Giugno anno corrente, e dovranno avere il suo termine col giorno 31 Dicembre 1801.

All'oggetto pertanto che tali determinazioni possano sortire il pieno loro effetto sarà il presente pubblicato tanto nella Città, quanto in tutte le Terre, Comunità, e Castelli del Territorio aggregati di nuovo alla Provincia sudetta per l'opportuna intelligenza, e comune direzione.

Seguono li Dazj per Accordo.

Vino al minuto Borghi, e Sottoborghi.

Macina Borghi, e Sottoborghi.

Mercà Biave Borghi, e Sottoborghi.

Pestrino Territorio.

Osterie, e Toppa Territorio.

Animali Porcini Territorio.

Carne Territorio, ossia Marchetto Borghi, e Sottoborghi.

Transito Animali, che non sono d'Ugna

Fessa, ossia Grosso Transiti.

Malvasia, e Vini Navigati.

Du-

Ducato per caro Fieno Territorio.
Ducato per Botte }
Grosso Transiti } di Peschiera.
Animali Porcini }

Verona 17 Maggio 1799.

Dalla Reg. Intend. Prov. delle Imp. Finan.

Il Regio Intendente GIORGI.

Pellizzari Segr.



NOTIFICAZIONE.

SE troppo ragionevole, e giusto gli è, che tutti indifferentemente siano esultanti per i prosperi successi delle gloriose Armi Austriache, e che tutti anco con straordinari modi ne rendano le dovute grazie all'Altissimo; non è poi conveniente, che, come si è verificato jer sera, si praticino Spari, dal che ne ponno derivare delle cattive conseguenze oltre essere contrario a quelle regole, che debbono osservarsi in una Piazza d'armi, come è questa, specialmente nelle attuali circostanze.

Per arrestare però il corso ad un tale disor-

sordine, e non solo nelle imminenti due venture sere dell'illuminazione, ma anco in tutte le altre occasioni di gioja, o d'altri spettacoli, che si dassero in progresso; dietro anco le precise commissioni avutesi da S. E. il Sig. Tenente Maresciallo Barone di Riese Governatore di questa Città.

Si fa col tenor della presente noto, e palese:

Che non solo nelle imminenti due sere, ma anco in tutte le altre successive occasioni, che si dassero di gioja, di solennità, od altro simile, resta assolutamente inibito, così di giorno, che di notte, lo sparo di qualsivoglia sorte di Armi da fuoco, e così ogni altro scioppo con polvere sulfurea.

Chiunque di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, contravenisse a questo divieto anderà soggetto all'immediato arresto, e ad altre pene anco maggiori secondo le circostanze ad arbitrio della Regia Delegaz.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti ad universale notizia, e per l'immancabile sua esecuzione.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li 18 Maggio 1799.

(Luigi Moccia Delegato.

Salis Segr.
NO-

NOTIFICAZIONE.

Accordato da *S. E. Baron de Kray* General d' Artiglieria e Comandante in Capo dell' Assedio di Mantova con suo grazioso rescritto dei 21 Maggio corrente alla Comunità di Peschiera il permesso provisoriamente di tenere un Pubblico Mercato nella giornata di Lunedì di cadauna settimana per l' importantissimo oggetto che l' Imperial Regia Milizia di Sua Maestà collà stanziata provèduta venga degli occorrenti bisogni, e massime de' comestibili di cui quella Piazza scarseggia; si affretta la medesima Comunità di diffonderne a notizia universale, l' avviso, onde per il giorno del prossimo Lunedì, e così in avvenire possa ognuno concorrervi, e coll' affluenza d' ogni sorte di Commestibili, Grani, ed altri generi siano intieramente compite l' importantissime premure dalla prelodata Eccellenza Sua contemplate.

Peschiera li 21 Maggio 1799.

MOL-

MOLTO REVERENDO SIGNORE.

Riconquistata dalle vittoriose Armi dell'Augusto Nostro Sovrano quella parte di Territorio Veronese, che nelle passate vicende n'era stata disgiunta, devono sino a nuove Sovrane disposizioni della Imperial Regia Corte essere osservate sotto la dipendenza di questo Ufficio anche costì le Leggi di Sanità, che vegliavano nel 1796, e tutte quelle salutari disposizioni, che in tale materia reggono questa restante Veronese Provincia. Contario ad una tal massima divenendo il contegno de' Reverendi Parrochi di varii de' riconquistati Paesi, che non si curano di far giungere a questo Ufficio le Polizze mensuali de' Nati, e de' Morti nelle rispettive Parrocchiali Giurisdizioni, nè all'accader delle morti sollecite o repentine le prescritte Fedi; reputano opportuno li Nobb. Sigg. Provveditori alla Sanità, per togliere ogni dubbio della osservanza di tal precetto, di farle giungere l'inserto relativo Proclama 8. Genaro decorso qui promulgato, onde ritornando alla di lei memoria nella lettura del medesimo le ricapitolatevi providenze anteriori, sia anche da lei pubblicato dall'Altare per norma de' Reggenti Comunali, e de' Medici e Chirurghi nelle parti ad essi incomben-

benti: e sia da Lei, e da ogni altro esattamente adempito.

Sarà pertanto della di lei esattezza il presta-si sollecitamente a conformare, e spedire le relative fedi, o polizze de' Nati, e de' Morti nella sua Parrochia ne' mesi precorsi, di cui si trova Ella in difetto, cominciando dal giorno primo del pross. pass. Marzo; e proseguirà poi mensualmente a farle giungere nel termine prescritto di giorni a questo Ufficio conformate a norma delle formole stampate in fine del Proclama medesimo.

Ella si farà pure un diligente carico di trasmettere di volta in volta le Fedi delle morti sollecite, o repentine, e di quelle de' Tisici: e non dimenticherà la osservanza di ogni altra legge di Sanità vigente nel 1796 per quanto a lei in conseguenza di quelle discipline legali è per incombere.

Sarà di lei merito, ed un atto di carità verso codesto Popolo per risparmiargli le refrazioni e le pene, e per giovargli nella preservazione della salute nella vita propria ed in quella degli Animali, l'inculcare a codesti abitanti lo adempimento esatto di tutte le leggi di Sanità, che vegliavano nel 1796 sotto la dipendenza di questo Ufficio, come interinalmente prescrive il Regio Tribunale Supremo di Sanità, finchè non sia in diverso modo Sovranamente disposto; ed il ricor-

dar loro che nessuno abuso o sistema diverso costà introdotto in questa materia per le passate vicende potrà fargli escusati del notificare a' propri Reggenti Comunali per le susseguenti denuncie a questo Ufficio ogni male de' Buoi anche innocente, e dall'osservare qualunque altra delle predette Leggi di Sanità, e dalla conseguenza delle pene le più severe in ogni caso di trasgressione.

Confidano li Nobb. Sigg. Proveditori, che il di lei zelo dopo la esecuzione di quanto segnatamente incombe alla sua persona si presterà ancora verso il suo popolo a far ciò, che le vien ricercato con la presente, ed a me non resta che protestarmi pieno di stima, e rispetto.

Verona dall' Ufficio di Sanità li 21 Maggio 1799.

Ab extra.

Al Molto Reverendo Parroco
di



NOTIFICAZIONE.

Essendo piacciuto al R. I. Governo Generale di stabilire col seguente venerato Decreto dei 18 corrente il metodo da osservar-

vàrsi generalmente dai Comuni della Provincia Veronese, se ne rende la notizia col mezzo della presente, che sarà stampata, e diffusa generalmente, commettendosi che sia tenuta affissa dopo la pubblicazione, e registrata nelli rispettivi Libri Vicinie per lume.

Verona dal Consiglio Generale del Territorio li 22 Maggio 1799.

(Gio: Battista Ambrosi)
(Antonio Sembene) Sindaci del Terr.

Segue il Decreto.

Venezia 18 Maggio 1799.

P Rese in giusta considerazione dall'Imperial Regio Governo Generale le ragioni, ed i motivi, che appoggiano il ricorso del Consiglio Territoriale di Verona, affinchè negli affari, che lo riguardano, e di sua peculiar competenza dirette vengano le Lettere, le Commissioni ai Sindaci del surriferito Consiglio per li riscontri, ed esecuzioni corrispondenti, viene perciò, in relazione ai Governativi Decreti 4 Marzo, e 23 Aprile 1798, e 24 Agosto della cessata Regia Commissione Camerate, ad esaudire il fatto ricorso, ad oggetto, che preservati restino

li 2 li

li diritti, e prerogative di esso Corpo non meno che gli essenziali riguardi di disciplinata esecuzione delle Commissioni medesime.


Affine però di evitare qualche possibile equivoco avventre, che facilmente nascer potrebbe nella incertezza della direzione delle Lettere, e Decreti, che nascono sopra ricorsi di Comuni, li quali per lo più vengono presentati per mezzo de' loro Procuratori a questa parte, prescrive il Governo, che d'ora innanzi li ricorsi medesimi, debbano dalle Parti interessate esser fatti tenere, o alli Provveditori della Città, o al Consiglio Territoriale per ciò, che rispettivamente loro appartiene, e che da questi rassegnati vengano alle autorità competenti per le opportune deliberazioni; e perchè questo possa verificarsi, deviene ad autorizzare, tanto li Provveditori, che il Consiglio predetto all' Estesa, e pubblicazione, d'un Avviso circolare alle Comunità della Provincia, obbligandole in nome del Governo di dovere, invecechè, commetterne ai loro Procuratori a questa parte la presentazione, produrre le loro proprie istanze al Corpo, o Consiglio di Città, o di Territorio, secondo incombe, dal quale poi verranno accompagnate alle competenti Autorità. Con un tal metodo, oltrecchè verrà ad essere concentrata ne' rispettivi Corpi, second' appartie-

tiene la relativa responsabilità , e diritto ;
verrà inoltre a togliersi l'inutile gravosa
spesa , che col corrente metodo de' Procura-
tori incontrano li ricorrenti Comuni .

PELLEGRINI .

Busenello I. R. Segr.

Al Sindaco del Cons. Territoriale di Verona .



IL MAGNIFICO COLLEGIO

All' Adige , Acque , e Strade .

Discesa essendo la Nobile Congregazione
Delegata , come dall' infrascritto suo ossequia-
to Decreto 26 Aprile pross. pass. , ad accor-
dare benignamente sulle rappresentazioni di
questo Collegio una proroga di due mesi
alla produzione dalli Possessori tutti utenti
Acque delli rispettivi loro titoli , ed usi ; ed
incaricato trovandosi il Collegio stesso dal
Nob. Dipartimento Lagune , Lidi , e Fiu-
mi con sue riveribili Lettere 8 Maggio corr. ,
per la pubblicazione di detto Decreto a re-
gola di ogn' uno della Provincia Veronese ;
viene dall' infrascritta sua Deputazione fatto
universalmente palese : onde riportar possa
il

il pieno suo effetto la spiegata volontà della prelodata Congregazione.

Alla verificazione di che dovrà ogni particolare, Arte, Giudicante, o Comunità utente Acque, presentare nell' Ufficio di questo Collegio la commessa notificazione di ogni e qualunque possesso; ed uso di Acque in generale, accompagnata dai documenti legalmente comprovanti il titolo dell' ottenuta investita tanto dagli ex-Magistrati di Venezia, come da qual si sia altra autorità, ora tanto abolita, che esistente, e dovrà presentare altresì quanto venisse di possedere, ed usare arbitrariamente, e contro il tenor delle Leggi vigenti a danno, e pregiudizio del Sovrano diritto, e delle Regie Imperiali Finanze.

In esecuzione parimenti della rimarcata superior volontà chiunque si trovasse privo di legale titolo, ed avesse cangiato l' uso della concession riportata, aggiunto terreno all' Investita ottenuta, aumentata la quantità delle Acque, od alterata, o commulata la linea della sua condotta, alienato, o affittato altrui a proprio profitto il soprabbondante della medesima, aceresciuto le ruote degli Edifizj, od eretti altri terragni a vento, o sopra sandoni sulla corrente de' Fiumi senza Pubblico assenso, od in altra qualsivoglia forma alterato, od occupato arbitrariamente l' uso di Acque in generale, sarà nel preciso do-

dovere di presentare a questo Collegio in-
rentemente all' Appendice del prelodato
Nob. Dipartimento 7 Marzo pross. pass.,
estesa per la Città, e Provincia Veronese,
Supplica per confirmazione di possesso, o
per Investita; e dovrà verificarsi l'immedia-
ta esecuzione de' Traslati delle Investite, e
Confirmazioni di Possesso, le quali fossero
passate o per acquisto fatto, o per eredità,
ed in qualunque altro modo in altra Fam-
glia dal nome del primo Investito a quello
dell'attual Possessore, e Rappresentante li
suaccennati titoli legali; e tale esecuzione
de' traslati dovrà essere promossa col mezzo
di Supplica diretta alla Deputazione di que-
sto Collegio, da cui sarà accompagnata al
Nob. Dipartimento sudetto a senso, e per
l'effetto della surriferita Appendice, ed in
conformità delle regole, e discipline dipen-
denti dalla notificazione della Nob. Congre-
gazione Delegata, dall'Imperial Regio Go-
verno Generale sotto li 11 Gennaro di quest'
anno in argomento di Acque approvata.

Data dal Magnifico Collegio all' Adige,
Acque, e Strade di Verona li 24 Magg. 1799.
(Girolamo March. di Canossa Pres. Dep.
(Antonio March. Fumanelli Pres. Dep.
(Gregorio Dott. Gettoli Consult.

Francesco Rivanelli Canc.

Segue il Decreto.

LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA:

RAccolto il parere del Dipartimento ai Canali, Lagune, Lidi, e Fiumi dietro le rappresentanze fattegli dalli Presidi del Collegio all' Adige di Verona, che per le circostanze nelle quali trovasi quella Provincia implorano una proroga di due mesi alla produzione dalli Possessori tutti utenti acque dei rispettivi loro titoli, ed usi nei modi, e forme dalla Notificazione 11 Gennaio pross. pass. comandate, questa Congregazione penetrata dall' esposte convenienze che riguardano la sola afflitta Provincia Veronese, accorda ad essa la implorata proroga di due mesi, spirati che sieno li quattro voluti dalla notificazione predetta; all' effetto di che saranno rilasciati dal Dipartimento predetto quegli ordini che convenissero.

Data li 26 Aprile 1799.

(*Piero Zusto Prefetto.*)

Per copia conforme.

Pietro Vincenti Foscari Segr.

VI.

VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

AD istanza delli Signori Massaro, e Bancali dell'Arte Pistori di questa Città, Borghi, e Sottoborghi; commettemo a voi infrascritti Confratelli dell'Arte stessa il dover nel termine di giorni tre dopo ec. pagare, ed aver pagato nelle mani del Sig. Ermenegildo Farina Massar dell'Arte medesima quanto siete stati aggravati di Dadia straordinaria come abbasso, e come consta da Riparto prodotto il giorno d'oggi in questo Regio Tribunal Mercantile; altrimenti spirato detto termine, e non fatto il dovuto intero pagamento nelle mani come sopra, sarà rilasciata contro li renitenti l'esecuzione con le solite tasse a' Ministri senz'altro avviso che tanto ec. In quorum fidem ec.

Dat. Veronæ die. 25. Mensis Maji 1799.

(Horatius March. Sacramoso Vic.

Christophorus Locadella Not. Stab.

*Massaro, e Consiglieri
di*

P Erchè sieno eseguiti gli ordini del Re-
gio Tribunale Supremo di Sanità vi si tra-
mette con la presente il Proclama del Ma-
gistrato della Sanità di Venezia 3 Giugno
1741 concernente le Malghe, e Gréggi che
ascendono al pascolo estivo sovra Montagne,
e da esse poi all'opportuna stagione discen-
dono al Piano, dal medesimo Supremo Re-
gio Tribunale fatto or ristampare per la
universal sua ripubblicazione.

Sarà vostra cura, pubblicato che sia, con-
segnarlo al Deputato vostro Comunale, do-
ver del quale e vostro è di chiunque altra
cui incomba, sarà poi l'esecuzione delle di-
scipline in esso contenute, e di tutte quelle
altre, che a maggior presidio della gelosa
materia furono stabilite nel relativo Procla-
ma di questo Ufficio 17 Dicembre 1753.
approvato dal predetto Magistrato della Sa-
nità di Venezia.

Dovrete far giungere a questo Ufficio sol-
lecitamente la relazione di aver eseguito
quanto vi resta commesso con la presente,
insieme con la notizia della elezione e con-
firma del Deputato sudetto, il quale dovrà
sempre esser persona che sappia leggere scri-
ve-

vere intelligibilmente a senso de' predetti Proclami; altrimenti ec. e vi si agura ogni bene.

Verona dall' Uffizio di Sanità 27 Maggio 1799.



NOTIFICAZIONE.

DOvendo questa Commissione Revisoria prestarsi sollecita alla realizzazione delli oggetti providamente contemplati nell' ossequiato Decreto 16 Maggio corrente dell' Imper. Regio Magistrato Camerale, perciò si fa universalmente intendere, e sapere.

Che tutti li Capi dei rispettivi Comuni della Provincia Veronese, che non avessero ancora prodotti alla Commissione Revisoria le Carte, e Libri relativi alle parziali Amministrazioni del maneggio tenuto in corso del cessato Governo Democratico, debbano immancabilmente aver presentati entro il periodo di giorni otto a questa Commissione tutti li accennati Libri, e Carte; avvertendo, che in caso di mancanza alla esecuzione della presente saranno gl' inobedi-

Kk 2 dien.

dienti Capi di Comun responsabili della loro condotta verso il suddetto Imper. Regio Magistrato Camerale.

Verona dalla Commissione Revisoria li
27 Maggio 1799.

(Agostino March. Pignolati Presidente
della Commissione, e Colleghe.



LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Essendo mente Sovrana, che ognuno sia preservato nel quieto e pacifico possesso di quanto gli appartiene senza, che per altrui mala opera possa essere molestato, e meno asportate le rendite o altro proveniente da proprj Beni; e venendosi esposto dal Sig. Luigi Gambini, che di erse persone delle Comunita di Salionze, Valezzo, Cavalcaselle, e Castel Nuovo si facciano lecito di portarsi nelli di lui Beni in dette pertinenze, e levar dagli stessi Legne, Erbe, Foglia di Moraro, ed altri Arbori, Frutti, ed ogni altro genere di rendite; Non che portarsi con animali di varia specie al pascolo ne' Beni

ni sudetti ed alcune volte anche ne' Prati; Nè essendo in conto alcuno tollerabili tali indebite sopraffazioni sopra le di lui istanze col presente da esser stampato, ed affisso ne' pubblici luoghi delle Ville sudette ordiniamo, che nissuno ardir debba di molestare il sudetto Sig. Luigi Gambini nel quieto, e pacifico possesso de' proprj beni, e molto meno di asportar dagli stessi Legne, Fieni, Erbe, Foglia di Moraro, ed altri Arbori, Frutti, e qual si sia sorte di rendita allo stesso spettante, condur Animali al pascolo, praticar e far sentieri senza verun titolo, o in qualunque forma danneggiare li Beni sudetti in pena oltre il risarcimento sempre d'ogni danno e spesa, di Ducati cinquanta da esser irremissibilmente levata a cadaun contrafaciente stabilita la contrafazione, e disposta a tenor delle Leggi, ed a norma anche, e secondo la qualità della contrafazione medesima essere processato, e castigato criminalmente, e così ec. In quorum &c.

Dovendo il presente ad univèrsale notizia, e per la dovuta sua esecuzione esser stampato, pubblicato dal Rever. Parroco in giorno festivo al maggior concorso, ed affisso ne luoghi sudetti.

Dat. Veronæ die 27 Mensis Maii 1799.
(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proveditor, e Colleghi.

Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.

NO.

NOTIFICAZIONE.

Stabilito dalla Preside Autorità dell' Imp. Regio Magistrato Camerale con l'ossequiato suo Decreto 16 Maggio cadente, che questa Commissione Revisoria prestar si debba alla sollecita Esazione dei Resti, onde possa il Magistrato stesso pensare in allora al giusto pagamento a Carrato dei reali Creditori; perciò si rende a comune notizia.

Che tutti li Debitori per qualunque Residuo di Esazione corsa in tempo del cessato Governo Democratico restano abilitati a verificare il saldo delle proprie rispettive Partite entro il prossimo mese di Giugno nella Cancelleria, che in addietro era ad uso del S. Monte di Pietà, dove dalli due Cassieri Individui della Commissione saranno rilasciate le corrispondenti Ricevute a Stampa a cauzione de' pagamenti; per rimanere tutto il Danaro intangibile, e soggetto soltanto alle successive disposizioni del prelodato Imp. R. Magistrato Camerale.

Verona dalla Commissione Revisoria li
28 Maggio 1799.

(Agostino March. Pignolati Presidente,
e Colleghi.

NO.

NOTIFICAZIONE.

DEsiderando il Regio Imperial Signor Commissario *Hübner* di soddisfare prima della prossima di lui partenza da questa Città le quietanze tutte di somministrazioni fatte tanto alle Cesaree Regie Truppe dell' Augusto Sovrano, quanto alle Imperiali Ausiliarie Russe, fa noto la Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari a chiunque ne avesse in sua mano di portarle nel termine di giorni tre al sudetto Signor Commissario, che alloggia in Casa Nogarola a S. Fermo Maggiore, dal quale riceverà il pagamento del prezzo importato dalle medesime.

Verona 30 Maggio 1799.

- (Girolamo Conte Lando Deputato.
- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Carlo Franchini Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cavalli Deputato.
- (Bartolommeo Co: Cippolla Deputato.

CA.

CALAMIERE DELLE CARNI

Stabilito per tutto il corrente Mese di Giugno.

La Carne di *Manzo* senza aggiunta di Testa, e Piedi a Soldi 20 alla Libbra, e non più.

La Carne di *Vitello* con l'aggiunta di Testa, e Piedi sopra li Tagli scielti, e non già sopra le Spalle, Ghirlandina, e Modego a Soldi 25, e non più alla Libbra.

La Carne di *Castratto* a Soldi 18 alla Libbra, e non più.

La Carne di *Agnello* a Soldi 22, e non più alla Libbra.

La Carne di *Capretto* a soldi 23 alla Libbra, e non più.

Verona Primo Giugno 1799.

(Gaspare Cos Bevilacqua Lazise Proved.

Il Canc. del Gener. Cons.

NO

NOTIFICAZIONE.

REndendosi indispensabile alla Commissione Revisoria per eseguire la Esazione dei Resti Democratici comandata dal riverito Decreto 16 Maggio caduto dell' Imp. Regio Magistrato Camerale, di avere presso di se tutti li Libri che servirono di base a qualunque Pubblica Esazione in tempo Democratico; restano perciò eccitati tutti li Esattori, e Cassieri di questa Città, che si prestarono in detta Epoca a verificare qual si sia Pubblica Rascossione, di trasmettere prontamente alla Commissione sudetta i relativi Libri di Esazione, onde riconoscere quali siano attualmente i Crediti di detta natura che rimangono da esigersi.

Ad oggetto poi, che con tutto l' Attivo lasciato dalla Democrazia possa il prelodato Imp. Regio Magistrato, in relazione al surriferito Decreto, verificare possibilmente il giusto pagamento dei reali Creditori dipendenti dall' Epoca sudetta, restano pure eccitati li Cassieri, ed Esattori predetti di far passare nella Cassa, tenuta dalla Commissione Revisoria nel S. Monte, tutto il soldo, che per conto di qualunque Residuo, Credito, o Affrancazione dipendente da quell' Epoca fosse stato da essi incassato dal mo-

Tam. 2. N.º XXXIV. L. I. men-

mento, che cessò il Governo Democratico sino in presente.

Verona dalla Commissione Revisoria li primo Giugno 1799.

(Agostino March. Pignolati Presidente della Commissione, e Colleghe.



A V V I S O.

Essendo il Signor Commissario Giovanni Hnadeck per passare alla vendita di varj generi esistenti nel Castello di S. Felice come Vino, Acquavite, Acetto, Carne salata, Lardi, e Tabacco da fumo, e da naso, ne viene prevenuto il Pubblico, affinchè se vi fosse chi applicasse a farne l'acquisto, abbia nelli giorni di Martedì, Mercoledì, e Giovedì della ventura settimana, 4. 5. e 6. del corr. mese di Giugno, ad insinuarsi nel Castello sudetto, ove li generi stessi saranno deliberati al maggior offerente col mezzo degli incanti.

Verona primo Giugno 1799.

AV-

A V V I S O .

NEL giorno di Martedì prossimo venturo 9 Giugno corrente alle ore nove della mattina saranno venduti all'Incanto al maggior offerente varj generi esistenti nel Castello di S. Felice consistenti in Vino, Acquavite, Acetto, Oglio, Presciuti, Carne salata, e Lardi. Chiunque applicasse a farne l'acquisto dovrà per l'ora, e giorno indicati attrovarsi nel detto Castello, ove nel modo detto di sopra saranno deliberati così all'ingrosso, come al minuto a comodo degli applicanti stessi.



LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

ONorata dall'Augustissimo nostro Sovrano di speciosa significazione del suo gradimento la condotta lodevole di questa Nobile Deputazione alle Sussistenze Militari nel provvedere con distinto, ed attivo zelo alle giornaliere occorrenze della sua Armata si riconosce ben giusto che i sensi emanati dal cuo-

Li 2 re

re umanissimo della Maestà Sua, ed il singolar fregio derivato agl' Individui componenti essa Deputazione pervengano ad universale notizia; e però si ordina che l'infra-registrata riveribile Lettera dell' Imperiale Regio Governo Generale, che in nome dell' Imperiale Regia Corte partecipa i Sovrani Clementissimi sentimenti sia pubblicata colle stampe. In fidem &c.

Verona 3. Giugno 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provveditor, e Colleghi.

Il Canc. del Gen. Cons.

VENEZIA 25. Maggio 1799.

E Ssendo stato dal Consiglio Aulico di Guerra reso conto a Sua Maestà l' Augustissimo Imperatore, e Re, nostro Signore dell' attivo zelo, con cui la Nobile Deputazione alle Sussistenze Militari in Verona si è singolarmente distinta nel provvedere alle giornaliere occorrenze dell' Armata, e restando per speciale Ordine Sovrano incaricato con venerata Lettera dell' Imper. Regia Corte del giorno 18. del corrente questo provvisorio Governo di far palese alla prelodata Nobile

bile Deputazione il particolare gradimento, con cui la Maestà Sua ha intesa la di lei lodevole condotta, adempie con piacere il Governo questa Superiore Commisione, e si dirige al Consiglio Generale di Verona perchè col di lui mezzo siano fatti noti alla sudetta Nob. Deputazione i graziosi sentimenti Sovrani nella certa fiducia che la medesima continuerà a dar prove del suo zelo, ed interessamento.

PELLEGRINI.

Patroni Regio Segr.

Al Consiglio Generale della Città di Verona.



IL VICARIO

Della Magnifica Casa de' Mercanti di Verona.

Onde ritornino a senso delle Sovrane Massime alla dovuta Osservanza anche le leggi, e metodi che all' Epoca primo Gennaio 1796. vigevano nell' argomento de' titoli legali costituenti il diritto d' esercitar l' Arte de' Sensali, e de' relativi gravami. Il Nob. e Magn. Sig. March. Orazio Sagramoso

so Vicario della Magnifica Casa de' Mercanti fa sapere, e comanda.

Che nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente debba ogni Confratello della predetta Arte essersi prodotto al Cassiere della medesima, che ora è il Signor Gio: Francesco Lanciai per avere da lui previa la legittima contribuzione, e consueta pieggeria, il solito mandato annuale di licenza da esercitarsi.

Passato il detto periodo nessun Confratello Sensale, che non sarà fornito del detto nuovo Mandato non potrà intervenire in alcun Contratto, ed intervenendovi soggiacerà ogni volta alla pena di Ducati 25. da esser disposta a tenor delle Leggi, oltre quella della perdita d'ogni provigione, o sia mercede, che non potrà da lui esser pretesa.

Sotto queste istesse pene, ricaderà qualunque Sensale ogni anno, intervenendo dopo spirato il mese di Maggio a qual si voglia contratto senza aver prima ottenuto la rinnovazione del predetto Mandato annuale.

A queste medesime pene, ed a tutte quelle afflittive già comminate da' Capitoli dell'Arte, e de' Proclami di questa Magnifica Casa, andrà pur soggetto qualunque persona non descritta coi metodi dalle leggi, e Consuetudini prescritte nell'Arte, che ardisse sotto qual si voglia pretesto esercitarsi anche
con

con un'atto solo nelle mansioni competenti a' soli Confratelli Sensali.

Questi Confratelli Sensali che si trovasse-
ro tutt' ora debitori residuati per Dadie,
Mandati, e Contribuzioni d'ingressi, resta-
no abilitati a farne il pagamento dentro il
predetto periodo di giorni otto dopo la pub-
blicazion del presente, passato il qual ter-
mine saranno senza ulteriori avvisi assog-
gettati all'esecuzione di Pignora con le solite
tasse a' ministri & sic &c. In quorum fi-
dem &c.

Verona li 3. Giugno 1799.

(Orazio March. Sagramoso Vicario.

Christophorus Locadello Not. Stab.

Verona adi 5. Giugno 1799. Pubblicato
il presente per il Pubblico Trombetta Fran-
cesco Strabui in forma ec.



IL VICARIO

Della Magnifica Casa de' Mercanti di Verona,

Merita la più distinta applicazione dell'
Ufficio della Magnifica Casa de' Mercanti la
bc.

benemerita Arte de' Murari; onde ripararla dalli pregiudizj sensibili, che li sono apportati dalli Passavolanti, che s'impiegano nei lavori tanto in Città, che in Territorio senza ricevere il solito Mandato a Stampa, e senza contribuire in conseguenza alle Dacie, ed imposizioni alle quali è soggetta l'Arte stessa, ed avendo il Massaro, e Banca della medesima in vigor di Parte presa nella sua Convocazione li 17. Luglio 1746., e successivi Proclami avvalorati con Decr. dell' ex-Senato Veneto, fatto ricorso, onde con opportuni, e rissoluti provvedimenti sia appunto levata la radice ad un disordine, che tende alla desolazione de' suoi Confratelli, mentre con li pregiudizj che gli vengono da Passavolanti inseriti coll' impiegarsi in quei lavori che a loro sarebbero dovuti, li viene, se non intieramente levato, almeno di molto angustiato il modo alla Sussistenza delle proprie Famiglie; e di corrispondere agli ordinari, ed straordinari pubblici pesi; presa perciò in esame la materia; e trovando il ricorso sì accompagnato da ogni ragione di Giustizia, e fatto riflesso agli esempi prodottici, il Nobile e Magnifico Signor Marchese Orazio Sagrattoso, Vicario attuale di questa Magnifica Casa de' Mercanti col presente Proclama fa pubblicamente sapere, ed espressamente comanda!

Che in avvenire non sia lecito ad alcuna

sia chi si sia tanto di questa Città, che di terre aliene Muraro, Stuccadore, Copertino, Terrazzaro, ed ogn'altra persona che lavori di Malta con Calcina, impiegarsi in alcun lavoro, ed opera della sua professione, se prima non si sarà fatto descrivere nell'Arte, ed averà ottenuto dal Massaro il solito Mandato a Stampa di licenza per soggiacere alle Leggi, ed aggravj dell'Arte stessa, oppure se non avrà prodotte le solite necessarie Fedi d'esser abitanti nelle Ville di questo Distretto, e di far le Fazioni, e pagar le Gravezze colle medesime, in pena a qualunque che sarà trovato in contravvenzione a lavorare o in Città, o in Territorio non solo di Ducati 25. applicati a beneficio dell'Arte, ma anco spezialmente d'esser punito afflittivamente di prigione, ed altre ad arbitrio della Giustizia, al qual oggetto saranno incaricati li Ministri e di Città, e di Campagna ad invigilare, fermar, e condur nelle forze li Contraffattori ogni qual volta saranno scoperti in difetto della dovuta obbedienza.

Essendo poi molti Confratelli che non si curano di soddisfare l'intero rispettivo loro debito degl'anni scorsi di Mandati, e Dadi, restando con ciò l'Arte maggiormente aggravata dalli frutti annuali sopra li Capitali passivi di detta Arte, e non potendo per tal'effetto affrancarsi de' Capitali stessi, così resta commesso a ciaschedun individuo de-

pitore il dover nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione pagare, ed aver pagato nelle mani del Signor Leonardo Zanetti attual Massar tutto l'intero loro debito di residuo degl'anni scorsi, non che quello del corrente anno, per poter con le rascossioni stesse soddisfare agl'aggravj dell'Arte; Altrimenti spirato detto termine, e non fatto l'intero pagamento come sopra, sarà contro de' renitenti rilasciata l'esecuzione con le solite tasse a' Ministri, ed il presente sarà pubblicato, ed affisso ad universale notizia; e per l'inalterabile sua esecuzione.

Verona 3. Giugno 1799.

(Orazio March. Sagramoso Vicario)

Christophorus Locadello Not. Stab.



LA DEPUTAZIONE

Del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari.

S E R I D O R E .

Prima di passare la Deputazione suddetta ad alcuna deliberazione intorno li Sacchi cento e cinquantaun di Frumento ritrovati nel

nel Magazzino Querella vicino alla Dogana Vecchia, che era stato di commission della medesima bollato, ed il di cui Bollo fu così solpvevole e corregibile arbitrio levato con notabile asporto del Grano, che in molta maggior quantità ivi trovavasi; Fa col presente Stridore sapere, che chiunque avesse pretesa, o professasse azione, in detti Sacchi cento e cinquantauno di Frumento, debba prodursi alla Deputazione stessa nel termine di giorni otto prossimi venturi, altrimenti detto termine spirato, e non comparso alcuno sarà da essa deliberato, ciò che crederà più giusto, e non vi sarà più luogo a reclamo.

Il presente sarà affisso ai luoghi soliti in questa Città, e nella Comunità di Pescantina ad ogni buon fine, e per l'effetto suddetto.

Verona 4 Giugno 1799.

(Gio: Battista Co: Campagna Deputato)

(Girolamo Co: Lando Deputato)

(Bartolommeo Co: Cavalli Deputato)

(Bartolommeo Co: Cippolla Deputato)

100

M m 2

AV.

A V V I S O.

L importante oggetto del Dazio Uscita della Seta esige, che non abbia a trascurarsi da nessuno il legale obbligo delle relative Notifiche, istituito providamente dalle Leggi, che vigevano nel 1796. per riconoscere la identica quantità delle Sete che si raccolgono, e con tal mezzo scoprire possibilmente le frodi, e li defraudatori de' relativi Regi diritti.

Dovendo pertanto anche nel corrente anno osservarsi pure in questo argomento li metodi e discipline che nella predetta epoca erano in corso; la Intendenza Provinciale eseguendo le relative Commissioni della Imperial Regia Amministrazione Generale delle Finanze fa pubblicamente sapere.

Che otto giorni dopo la pubblicazione del presente saranno spedite apposite persone per li rispettivi colonnelli del Territorio a raccogliere le notifiche tanto delle Gallette, quanto delle Sete raccolte. Queste persone distribuite una per colonnello a norma dell'usato per li Comuni del Territorio saranno munite rispettivamente di un Mandato, ossia Patente di questa Intendenza. Si diffonderanno nel rispettivo riparto del Territorio; e scorreranno i rispettivi Comuni assegnati al proprio riparto fermandosi ad esegui-

guire il detto raccoglimento nella Casa volgarmente detta di Comun; e dove questa non fosse, nel luogo che da' Consiglieri dovrà essere destinato per questa operazione, senza mai peraltro portarsi per tal oggetto alle Case de' particolari Coltivatori del Prodotto, ed astenendosi dal portare verun peso, dispendio, o amarezza al popolo: salvo quanto prescrivono le Leggi per l'assistenza dovuta al detto Ministro dalle due persone, che devono essere a tal fine elette da ogni Comune.

Al presentarsi pertanto ne' rispettivi Comuni il Ministro, o Commesso, dovrà ogni persona che abbia tenuto Cavalieri tanto Padrone che Socedale, esente e non esente, privilegiato, e non privilegiato, ed eziandio separato notificare allo stesso con giuramento la giusta quantità delle Gallette raccolte, e la precisa quantità di Seta dalle stesse ritratte; altrimenti avranno luogo rigorosamente tutte le pene, ed alternative legali.

Que' Padroni, o Socedali, a cui fosse toccata la mala ventura che li loro Cavalieri, o Gallette fossero andati a male, dovranno comprovare la verità della loro disgrazia col mezzo della solita fede giurata del rispettivo Parroco, da prodursi in mano del predetto Commesso.

Ogni individuo al momento della Notifica dovrà esigere dal Ministro medesimo un

Re-

Responsabile che gli sarà rilasciato *Gratis*, sottoscritto dallo stesso, onde se mai avesse ad andare smarrita la prodotta Notifica, ognuno che avrà adempito il proprio dovere possa viver tranquillo senza il timore di quelle amare conseguenze, che dovrà aspettarsi per esecuzioni delle Leggi chiunque avrà mancato a questo dovere.

Ricercando il sopraddetto Ministro una fede giurata delli Capi di Comun autenticata da' rispettivi RR. Parrochi comprovante il giorno della di lui comparsa, il suo stanziamento fatto nella Casa di Comun assegnatagli, ed il tempo consumato nella raccolta delle Notifiche; questa non potrà essergli negata, con l'avvertenza peraltro di dettagliar chiaramente la verità, di ogni frode alla quale saranno responsabili tanto il Ministro che avrà chiesta la Fede, quanto quelli che l'avran rilasciata.

La predetta comparsa de' Ministri per la raccolta delle accennate Notifiche non avrà luogo che una sol volta per Comune: ed una tale notizia sarà di norma a Notificanti per non trascurare la obbligazione di cui si trovano incaricati.

Il presente sarà pubblicato, ed indi affisso a' luoghi soliti di ogni Comun.

Verona 6. Giugno 1799.

Dalla Reg. Intend. Prov. delle Imp. Finan.

Il Regio Intendente GIORGI.

LI

LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Ritornati per grazioso Sovrano Comando espresso nel solenne Editto 6. Febbrajo 1798. tutti li Feudatarj nella facoltà di rientrare nel libero godimento de' Diritti legittimi risultanti dalle rispettive Investiture, e nel pacifico possesso delle medesime come lo erano all' Epoca primo Gennajo 1796., e desiderando il Conte Giuseppe Tosetti legittimo Possessore all' Epoca sudetta per gli speciosi suoi Titoli in qualità di Feudo Nobile, Gentile, Retto, e Legale con patto, e provvidenza per se stesso, e per tutta la sua Mascolina Discendenza legittima, e naturale in perpetuo della Giurisdizione Civile di Prima Istanza dalle lire venticinque in su sino ad ogni summa sopra la Villa di Monzambano, e sue pertinenze in questo Territorio col titolo di Conte Giurisdicente di Monzambano, e di Conte di Valezzo, e con tutti quegli onori, Dignità, e prerogative, che per le ripristinate relative Leggi ad esso, e sudetta sua Discendenza convengono, inerendo perciò all' articolo V. del mentovato Solenne Editto, ed in ordine all' istanze a Noi prodotte dal prefatto Signor Conte Giuseppe

si

si fa pubblicamente intendere, e si manda ad universale notizia.

Che dal pubblicarsi del presente debba da chiunque essere riconosciuto il Signor Conte Giuseppe Tosetti come legittimo Conte Giurisdicente di Monzambano, e di Valezzo in conformità de' suoi Titoli, e possesso nell' enunciata Epoca primo Gennajo 1796.; nè vi sia alcuno che sotto qualunque colore, o pretesto ardisca, e si faccia lecito di perturbare la di Lui Giurisdizione suddetta di Prima Istanza da esso presentemente, siccome alla sudetta Epoca esercitata col mezzo del proprio Vicario Eccellente Dottor delle L. L. Pier Vincenzo Maffei assistito in qualità di Cancelliere dallo Spettabil Girolamo Seriati Nodaro; non dovendosi far atti di sorte alcuna nelle cause di Prima Istanza superiori alla somma di lire venticinque, nè citar Persone alla sua Giurisdizione soggette avanti altro Giudice fuori di esso Sig. Giudicente, o suo Vicario; E dovendosi anzi in tutto, e per tutto le soggette persone, e loro Difensori conformare all' giurisdizionali speciosi suoi titoli sotto l'alternative tutte importate dalle Leggi, e discipline relative ai casi di turbata Giurisdizione.

Ad oggetto pertanto che non possa essere da chi che sia allegata ignoranza, nè addur si possa mai ragione, o pretesto alcuno in contrario, sarà il presente stampato, pubbli-

ca-

cato, ed affisso in questa Città, e nelle Ville di Valezzo, e Monzambano per la sua puntuale, ed inviolabile esecuzione. In quorum fid. &c.

Verona 6. Giugno 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provveditor, e Collega.

Vitt. Co: Crivelli R. Avvocato Fiscal.

Il Canc. del Gen. Cons.



NOTIFICAZIONE.

Pervenuta a questo Consiglio Territoriale l'ossequiata deliberazione dell'Imperiale Regio Governo Generale 30. Maggio prossimamente passato, che annulla l'alienazione fatta con Istromento 23. Novembre 1797. dall'abolita Commissione alle Vendite, della Rendita di L. 1689: 15., era di ragione della Comunità di Quinto, e la ripristina in essa Comunità. Si fa nota la deliberazione sudetta colla Stampa, onde trasmessa agli Reggenti della medesima, e pubblicata all'Altare dal Molto Reverendo

Tom. 2. No XXXVI.

Nn Par-

Parroco, ed affissa alla Casa di Comùn, e Porte della Veneranda Chiesa Parrocchiale, ottenga l'integrale sua esecuzione; dovendo il detto Molto Reverendo Parroco, e Reggenti prestar Fede entro giorni tre, alla Cancellaria del Territorio della seguita pubblicazione, ed affissione.

Verona dal Consiglio Generale del Territorio li 8 Giugno 1799.

(Gio: Battista Ambrosi)
(Antonio Sembene) Sindaci del Terr.

Giovanni Marchi Canc.

Segue il Decreto.

Venezia 30 Maggio 1799.

I Nammissibile per tutte le ragioni trovando l'Imp. Regio Governo Generale il ricorso prodotto dalli Villici Domenico Avesani, Francesco Costanzo, Giuseppe Bisego, ed Antonio Masotti, ed altri Consorti abitanti tutti nel Comune di Quinto all'oggetto dell'abrogazione d'un provvisorio Decreto 29. Agosto 1798., emanato dal Sindaco Anziano del Consiglio Territoriale di Verona assogettante all'Estimo del Comune, ed
alla

alla bonificazione della Gravezza una Rendita di L. 1689: 15. pretesa alienarsi con Instrumento 23. Novembre 1797. dall'abolita Commissione alle Vendite di Verona con un Contratto illécito, e lesivo, resta in conseguenza licenziato il ricorso stesso, come se stato prodotto non fosse. Risultando quindi equo, e pienamente consono alla Giustizia, ed alla Legge Sovrana compresa nella deliberazione Governativa 20. Novembre detorso, il Decreto del Sindaco Anziano predetto, deviene perciò il Governo a confermarlo non solo provvisoriamente, ma perennemente per gli anni avvenire, annullando in conseguenza la suindicata illecita, e lesiva vendita, e ripristinando la Rendita al Comune suennunciato da contrapporsi a sottrazione delle annue Taglie, siccome correva all'Epoca 1796., al che dovrà invigilare il Consiglio Territoriale predetto.

PELLEGRINI.

Busenello I. R. Segr.

Al Consiglio Territoriale di Verona:

N. 2

IL

IL MAGNIFICO COLLEGIO

All' Adige, Acque, e Strade.

Nell' osservabil difetto degli obbligati a corrispondere alla Cassa del Consorzio Dugal Masera le rispettive contribuzioni, ritrovandosi la Cassa stessa mancante dei naturali mezzi, onde supplire agli incombeni pesi per occasione di Prò sopra Capitali Passivi, per gli ordinarj lavori, e per le convenienti corrisponsioni agli stipendiati; Questa Deputazione accogliendo le istanze dalla zelante Presidenza di detto Consorzio prodottele 11. del corrente Giugno; e con l'autorità demandatale dal Nob. Dipartimento Lagune, Acque, e Fiumi con sue riveribili Lettere 7. Marzo pross. pass. Commette ad ogni Debitore verso il suddetto Consorzio di dover entro giorni otto dopo l'intimazione dell' Ordine presente, aver corrisposta la propria tangente; altrimenti, trascorso tale periodo, saranno praticati contro de' contumaci *in forma Camera* gli Atti di esecuzione soliti usarsi contro de' Pubblici Debitori, e corrispondenti alle urgenti circostanze di detta Cassa obbligata alla corrisponsione dei Prò sopra li Capitali, dai quali è aggravata, all'

all' esecuzione degli ordinarij importanti lavori, ed allo stipendio del Ministero.

Verona li 12. Giugno 1799.

(Bartolommeo Co: Dal Pozzo Presidente
Deputato.

(Antonio March. Fumanelli Presidente
Deputato.

Francesco Rivanelli Canc.



ORDINAZIONE.

Merita riparo l'arbitrio, che si permette qualche Militare, di scortar fuori dalle Porte della Città li Carri, che cercano di sottrarsi a quel servizio, che tanto è urgente, e necessario all' Armata, e per il quale furono ordinati dalla Deputazione del Regio Ufficio Alloggi e Sussistenze Militari. Fatto presente a questo Militar Comando della Piazza il grave inconveniente, incarica li Comandanti dei Corpi di Guardia alle Porte sudette di non lasciar sortire dalle medesime alcun Carro, Carretto, o Carretta, se non sarà munito di Passaporto della Deputazione stessa da esser riconosciuto dalla per-

sona destinata dalla medesima, anche fosse accompagnato da qualche Militare, quando non trasportasse effetti, o generi inser-
vienti all' Armata.

Verona 17 Giugno 1799.

V. Baron V RIESE
F. M. L. Und Gouverneur.

De MATTHIEU
Oberst Lieut.



LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

CHiamate alla sua piena osservanza con la Sovrana Organizzazione 6. Febbraro 1798. tutte le Leggi vigenti all' Epoca primo Gen-
naro 1796., ed appartenendo alli Nobili Si-
gnori Conti Francesco, e Pio Fratelli Tur-
co a norma della Sindical Terminazione
27. Luglio 1771. il Vicariato di Visegna
con la Giurisdizione Civile, in Prima Istan-
za di ogni summa, con tutte le sue ragio-
ni, ed azioni a detto Vicariato, e Giurisdiz-
ione spettanti; perciò resta a chiunque pre-
scrit-

scritto di non apportare alcun, benchè minimo, pregiudizio a detti Nobili Signori Conti Fratelli Turco nel libero godimento, ed esercizio dell'accennato Vicariato in detta Villa di Visegna; altrimenti contro qualunque trasgressore saranno eseguite le Leggi nel proposito.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e nella Villa predetta a comune notizia, e per la immancabile sua esecuzione.

Verona 18. Giugno 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provveditor, e Colleghi.

Vidi Co: Crivelli R. Avvocato Fiscal.

*Antonio Tanara Reg. Not.
della Fiscal Camera.*

Verona Adi 22. Giugno 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Vietato dall' Articolo XV. del Piano di Organizzazione 31. Marzo 1798. a qualunque Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità il promuovere azioni di qual si sia natura in Giudizio a nome Pubblico senza averne preventivamente ottenuto l' assenso della competente superiore Autorità; è prescritto pur' anche nell' Articolo XVI. di detto Piano che qualora alcuna Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità fosse chiamata in Giudizio come Rea convenuta possa bensì non omettere l' interposizione di quegli Atti, che fossero necessari ad un' istantanea provisionale difesa, ma siano egualmente obbligati li Corpi stessi, o quelle particolari Persone, che sono destinate all' ordinaria Amministrazione, di rappresentare lo stato dell' affare a' superiori autorevoli esami, ond' essere abilitati a progredire la difesa, o per dover in caso diverso desistere dal giudizio, viene con giusta sorpresa a rilevare l' Imperiale Regio Governo Generale che non curandosi li Corpi impetiti in Causa di fare que' passi, a' quali sono dalla Legge chiamati, restino per tale non curanza arestate le
Pen-

Pendenze, e sospeso il Voto de' Tribunali competenti con delusione, e pregiudizio del Particular interesse delle Parti Attrici.

Commosso quindi esso Imperial Regio Governo Generale da un disordine così rilevante ha con riveribile suo Decreto 10. Giugno corrente spiegate le sue Autorevoli disposizioni; e perciò a norma di tutti li Corpi, a quali incombe si fa per ossequiato Ordine del Governo medesimo pubblicamente intendere.

Che venendo li Provveditori di Comun col citato Decreto espressamente chiamati a sopravvegliare all' adempimento de' mentovati due Articoli in questa Città, e Provincia potranno da ora in avvenire tutti li privati, che soffrissero arenamento nelle Pendenze da essi promosse in colpa de' Corpi non curanti di compiere quanto è loro prescritto dall' Articolo XVI. del Piano d' Organizzazione sunnominato, produrre nella Cancellaria del Generale Consiglio le prove giustificate del sofferto arenamento, ed indolenza de' Corpi convenuti in giudizio all' effetto che siano da essi Provveditori, di ciò incaricati, rassegnate all' Imperial Regio Governo Generale per quelle disposizioni, che credesse convenire a risseccamento d' ogni ritardo alla decisione delle Cause, ed a correzione delle Persone destinate all' ordinaria Amministrazione de' Corpi, e mancanti nel lor do-

vere, come potranno anche far lo stesso qualunque volta per conto, e nome de' sudetti Corpi impetiti fossero senza il preventivo superiore assenso della Governativa Autorità, per l'effetto medesimo,

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso non pure ne' Luoghi soliti della Città, ma trasmesso anche, e diffuso per tutte le Comunità del Distretto, onde pervenuto ad universal cognizione derivar ne possano que' salutari effetti, che si contemplano, e sempre più inescusabili si rendano le mancanze de' Contraventori,

Verona li 18. Giugno 1799.

(Gaspare Co. Bevilacqua Lazise Proved.
(Francesco Marco Crema Capo del Consiglio de' XII.

Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.

Verona Adi 2. Luglio 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

QUANTO sono sacri, ed inviolabili que' diritti, che appartengono a qualunque privato sopra le legittime sue proprietà, sollecita altrettanto è la cura delle Leggi, ed esser deve la vigilanza dell' Autorità destinate a sostenerne l' esecuzione onde tutelare con ogni studio i diritti medesimi, e garantirli da qualunque pregiudizio, ed usurpazione.

Analoghe ad un tale principio di costante giustizia furono le Ducali durante il Veneto cessato Governo emanate dall' in allora vigente Consiglio di Quaranta al Criminale li 6. Giugno 1573. sull'istanza del qu. Nobile Sig. Giacomo Campagna, non che le Lettere da quell' autorevole Offizio dell' Avogaria ottenute li 23. Giugno 1732. dalli Nobili Signori Perseo, e Fratelli Campagna, come pure le successive 12. Ottobre, e 20. Novembre 1745., e 3. Giugno 1747. tutte dirette con rigorose alternative penali a presidio de' Beni della prelodata Famiglia ora posseduti dalli Nobili Signori Co: Gio: Battista Zio, e Nipoti Campagna Eredi, e Suc-

cessori nelle ragioni, e Beni de' loro Autori sunnominati.

Quantunque però siano stati ad oggetto di affrenare gli arbitrij, e di sostenere inviolabile l'Esecuzione di dette Ducali, e Lettere Avogaresche replicatamente pubblicati da Nobili Uomini Rettori di questa Città robusti Proclami in 7. Luglio 1732., 23. Luglio 1739., 5. Luglio 1748., 26. Maggio 1782., co' quali era espressamente vietato l'inferire o far inferire danni, o pregiudicij di sorte alcuna sotto qual si sia colore o pretesto escluso anche quello della Caccia, ne Terreni, Prati, Boschi, Ghiaje, Case, Cortivi, Orti, Spinare, Brolli, Giardini, Vigne, Molini, Peschiere, Seriole, Acque, Acquedotti, Colombaje, Risaje, e generalmente, in ogni, e qualunque sorte de' Beni di ragione della sudetta Nobile Famiglia ovunque posti, ed esistenti, e specialmente nella Villa di Cà di David, Cà di Riffaldo con Cà di Aprili Tor e Magnan, Fracozzole, Bionde di Visegna, Salizzole, Nogara e loro adiacenze; Purè con ingrato senso rilevasi, che vengono tuttora inferiti danni col pretesto della Caccia, ed altri Arbitrarij modi negli enunciati Beni contro ogni principio di ragione, e di Legge, e con aperta violazione di quanto è stato dalle nominate Ducali, Ordini Avogareschi, e Proclami giustamente prescritto,

Do-

Dovendosi pertanto dalla Rappresentanza di questo Generale Consiglio vegliare, ond' abbiano il pieno loro effetto le Leggi, e Pubbliche providenze, che si osservavano all' Epoca primò Gennaro 1796. in conformità dell' Articolo XIII. del solenne Editto d' Organizzazione 6. Febbraro 1798. ed annuendosi anco alle istanze a tal effetto prodotte dal prefatto Nobile Sig. Co. Gio: Battista Campagna per se e Nipoti si fa col presente pubblicamente intendere, e si manda ad universale Notizia.

Chè nessun di qual si sia grado, condizione, o sesso ardisca o si faccia lecito d' introdursi, nemmeno col pretesto della Caccia, nelli detti Beni, tagliar Alberi di qualunque sorte, romper Siepi, Spinare, Argini, Ripari, che servono di ritegno alle Acque, pascolar con Pecore, Capre, od altri Animali, niuno eccettuato, asportar Formenti, Faglie, Spiche, Biade, Legna, Lini, Fieni, Uva, Frutta, ed altro qualunque prodotto di quelle Terre, far Transiti, Ponti, Strade così a piedi come a Cavallo, con Carri, o con Animali, romperè o scavar Muraglie, guastar Strade, interrare, od indebitamente scavar Canali, pigliare, od uccidere Polli, e Colombi; pescare nelle Peschiere ed altre Acque, e finalmente col pretesto del pascolo con Pecore, Capre, Agnelli, ed altri Animali nelle pubbliche Strade inferire, o far

in:

inferire alcun minimo danno nè per se, nè per interposte persone, escluso qualunque immaginabile pretesto, e molto meno offendere, molestare, od in alcuna benchè menoma forma ingiuriare li Custodi delli Beni sudetti, e qual si sia persona alli medesimi adetta, e ciò sotto le pene espresse dalle nominate Ducali, e Lettere Avogaresche esecutive delle medeme non solo di lire cento de' piccoli da essere irremissibilmente levate in ogni caso di contraffazione oltre il risarcimento del danno ed applicate per una metà all'accusatore, e per l'altra ad Arbitrio della giustizia, ma anco sotto l'altre tutte afflittive stabilite ne' rispettivi casi delle Ducali antedette, alle quali ec.

Chi accuserà li Delinquenti in modo che aver si possi col lor mezzo la verità, dovrà conseguire lire 50. de' piccoli da pagarsi come sopra e sarà tenuto secreto. Quando un Compagno del delitto accusi l'altro compagno, o più se ve ne fossero, e si abbia col mezzo di tal accusa la verità, consegnerà la sua assoluzione, ed anco le predette lire cinquanta, e sarà egualmente tenuto secreto. Quallora poi non si potessero aver nelle forze li Delinquenti dopo averli proclamati, e restando in contumacia dovranno essere, ed intendersi banditi con tutte quelle condizioni, ed alternative, che sono dalle medeme Ducali prescritte.

E sic-

E siccome nel numero delli tredici Caprari, che con duecento sessanta Capre ripartite a venti per cadauno sono stati abilitati anche con recente Proclama 22. Febbrajo decorso a poter sotto le discipline dalle rispettive Leggi, e providenze ordinate a trattenersi in Verona, e nei Comuni circonvicini all'oggetto di somministrare il Latte agli Infermi, ed altri, che ne abbisognino a presservazion di salute, molti di essi si trasferiscono, e transitano per li sopradescritti Comuni, ove trasgredendo le condizioni dalle Leggi imposte, e da esso Proclama ripetute le quali sono di contenersi nelle dovute riserve, e di non cagionar verun danno colle loro Capre in pena ogni volta dell'emenda del danno stesso, e di esser anco afflittivamente puniti, avendo colpe, che meritassero maggior castigo del risarcimento sudetto, si fanno lecito, siccome viene per parte del prefatto Nob. Sig. Co. Gio: Battista Zio, e Nipoti Campagna rappresentato, d'introdursi ne' loro Beni seminati, coltivati, e piantati, e di apportare specialmente nelle Piantę gravissimi danni, anche a fronte de' più rigorosi, e severi divieti, tra quali è osservabile il solenne Proclama del fu Magistrato Veneto de' Signori Cinque Savj alle Marcanzie approvato con Decreto del Senato li 10. Giugno 1772. Perciò non essendo tollerabile si fatta contravvenzione, e

do-

dovendo le Capre tollerate per uso del Latte contenersi nelli riguardi rigorosamente prescritti si ordina che fattasi *ex abundanti* l'intimazione del presente alli Caprari soliti trasferirsi ne' precitati Comuni, li Capi di quella, o quelle Comunità che ritrovassero Capre infraganti a daneggiare internamente li Beni debbano tosto, ed immancabilmente arrestarle con la presenza almeno di due Testimonj, che servano legalmente a liquidare la Colpa, convocando gli Uomini di Comun per tali arresti, e rassegnar esse arrestate Capre con immediata denuncia del loro fermo al Tribunal competente, nominare dovendosi in essa li Testimonj presenti, e ciò per l'esecuzione delle penalità, che contro le Capre, e Caprai contraffacenti si trovano dalle Leggi stabilite.

Il presente dovrà essere pubblicato, ed affisso nelle Ville soprannominate, consegnato alli Capi delle rispettive Comunità, ed intimarsi anco alli Caprari per un più a loro norma, non che ripubblicarsi ad ogni richiesta de' prelodati Nobili Signori Conti Zio, e Nipoti Campagna dai Reverendi Parrochi delle nominate Ville nel maggior concorso di Popolo alle rispettive loro Chiese, onde sempre universale ne sia la notizia, ed inalterabile l'osservanza. In quorum &c.

Verona 21 Giugno 1799.

(Gaspare Co. Bevilacqua Lazise Proved.

Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.

PRO.

P R O C L A M A.

F Ra i principali oggetti interessanti non meno il Pubblico, e Regio Servizio, che le ragioni di qualunque Terzo interessato, e per l'effetto, che S. M. I. con piena cognizione di causa, e per li dovuti rapporti di giustizia possa essere abilitata ad emanare la Sovrana sua determinazione, ha rilevato l'Imperiale Commissione esservi quello di riconoscere, ed esaminare tutti li Contratti seguiti di alienazioni di qualunque siasi sorte, e concessioni per qualunque titolo fatte dopo l'invasione de' Francesi sino al ritorno delle gloriose Armi di S. M. nella Lombardia Austriaca, nel Mantovano, Bresciano, Bergamasco, e Cremasco, relativamente ai Beni, Case, ragioni d'Acque, ed altri effetti Camerali, del Fondo di Religione, e di Pubblica Istruzione, delle Commende di Malta, de' Beneficiati d'ogni Gerarchia, e delle Corporazioni Regolari, e Secolari state sopprese nel sudetto tempo intermedio, e di qualunque altro Istituto, e Corpo dipendente dalla Sovrana Tutela.

Al suddivisato effetto, e per consultare le correlative massime di ragione, e le prov-

videnze, che di mano in mano potranno occorrere, resta nominata una straordinaria Commissione composta dai **Consiglieri Aulici** *Marchese Don Matteo Ordogno de Rosales*, e *Don Carl' Antonio Pedrolì*, da *Don Barnaba Maineri* già Presidente del Tribunale di Prima Istanza di S. M., e dal **Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera** *Don Marcantonio Fortis* colle opportune facoltà di prendere tutte quelle disposizioni preparatorie, che troverà necessarie per la sicurezza non meno, e conservazione dei diritti Sovrani, che per procurarsi dai Regj Uffici, e Dicasterj tutti i lumi occorrenti, e di prevalersi anche dell'opera dei Giudici Locali.

In conseguenza di queste disposizioni tutti li Tribunali di Giustizia Civili, e Criminali, tutti li Pretori, e tutte le Commissioni di Polizia tanto della Lombardia, quanto di Brescia, Bergamo, Crema, Salò, e Riviera dovranno immediatamente prestarsi a qualunque inchiesta venisse loro fatta, e a qualunque incarico, e ordine compartito da questa straordinaria Commissione, onde sia abilitata con tutti li mezzi regolari a prontamente compire il grande, ed importante oggetto per il quale è stata interinalmente formata.

Per l'effetto, che questa Superiore Disposizione possa giungere a comune notizia, il presente Proclama sarà pubblicato, ed affisso

fisso nei soliti luoghi di questa Città, della Lombardia Austriaca, e delle sopra nominate Provincie.

Milano li 22. Giugno 1799.

C O C A S T E L L I

Commissario Imperiale Provvisorio.

Bonelli Segr.

Fu pubblicato in Verona li 1799.



LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

STabilito dalla Sovrana Organizzazione 6. Febbrajo 1798., che tutti debbano essere ripristinati nei propri naturali Diritti, che godevano all'Epoca primo Gennajo 1796. e spettando alla Nob, Sig. Co: Massimilla qu. Co: Ottavian Lombardo, Moglie del Nob. Sig. March. Gio: Battista Saibante il Vicariato, Ragione, e Giurisdizione allo stesso appartenente nella Villa, e Pertinenza di Cavagion a norma delle Sindicali Termina-

P p a zio

zioni 3. Maggio 1674., e 27. Luglio 1771., perciò resta prescritto a chiunque di non apportare alcun benchè minimo pregiudizio a detta Nobil Signora Contessa Massimilla Lombardo nel libero uso e godimento del Vicariato predetto; sicchè le questioni tutte Civili vertenti a fronte delli Abitanti e per li Beni posti nel sudetto Luogo devono esser agitate, e decise in prima Istanza dal Vicario *pro tempore*, che venisse anche in seguito dalla predetta Nob. Sig. Contessa destinato; e ciò con tutti li obblighi, Diritti, e prerogative, che erano vigenti all'Epoca surriferita; altrimenti contro qualunque Trasgressore saranno eseguite le Leggi nel proposito.

Il presente sarà stampato, pubblicato ed affisso tanto in questa Città, quanto nel Vicariato sudetto di Cavagion ad universale notizia, e per la immancabile sua esecuzione,

Verona li 23. Giugno 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provveditor e Collega.

(Francesco Marco Crema Capo del Consiglio de' XII.

Vidi Co: Crivelli R. Avvocato Fiscal.

Antonio Tanara Reg. Not. Fiscal.
IL

IL MAGNIFICO COLLEGIO

All' Adige, Acque, e Strade.

Dietro li ricorsi prodotti dalla Presidenza delli Consorzi di Ronco, e Tomba risultanti dalli due separati Memoriali oggi prodotti in Cancelleria di questo Collegio coi quali rassegnano l'indolezza delli Debitori di Campatico residuato ai Consorzi stessi in dipendenza delli due Getti 1782. e 1793. approvati dalla in allora vigente Autorità del Veneto Senato nelle riguardevoli summe risultanti dagli estratti pure prodotti unitamente ai detti ricorsi: Rimarcando il Collegio stesso li sommi disordini, che ne derivano dall'impuntualità dei detti Debitori, che tolgono il mezzo di supplire verso li Creditori Capitalisti, e di eseguire li necessarj Lavori, ed operazioni, a contemplazione dei quali furono imposti li predetti Campatici; con il presente rende avvertito cadaun Debitore residuato ai detti Consorzi, di dover entro il termine di giorni quindici dal dì della pubblicazione del presente aver supplita la intiera summa del residuo suo debito predetto presso il Sig. Carlo Negri Cassiere eletto; ben certo questo Collegio, che si vorrà approfittare ogni Debitore.

tore dell'urbano avviso, che perciò vien rilasciato; che se poi volesse continuare nella propria indolenza, e mancanza il pagamento, sarà contro dello stesso proceduto colle relative, e competenti esecuzioni. Et sic &c.

Verona li 24. Giugno 1799.

(Bartolommeo Co: Dal Pozzo Presidente
Deputato.

(Antonio March. Fumanelli Presidente
Deputato.

Francesco Rivanelli Canc.



P R O C L A M A

Della Correria fra Verona, e Legnago.

LI Nobili, e Magnifici Provveditori di Comun Rappresentanti il Consiglio Generale della Città di Verona esaminato il Venerato Decreto dell'Imperial Regio Magistrato Camerale del di 24. Maggio prossimo passato confirmativo le facoltà impartite a Domino Benedetto Padre, ed Andrea figlio Osti quali Portalettere da Verona a Legnago, e da Legnago a Verona, e dovendo per-

ciò li stessi essere preservati nei diritti del di loro carico, e dai pregiudizj, e corutelle, che potessero venir intentate, e relativamente al Proclama 24. Maggio 1781. dell' ex-Capitano e V. Podestà di Verona in tutto, e per tutto; a senso dello stesso, fanno universalmente sapere, e rissolutamente comandano.

Che non vi sia alcuno di qualsivoglia grado, e condizione e particolarmente li Veturini, Burchieri, Molinari, Pistori, Pollaroli, Zattereri, Passeggeri, Osti, e Stallieri, che sotto qualsivoglia colore, o pretesto ardiscano in qual si sia giorno ricevere da chiunque siasi tanto in questa Città per trasportare a Legnago, quanto in Legnago per portare in Verona Lettere, Gruppi, e Tramessi di qualsivoglia sorte dovendo il tutto passare per le sole mani, e direzioni del sudetto Andrea Osti Pubblico Corriere, esecutivamente massime al Decreto dell' Eccellentissimo Senato 23. Gennaio 1735. riguardante la manutenzione di questo Pubblico Patrimonio, in pena a qualunque Trasgressore di Duc. 100. e di essere criminalmente processato, e severamente punito con Prigione, Corda ed altre affittive ad arbitrio della Giustizia avuto riguardo alla qualità delle Persone, ed alle trasgressioni, oltre di che dovrà sottostare alla emenda d' ogni danno, e spesa che per tal motivo aves-

se

se patito, o che incontrar dovesse esso Corriere, ed al pagamento del Dazio, e doppio Dazio defraudato.

Alle medesime pene saranno parimenti soggetti tutti quelli che in qualunque tempo consegnassero Lettere, Gruppi, o Tramezzi di qualsivoglia natura a simili persone per essere portati in Legnago, e da Legnago in questa Città; dovendo tutto esser consegnato al sudetto Corriere colla corrispondenza solita rispetto alle Lettere di soldi due per cadauna, e soldi quattro per oncia: oltre il consueto Dazio di soldi due per Lettera, e soldi tre per oncia: e così riguardo agl' Intromessi soldi uno per libbra, e per li Denari, Gioje, ed altro soldi due per Ducato, a tenor della Pubblica Tariffa.

Il presente Proclama dovrà esser stampato, pubblicato, intimato a chiunque occorresse, ed affisso a' luoghi soliti tanto in questa Città, che in Legnago per la inviolabile sua esecuzione. In quorum &c.

Verona li 24. Giugno 1799.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provveditor e Collega.

Girolamo Rivanelli Canc.

NQ.

NOTIFICAZIONE.

D'Ordine dell'Imperial Reg. Magist. Camerale.

AD oggetto che sortiscano il pieno loro adempimento le riveribili Lettere dell'Imperial Regio Magistrato Camerale 10. Giugno corrente, colle quali sono chiamati li Nobili, e Magnifici Provveditori rappresentanti il Consiglio Generale di Verona ad invigilare sull'esatta osservanza delle Leggi, che vigevano all'Epoca 1796. in ciò, che appartiene alli Rever. Parrochi, ed alli Notari nel proposito della Tassa sull'Eredità, o sia del Cinque per cento; ed a sollecitare la verificazione dell'esazioni arretrate per tal conto anche riguardo ai casi accaduti in Democrazia, inerendo essi Nobili, e Magnifici Provveditori al contenuto di dette Lettere fanno col mezzo della presente Notificazione pubblicamente intendere, e mandano ad universale notizia.

Primo. Che tutti li Rever. Parrochi della Città, e Territorio, compreso Legnago, e Porto, debbano, com'erano tenuti anche in addietro, mensualmente trasmettere all'Ufficio del Cinque per cento le Fedi de' morti nella rispettiva loro Parrocchia colle

Tom. 2. N.º XXXIX.

Qq, di.

dichiarazioni già solite, e dalle relative Leggi prescritte.

Secondo. Li Nodari poi tutti della Città, e Territorio, e quelli egualmente di Legnago, e Porto non solo dovranno continuare la presentanza in detto Ufficio delle copie de' Testamenti, Cessioni, Vitalizj, e di qualunque altro, o Carta privata prodotta ne' loro Rogiti, che apportassero beneficio a qual si sia condizion di persone, e descrivere appiedi di dette copie l'annotazione d'aver avvisati li senzienti beneficio della contribuzione del Cinque per cento, ma saranno anche tenuti a proseguire la produzione all'Ufficio stesso ne' consueti mesi de' loro Protocolli per gli opportuni riscontri della prestata obbedienza alle Leggi, che loro impongono di presentare le dette copie, sotto l'alternativa in caso di loro renitenza, o difetto di tutte quelle penalità, alle quali andavano per le stesse Leggi soggetti nell'Epoca surriferita.

Terzo. Dovendo le dette esazioni verificarsi in questa Provincia ed in ogni luogo della stessa presentemente soggetta al Dominio della Maestà dell' Augusto Sovrano tanto li Debitori arrestati in esistenza del fu Governo Veneto, quanto gli altri durante la Democrazia come quelli, che tali fossero divenuti dopo assunto da Sua Maestà il Dominio della Provincia stessa, e d'ogni luogo

luogo d'appartenenza della medesima, avranno essi debitori a prodursi sollecitamente alla liquidazione delle rispettive Eredità, e benefizj in essi pervenuti soggetti alla contribuzione suddetta, ed eseguire a senso delle relative Leggi il corrispondente pagamento nella Regia Cassa Finanze.

Stampata, pubblicata, e diffusa la presente a documento universale, che nel richiamo dell'osservanza delle relative Leggi vengono a ritornare nel primo loro vigore anche le alternative dalle Leggi medesime stabilite, si renderà inescusabile qualunque mancanza di quelli, ai quali spetta, nell'adempimento delli rispettivi doveri. In quorum fidem &c.

Verona 24 Giugno 1799.

(Gaspare Co. Bevilacqua Lazise Provveditor e Collega.

Girolamo Rivaneli Canc. del Gen. Cons.

Verona Adì 26. Giugno 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

A V V I S O.

Celebrandosi nella giornata di domani 26. Giugno corrente nella Veneranda Chiesa Cattedrale alle ore 9. in punto con solenne rendimento di Grazie all' Altissimo per l' insigni Vittorie riportate dall' *Augustissimo Nostro Sovrano*, e dalle Collegate valorosissime Armate *Austro-Russe* col canto del Sacro Inno festevole del *Te Deum*, restano eccitati dalli Nobili e Magnifici Signori Provveditori di Comuni Mercadanti, e Bottegaj tutti di qualunque genere a tener chiuse durante la religiosa, e pia Funzione le loro Botteghe, e Fondachi, onde manifestare pubblicamente anco in tal parte il conforme sentimento della loro Pietà, ed umile riconoscenza verso il *Sommo Dator* d' ogni bene.

Verona 25 Giugno 1799.

Il Canc. del Gen. Cons.

SOM.

S O M M A R I O

STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE
NEL TOMO SECONDO.

V E N E Z I A .		Pag.
1799.		
Marzo		
16	<i>Polizza d' Incanto Per l'escavo di alcuni Rivi</i>	103
Aprile.		
16	<i>Attese ec. Ordine di pubblicare il Proclama di Sanità 28. Giugno 1793.</i>	3
—	<i>Con moltiplici ec. Proclama</i>	4
22	<i>Chiunque ec. Pegni esistenti presso Israel e Domenico Malta</i>	50
23	<i>Le voci ec. Le Cedole del Banco di Vienna non saranno ruscate</i>	7
26	<i>Che a preservazione ec. Ordine per la preservazione dei diritti de' particolari acquirenti, e a disciplina de' Barcaruoli affittuali del Traghetto di Meolo</i>	52
Maggio.		
1	<i>Nella somma nostra affizione ec. Sette-</i>	

V E N E Z I A .		Pag.
1799.		
Maggio.		
	tenario nelle Chiese Parrocchiali per il Sommo Pontefice	54
1	<i>Che in adempimento ec.</i> Incanto per l'escavazione di alcuni Rivi	59
6	<i>Tariffa</i> pel passaggio del Ponte di Lovadina	109
7	<i>Accolta ec.</i> Facoltà del Partidante de' Vitelli, Castrati ec.	110
—	<i>Poichè ec.</i> Approvazione d'una Parte presa dal Consorzio delle Valli d'Adria	196
—	<i>Approvata ec.</i> Discipline del Partito Carni, Vitello, Castrato ec.	159
—	<i>Noleggiato ec.</i> Contrassegni per ricu- perare un Pieleghetto fuggito	187
9	<i>Pone ec.</i> Pubblico Incanto del Pedag- gio della Strada di Mestre	134
10	<i>Le Leggi ec.</i> Non può alcuno assu- mer l'abito di Regolare o di Monaca senza previa licenza del- la Preside Autorità	118
—	<i>Che in esecuzione ec.</i> Giorno dell' In- canto del Monastero di Mona- che de' Ss. Vito e Modesto di Burano	137
—	<i>Polizza</i> dell' Incanto sudetto	138
14	<i>Tra tutti ec.</i> Dottrina Cristiana in quali Chiese s' insegnerà per istru- zione de' Barcaruoli de' Traghetto	141
	16 De-	

1799. VENEZIA.		Pag.
Maggio.		
16	<i>Dovendo ec.</i> Condizioni per l'Abbec- camento della somministrazione delle Legne da Fuoco per le Truppe	190
17	<i>Comparisce ec.</i> Contraffattori all'Ar- te de' Pistori	198
—	<i>Furono ec. Merita ec.</i> Proclama in materia delle Malghe, e greggi che passano a' pascoli estivi per le montagne	200
—	<i>Prescrivendo ec.</i> Dazio per i diversi lavori di Seta	207
18	<i>Ad oggetto ec.</i> Deputazione per le Prede fatte dalla Regia Marina	211
20	<i>Analoga ec.</i> Approvazione della Ter- minazione precedente.	210
21	<i>Le arti ec.</i> Penalità sulle Contraffa- zioni alle arti	212
24	<i>Riflettendo ec.</i> Pagamento delle im- poste sui Molini	215
—	<i>Si vendono ec.</i> Polizza d'incanto d'al- cuni Stabili e Beni del N. H. Francesco Moro Lin	217

1799. VICENZA.	
Aprile.	
27	<i>Sempre impegnata ec.</i> Non saranno pretesi per il militare servizio che

V I C E N Z A .

1799.		
Aprile.		Pag.
	che i carri necessarj per i relativi trasporti , e per una sola marchia	61
30	<i>Sempre intente ec.</i> Si denuncino tutti gli animali d'attiraglio e da soma	63
Maggio.		
9	<i>Avendo ec.</i> Crediti delle somministrazioni fatte alle Truppe Russe	120
—	<i>Sempre costanti ec.</i> Prescrizione circa i carretti da prestarsi all' Armata	122
12	<i>Essendo ec. Deduce ec. Avvisa ec.</i> Proclami in favore di chi ha smarrito animali nel servizio militare	147
14	<i>Dietro ec.</i> Impianto in Villanova del magazzino militare di Montebello	151

1799. B E L L U N O .

Aprile.		
2	<i>Intento ec.</i> Ordini ai Venditori di Comestibili	65
6	<i>Quali e quante ec.</i> Organizzazione del Capitaniato d'Agordo	70
12	<i>Commettono ec.</i> Prezzi di comestibili	83
—	<i>Commettono ec.</i> Prezzi delle carni	86
21	<i>Troppo riflessibili ec.</i> Discipline per il Teatro	87

VE-

1799. V E R O N A .
Aprile.

10	<i>Il rapido ec.</i> Cariche dei Comuni a chi si devono conferire	9
—	<i>E' volontà ec. Ordinano ec. La valorosa ec.</i> Sepoltura de' cadaveri	11
11	<i>Inoltratasi ec.</i> Vivandieri per l' Armata	15
13	<i>Se dall' un canto ec.</i> Non si vilipendano que' che sono nelle pubbliche forze	18
16	<i>Essendo state ec.</i> Acque ed Edificj dell' Adige ec.	20
17	<i>Nel giorno ec.</i> Due disertori da fermarsi	22
—	<i>Il Rublo ec.</i> Valore di alcune monete Russe	23
—	<i>Chiunque ec.</i> Morari interni ed esterni della fortezza, ed altri da affittarsi	24
18	<i>Se nel bollire ec.</i> Cause incoate proseguiranno	25
—	<i>Divengono ec.</i> Ordine di carri, e bovi, e foraggi	27
19	<i>Non a noi ec. Sua Maestà ec.</i> Lettera di S. E. il Sig. Baron di Thugut a' Veronesi	28
—	<i>Divenuti ec.</i> Dazj affetti all' abbazie di S. Zeno, e della SS. Trinità.	30

Tom. 2. No XL. Rr 19 So-

	Pag.
1799.	
Aprile .	
19 <i>Sono ec.</i> Carri da trasporto per le Truppe Russe	35
20 <i>Esigendo ec.</i> Notifica della Seta	32
— <i>Le Cedole ec.</i> Le Cedole del Banco di Vienna devono accettarsi an- che nei paesi, che si vanno acqui- stando dall'armi Imperiali	36
22 <i>Stabilito ec.</i> Il Co: Ridolfi presidiato nel godimento de' suoi diritti	38
— <i>A debita ec.</i> Co: Luigi Malfatti Am- ministratore dichiarato dell'ere- dità del qu. Gio: Francesco Mal- fatti	40
23 <i>Confermata ec.</i> Fiera dei bestiami	42
25 <i>Quanta è stata ec.</i> Illuminazione not- turna	43
30 <i>Cittadini ec. Direttori</i> Manifesto della Nazione Belgica al Direttorio Esecutivo di Parigi	45
— <i>Di espresso ordine ec.</i> Si notificchino gli ufficiali alloggiati nelle case.	125
Maggio .	
2 <i>A lume ec.</i> Passaporti	126
— <i>Nel dover ec.</i> A chi debbansi corri- sponder le Rate di affitto delle due Abbazie di S. Zen Maggiore e della SS. Trinità	127
6 <i>Capitoli per l' Ospitale de' Prigio- ni</i>	233 sino a 239
	7 Sta-

1799.

Maggio.

	Pag.
7 <i>Stabilito ec.</i> Capi-Copula delle Comunità ch' erano Cisalpine	128
8 <i>Prescritto essendo ec.</i> Dazj appartenenti al N. H. Valmarana non siano pregiudicati	131
11 <i>Demandata ec.</i> Dazio Case e Fornelli della Seta	155
— <i>Incaricato ec.</i> Nota da presentarsi de' Carri, e Bovi esistenti nei Comuni	157
15 <i>Ribiamate ec.</i> Sale, e Tabacco Estero	240
— <i>continue ec.</i> Triduo per li Militari Austriaci morti sul Campo	241
17 <i>Colla Notificazione ec.</i> Accordi nuovi dei Dazj	243
8 <i>Se troppo ec.</i> Proibizione degli spari con arme da fuoco	245
21 <i>Riconquistata ec.</i> Leggi di Sanità richiamati in vigore anche ne' luoghi Veronesi ex Cisalpini	248
22 <i>Essendo ec. Prese ec.</i> Ricorsi de' Comuni al Consiglio Territoriale	251
24 <i>Avendo ec. Professando ec.</i> Non s' inquieti ne' suoi diritti il Feudatario Co: Pandolfo di Serego Alighieri alla Miega	222
— <i>Discesa ec.</i> Notificazione de' diritti e possessi d'acque	253
R. r 2	24 Rac-

1799.		Pag.
Maggio.		
24	<i>Raccolto ec.</i> Proroga di due mesi alla produzione dalli possessori utenti acque nel Veronese de' loro titoli.	256
25	<i>Per impedire ec.</i> Leggi sopra Istrumenti, e Testamenti	225
—	<i>Dietro ee. Lungi ec.</i> Ordini alle Prime Istanze del Territorio.	228
—	<i>Ad istanza ec.</i> Pagamento della Dadia straordinaria de' pistori	257
27	<i>Perchè sieno ec.</i> Malghe e greggi ai pascoli	258
—	<i>Dovendo ec.</i> Presentazione delle Carte concernenti l'amministrazione Democratica	259
—	<i>Essendo ec.</i> Non si danneggino i beni del Sig. Luigi Gambini	260
28	<i>Stabilito ec.</i> Dentro Giugno si paghino i residui delle esazioni corse in Democrazia	262
30	<i>Desiderando ec.</i> Invito a presentar le quietanze di somministrazioni fatte alle Truppe	263
Giugno.		
I	<i>Calamiere</i> delle Carni.	264
—	<i>Rendendosi ec.</i> Si presentino i libri delle esazioni Democratiche	265
—	<i>Essendo ec.</i> Alcuni generi da vendersi	266
3 Ono-		

1799.

Giugno.

	Pag.
3 <i>Onorata ec. Essendo stato ec.</i> Vien lo- data la deputazione alle Sussi- stenze Militari	268
— <i>Onde ritornino ec. Sensali</i>	269
— <i>Merita ec. Murari</i>	271
4 <i>Prima ec. Frumento da deliberarsi</i>	273
6 <i>L'importante ec. Notifica delle Sete</i>	276
— <i>Ritornati ec. Non si perturbi la giu- risdizione del Conte Tosetti</i>	279
8 <i>Pervenuta ec. Inamissibile ec. Si con- ferma un Decreto del Sindaco Anziano</i>	281
12 <i>Nell' osservabil ec. Debitori del Du- gal Masera paghino</i>	284
17 <i>Merita ec. Non si lascieranno pas- sar alle porte i carri senza pas- saporto</i>	285
18 <i>Chiamate ec. Non si pregiudichino i Conti Turco nel lor Vicariato in Visegna</i>	286
— <i>Vietato ec. Pendenze di Cause</i>	288
21 <i>Quanto sono sacri ec. Non si pregiu- dichino i Co: Campagna ne' lor beni e diritti</i>	292
22 <i>Fra i principali ec. Commissione per l'esame dei contratti di aliena- zione</i>	297
23 <i>Stabilito ec. Non si pregiudichi la Con-</i>	

V E R O N A .

1799.		Pag.
Giugno.	Contessa Lombardo nel suo Vi-	
	cariato in Cavagion	299
24	<i>Dietro ec.</i> Paghino entro giorni 15 i	
	debitori dei Consorzi di Ronco	
	e Tomba	301
—	<i>Li Nobili ec.</i> Portalettere da Verona	
	a Legnago, e da Legnago a Ve-	
	rona	302
—	<i>Ad oggetto ec.</i> Obblighi dei Parrochi	
	e Nodari del Territorio per la	
	Tassa sulle Eredità del cinque	
	per cento	305
25	<i>Celebrandosi ec.</i> Te Deum nella Cat-	
	tedrale, e botteghe chiuse per so-	
	lennizzare le vittorie Austro-	
	Russe	308

1799. U D I N E , E F R I U L I .

Marzo.

6	<i>Funesti apparati ec.</i> Provvidenze con-	
	tro l'epizootia	90
—	<i>In altri tempi ec.</i> Bovini provenienti	
	dall'estero, previe quali discipli-	
	ne si possano introdurre	92

3 Do-

1799: UDINE E FRIULI.		Pag.
Aprile.		
3	<i>Dovendosi ec.</i> Triduo di pubbliche preci nella Metropolitana	95
13	<i>L' Imperial ec.</i> Raccomandazione de' feriti	96
17	<i>Riconosciuta ec.</i> Corpi Ecclesiastici repristinati ne' loro Censi	98
28	<i>L' Eccelso ec.</i> Formento per le Trup- pe, e suo prezzo	100

MOS ET LEX
MACULOSUM EDMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. iv.

*Costume e Legge
il sozzo vizio infrenano.*

Österreichische Nationalbibliothek



+Z171206203

